



Decreto Dirigenziale n. 418 del 06/06/2023

Dipartimento 60 - Uffici Speciali

Direzione Generale 6 - Grandi Opere

Oggetto dell'Atto:

Proc. 3611/AP/2023 - affidatario della redazione del progetto esecutivo e dell'esecuzione dell'intervento "Recupero e riqualificazione del complesso edilizio Palazzo Penne - Casa dell'Architettura e del Design" - Indizione gara.

Premesso che:

- il 16 luglio 2019 è stato sottoscritto tra il Ministero per i Beni Culturali (MIBAC), il Ministero per il Mezzogiorno, la Regione Campania e il Comune di Napoli il “Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) per il Centro Storico di Napoli” che prevede, tra gli altri, investimenti per 90 milioni di euro a valere su risorse FSC 2014/2020 di cui al Piano Operativo (PO) “Cultura e Turismo” 2014-2020 avente il MIBAC come Autorità di Gestione;
- tra gli interventi individuati nell’ambito del CIS è ricompreso il Progetto di “Restauro e messa in sicurezza del Complesso Palazzo Penne - Casa dell’architettura e del Design” con soggetto attuatore la Regione Campania per un investimento che prevede € 10.000.000,00 a valere sulle suddette risorse FSC 2014/2020;
- con DGR n. 376 del 13 luglio 2022 la Giunta regionale ha preso atto del finanziamento pari a € 10.000.000,00 per il progetto denominato “Progetto di ristrutturazione “Palazzo Penne” ricompreso nel Progetto integrato di riqualificazione e rigenerazione “Napoli - Centro storico”, di cui alla scheda n. 2 del Piano Operativo “Cultura e Turismo” – delibera CIPE n. 10/2018, confluito nel Piano Sviluppo e Coesione del Ministero della cultura, approvato con delibera CIPESS n.7/2021 e s.m.i.;
- con la stessa DGR 376/2022 sono stati programmati ulteriori € 5.400.000,00 a valere sul Programma Operativo Complementare 2014-2020 nell’ambito della linea di azione del POC 2014-2020 “Rigenerazione urbana, politiche per il turismo e cultura” da destinarsi al citato progetto di cui al punto precedente;
- l’importo complessivo finanziato per l’intervento in argomento è pari a € 15.400.000,00;
- Con Decreto Dirigenziale n.42 del 06/04/2023 si è stabilito tra l’altro:
 - di approvare conseguentemente il progetto definitivo di “Recupero e riqualificazione del complesso edilizio “Palazzo Penne” - Casa dell’Architettura e del Design”, composto dagli elaborati riportati nell’elenco allegato all’atto di validazione del RUP, dell’importo complessivo di € 15.400.000,00 di cui € 10.000.000,00 finanziati con risorse a valere sul Piano Sviluppo e Coesione del Ministero della cultura approvato con delibera CIPESS n.7/2021 e s.m.i. ed € 5.400.000,00 finanziati con risorse a valere sul Programma Operativo Complementare 2014-2020
 - di prendere atto della proposta del RUP, acquisita al prot. 44788 del 26.01.2023, ed autorizzare l’avvio della procedura a contrarre per l’affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dei lavori per la realizzazione degli interventi del progetto di “Recupero e riqualificazione del complesso edilizio “Palazzo Penne” - Casa dell’Architettura e del Design” mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del medesimo D.Lgs. da espletare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
 - di dover prevedere nel bando e nel disciplinare di gara l’opzione di affidamento, ai sensi dell’art. 63, comma 5 del d.lgs. 50/2016, al medesimo operatore aggiudicatario dell’appalto, di lavori analoghi e complementari, da effettuare sul medesimo complesso edilizio, per un ulteriore importo pari al 30% dell’importo di affidamento, computato per la determinazione del valore globale dell’appalto ai fini dell’applicazione delle soglie di cui all’articolo 35, comma 1 e dell’indicazione della classifica per le singole categorie;
 - di dover prevedere per l’espletamento della procedura, la pesatura percentuale dei punteggi tecnici ed economici/tempo, costituenti il punteggio complessivo da attribuire ai concorrenti secondo la tabella di seguito:

PUNTEGGIO MASSIMO	
OFFERTA QUALITATIVA - TECNICA	75
OFFERTA QUANTITATIVA - ECONOMICA E TEMPO	25
TOTALE	100

indicando altresì gli elementi essenziali di selezione delle offerte per l’attribuzione dei punteggi tecnici di seguito:

- rispetto delle prescrizioni contenute nel rapporto di verifica;
- tecniche e soluzioni proposte per la redazione del progetto esecutivo e dell’esecuzione dei lavori nel rispetto dei Criteri ambientali minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica;
- soluzioni migliorative riguardanti i materiali e forniture impiantistiche utilizzate e le tecniche esecutive;
- soluzioni migliorative in termini di sicurezza per l’esecuzione dell’intervento;

- di procedere all'affidamento anche in presenza di una sola offerta previa verifica di convenienza e congruità dell'offerta presentata;
- con lo stesso decreto ha incaricato l'Ufficio Speciale Grandi Opere - Staff 60 06 92 "Centrale Acquisti, e Ufficio Gare – Procedure Appalto PNRR", per l'espletamento della procedura di gara per l'individuazione dell'operatore economico affidatario della redazione del progetto esecutivo e dell'esecuzione dell'intervento in argomento, d'intesa con il Responsabile del Procedimento per la definizione di ogni aspetto di dettaglio connesso con l'esplicitazione di tutti gli elementi del disciplinare e del bando di gara;
- con nota prot. 195740 del 13/04/2023, la Direzione Generale per il Governo del Territorio trasmette il DD n. 42 del 06/04/2023 di approvazione del progetto definitivo e autorizzazione all'avvio della procedura a contrarre per l'affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dei lavori per la realizzazione degli interventi del progetto di "Recupero e riqualificazione del complesso edilizio "Palazzo Penne" - Casa dell'Architettura e del Design" mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del medesimo D.Lgs. da espletare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

Ritenuto, pertanto:

- di dover indire una procedura ad evidenza pubblica, da svolgere in modalità telematica, finalizzata all'aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, mediante il ricorso alla procedura aperta;
- di assegnare alla procedura in parola il numero 3611/AP/2023;
- di dover nominare responsabile della procedura di gara l'arch. Brunello De Feo funzionario tecnico della Centrale Acquisti, STAFF 60.06.92, anche ai sensi della Circolare 6006 prot. 406275 del 27.06.2019.

Visti:

- a) il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii., "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
- b) la Legge n. 120 dell'11 settembre 2020, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale";
- c) la Legge n. 108 del 29 luglio 2021, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- d) la DGR n. 498 del 16.10.2019, con la quale è stata approvata l'articolazione della Struttura "Grandi Opere";
- e) la DGR n. 148 del 30.03.2022, relativa alla modifica ordinamentale della UOD 60.06.01 in STAFF 60.06.92 - Centrale Acquisti e Ufficio Gare - Procedure di Appalto PNRR;
- f) la DGR n. 574 del 03.11.2022, con la quale è stato affidato al dott. Fabrizio Manduca l'incarico di Direttore Generale dell'Ufficio Speciale "Grandi Opere";
- g) la DGR n. 651 del 29.11.2022, con la quale è stato affidato all'arch. Pasquale Manduca l'incarico di Responsabile dell'Ufficio di Staff 60.06.92 "Centrale Acquisti e Ufficio Gare - Procedure di Appalto PNRR";

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dallo STAFF 60.06.92 dell'Ufficio Speciale Grandi Opere nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa con il presente provvedimento e per le motivazioni esposte in narrativa, che si intendono integralmente ripetute e trascritte nel presente dispositivo;

DECRETA

1. di indire una procedura aperta telematica sopra soglia comunitaria, ex art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (proc.n.3611/AP/2023) per l'individuazione dell'operatore economico affidatario della redazione del progetto esecutivo e dell'esecuzione dell'intervento "Recupero e riqualificazione del complesso edilizio Palazzo Penne - Casa dell'Architettura e del Design"; CIG: 97779256F7; CUP: B61B19001020001;
2. di nominare Responsabile della procedura di gara l'arch. Brunello De Feo in servizio presso lo STAFF 60.06.92 dell'Ufficio Speciale Grandi Opere;

3. di prendere atto della documentazione inviata dall'Ufficio proponente: Capitolato d'appalto e relativi allegati tecnici;
4. di approvare la documentazione predisposta dall'Ufficio:
 - Disciplinare
 - DGUE
 - Mod. A1 - Istanza di partecipazione
 - Mod. A2 - Scheda Identificativa
 - Mod. A3 - Dichiarazione dell'impresa
 - Mod. A4 - Protocollo di legalità
 - Mod. A5 - Modello Offerta Economica
 - Mod A6 - Modello Offerta Tempo
 - Mod A7 - Dichiarazione familiari conviventi

Che, unitamente a quella del punto 3 anche se non materialmente allegata, fa parte del presente decreto;

5. di inviare il presente atto, ai sensi delle vigenti disposizioni amministrative:
 - Alla UOD Bollettino Ufficiale - Ufficio Relazioni col pubblico (URP) per la pubblicazione sul BURC;
 - All'UDCP Segreteria di Giunta per i successivi adempimenti;
 - Alla Direzione generale per il governo del territorio 50 09 00;
 - Al Responsabile del Procedimento ing. Gennaro Di Prisco.

Il Direttore Generale
dott. Fabrizio Manduca

ESENDER_LOGIN:	ENOTICES
CUSTOMER_LOGIN:	CAPPIELLO
NO_DOC_EXT:	2023-091539
SOFTWARE VERSION:	13.2.0
ORGANISATION:	ENOTICES
COUNTRY:	EU
PHONE:	/
E_MAIL:	giovanni.diodato@regione.campania.it

LANGUAGE:	IT
CATEGORY:	ORIG
FORM:	F02
VERSION:	R2.0.9.S05
DATE_EXPECTED_PUBLICATION:	/



Documento firmato da:
PASQUALE MANDUCA
09.06.2023 10:48:42 UTC

Bando di gara

Lavori

Base giuridica:

Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1) **Denominazione e indirizzi**

Denominazione ufficiale: Giunta Regionale della Campania - Ufficio Speciale Grandi Opere - STAFF 60.06.92
"Centrale Acquisti e Ufficio Gare - Procedure di Appalto PNRR"

Numero di identificazione nazionale: IT

Indirizzo postale: Via P. Metastasio, 25/29

Città: NAPOLI

Codice NUTS: ITF3 Campania

Codice postale: 80125

Paese: Italia

Persona di contatto: Brunello De Feo

E-mail: brunello.defeo@regione.campania.it

Tel.: +39 0817964565

Indirizzi Internet:

Indirizzo principale: www.regione.campania.it

Indirizzo del profilo di committente: <https://pgt.regione.campania.it/portale/>

I.3) **Comunicazione**

I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: <https://pgt.regione.campania.it/portale/>

Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: <https://pgt.regione.campania.it/portale/>

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4) **Tipo di amministrazione aggiudicatrice**

Autorità regionale o locale

I.5) **Principali settori di attività**

Servizi ricreativi, cultura e religione

Sezione II: Oggetto

II.1) **Entità dell'appalto**

II.1.1) **Denominazione:**

APPALTO MISTO DI LAVORI E SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER IL "RESTAURO E MESSA IN SICUREZZA DEL COMPLESSO DI PALAZZO PENNE CASA DELL'ARCHITETTURA E DEL DESIGN"

Numero di riferimento: 3611/AP/2023

II.1.2) **Codice CPV principale**

45454100 Lavori di restauro

II.1.3) **Tipo di appalto**

Lavori

II.1.4) **Breve descrizione:**

Proc. 3611/AQ/2023 - APPALTO MISTO DI LAVORI E SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER IL "RESTAURO E MESSA IN SICUREZZA DEL COMPLESSO DI PALAZZO PENNE CASA DELL'ARCHITETTURA E DEL DESIGN"

II.1.5) Valore totale stimato

Valore, IVA esclusa: 12 513 096.61 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti

Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.3) Luogo di esecuzione

Codice NUTS: ITF33 Napoli

Luogo principale di esecuzione:

NAPOLI

II.2.4) Descrizione dell'appalto:

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA, AI SENSI DEGLI ARTT. 59 E 60 DEL D.LGS. N. 50/2016, IN MODALITÀ TELEMATICA, SOPRA SOGLIA COMUNITARIA, PER APPALTO MISTO DI LAVORI E SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER IL "RESTAURO E MESSA IN SICUREZZA DEL COMPLESSO DI PALAZZO PENNE CASA DELL'ARCHITETTURA E DEL DESIGN".

II.2.5) Criteri di aggiudicazione

Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato

Valore, IVA esclusa: 12 513 096.61 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione

Durata in giorni: 730

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti

Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni

Opzioni: no

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

Sezione IV: Procedura

IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura

Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)

L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione

Data: 21/07/2023

Ora locale: 13:00

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4) **Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:**
Italiano

IV.2.6) **Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta**
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) **Modalità di apertura delle offerte**
Data: 24/07/2023
Ora locale: 10:00
Luogo:
Napoli via P. Metastasio 25/29 Sala Gare Regione Campania palazzina 1 P.T.

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1) **Informazioni relative alla rinnovabilità**
Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.3) **Informazioni complementari:**

VI.4) **Procedure di ricorso**

VI.4.1) **Organismo responsabile delle procedure di ricorso**
Denominazione ufficiale: TAR Campania - Napoli
Indirizzo postale: Piazza Municipio, 64
Città: Napoli
Codice postale: 80133
Paese: Italia
Indirizzo Internet: <https://www.giustizia-amministrativa.it/>

VI.4.2) **Organismo responsabile delle procedure di mediazione**
Denominazione ufficiale: TAR CAMPANIA
Indirizzo postale: piazza Municipio 64
Città: NAPOLI
Codice postale: 80100
Paese: Italia
Indirizzo Internet: <http://www.giustizia-amministrativa.it>

VI.4.4) **Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso**
Denominazione ufficiale: TAR Campania - Napoli
Indirizzo postale: Piazza Municipio, 64
Città: Napoli
Codice postale: 80133
Paese: Italia
Indirizzo Internet: <https://www.giustizia-amministrativa.it/>

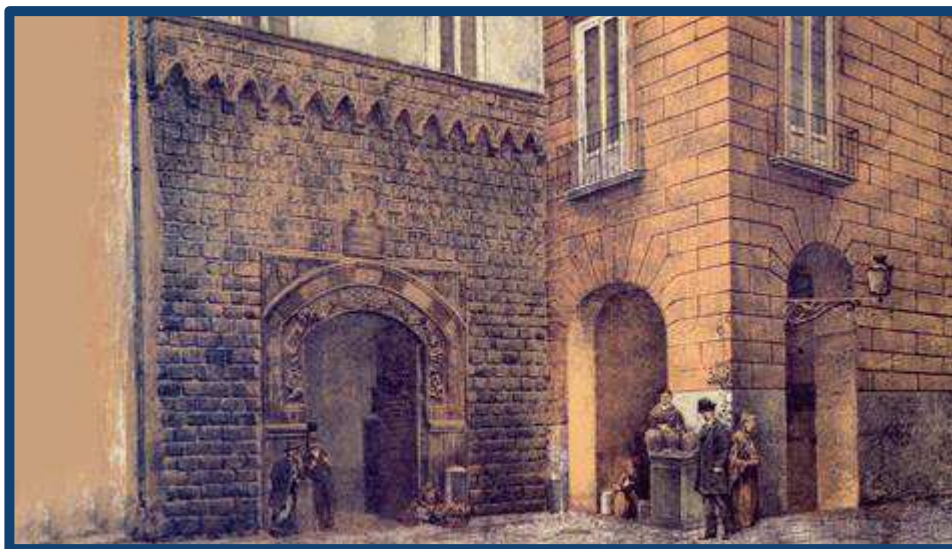
VI.5) **Data di spedizione del presente avviso:**
08/06/2023



Giunta Regionale della Campania

Centrale Acquisti e Procedure di Finanziamento di Progetti relativi ad Infrastrutture

PROC. N.3611/AP/2023



GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA, AI SENSI DEGLI ARTT. 59 E 60 DEL D.LGS. N. 50/2016, IN MODALITÀ TELEMATICA, SOPRA SOGLIA COMUNITARIA, PER APPALTO MISTO DI LAVORI E SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER IL “RESTAURO E MESSA IN SICUREZZA DEL COMPLESSO DI PALAZZO PENNE CASA DELL’ARCHITETTURA E DEL DESIGN”

CIG: 97779256F7

CUP: B61B19001020001

DISCIPLINARE DI GARA

Indice

1.	PREMESSE	2
2.	DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	4
3.	OGGETTO DELL'APPALTO	8
4.	IMPORTO A BASE DI GARA	9
5.	SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA, CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	14
6.	REQUISITI GENERALI E CAUSE DI ESCLUSIONE	16
7.	REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA.....	17
8.	AVVALIMENTO	26
9.	SUBAPPALTO.....	27
10.	PAGAMENTO A FAVORE DELLA ANAC.....	28
11.	GARANZIA PROVVISORIA E IMPEGNO PER GARANZIA DEFINITIVA	28
12.	SOPRALLUOGO	31
13.	REGISTRAZIONE AL SISTEMA FVOE	31
14.	TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.....	32
15.	SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	34
16.	CONTENUTO TELEMATICO DELLA "BUSTA - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"	35
17.	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	43
18.	CONTENUTO TELEMATICO DELLA "BUSTA - OFFERTA TECNICO - ORGANIZZATIVA"	45
19.	CONTENUTO PLICO TELEMATICO "BUSTA - OFFERTA ECONOMICA E TEMPORALE"	47
20.	CALCOLO DEI PUNTEGGI	48
21.	SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA.....	50
22.	COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	51
23.	APERTURA E VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA.....	51
24.	APERTURA E VALUTAZIONE OFFERTA ECONOMICA.....	51
25.	VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	52
26.	AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	52
27.	ACCESSO AGLI ATTI	54
28.	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	54
29.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	55

1. PREMESSE

Il presente Disciplinare di Gara contiene le norme integrative del bando relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e di presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione del presente appalto.

La Regione Campania

- il 16 luglio 2019 ha sottoscritto con il Ministero per i Beni Culturali (MIBAC), il Ministero per il Mezzogiorno, e il Comune di Napoli il "Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) per il Centro Storico di Napoli" che prevede, tra gli altri, investimenti per 90 milioni di euro a valere su risorse FSC 2014/2020 di cui al Piano Operativo (PO) "Cultura e Turismo" 2014-2020 avente il MIBAC come Autorità di Gestione;
- tra gli interventi individuati nell'ambito del CIS è ricompreso il Progetto di "Restauro e messa in sicurezza del Complesso Palazzo Penne - Casa dell'architettura e del Design" con soggetto attuatore la Regione Campania per un investimento che prevede € 10.000.000,00 a valere sulle suddette risorse FSC 2014/2020;
- il "Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) per il Centro Storico di Napoli" mira al recupero e alla riqualificazione del complesso edilizio "Palazzo Penne" con la nuova destinazione d'uso quale "Casa dell'architettura e del Design" coerente con le esigenze del territorio e delle istituzioni;
- ha approvato con il Consiglio Regionale la "Legge per la promozione della qualità dell'architettura" n. 19 del 11/11/2019 con la quale si intende perseguire la qualità dell'architettura attraverso la promozione delle procedure concorsuali, l'utilizzo di pratiche partecipative attive, la predisposizione di dispositivi premiali con forme di incentivi a sostegno dei processi trasformativi; la promozione dell'architettura contemporanea sia per le nuove costruzioni che per gli interventi di restauro architettonico, la riqualificazione edilizia e la rigenerazione urbana; la promozione della conoscenza dell'architettura e dell'urbanistica; la promozione e la diffusione della formazione e della ricerca in campo architettonico; l'incoraggiamento alla partecipazione dei giovani progettisti a concorsi e occasioni progettuali;
- l'investimento "Palazzo Penne" rappresenta il progetto portante della strategia regionale oggetto della summenzionata L.R. n. 19/2019 "Legge per la promozione della qualità dell'architettura"; f) con DGR n. 376 del 13 luglio 2022 la Giunta regionale ha preso atto del finanziamento pari a € 10.000.000,00 per il progetto denominato "Progetto di ristrutturazione "Palazzo Penne" ricompreso nel Progetto integrato di riqualificazione e rigenerazione "Napoli - Centro storico", di cui alla scheda n. 2 del Piano Operativo "Cultura e Turismo" – delibera CIPE n. 10/2018, confluito nel Piano Sviluppo e Coesione del Ministero della cultura, approvato con delibera CIPESS n.7/2021 e s.m.i.;
- con DGR n. 376 del 13 luglio 2022 ha preso atto del finanziamento pari a euro 10.000.000,00 per il progetto denominato "Progetto di ristrutturazione "Palazzo Penne" ricompreso nel Progetto integrato di riqualificazione e rigenerazione "Napoli - Centro storico", di cui alla scheda n. 2 del Piano Operativo "Cultura e Turismo" – delibera CIPE n. 10/2018, confluito nel Piano Sviluppo e Coesione del Ministero della cultura, approvato con delibera CIPESS n.7/2021 e s.m.i.;
- con la stessa DGR 376/2022 sono stati programmati euro 5.400.000,00 a valere sul Programma Operativo Complementare 2014-2020 nell'ambito della linea di azione del POC 2014-2020 "Rigenerazione urbana, politiche per il turismo e cultura" da destinarsi al citato progetto di cui al punto precedente;

Con la presente procedura l'Amministrazione Contraente intende perseguire l'obiettivo di aggiudicazione dell'appalto inerente la **"GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA, AI SENSI DEGLI ARTT. 59 E 60 DEL D.LGS. N. 50/2016, IN MODALITÀ TELEMATICA, SOPRA SOGLIA COMUNITARIA, PER APPALTO MISTO DI LAVORI E SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER IL "RESTAURO E MESSA IN SICUREZZA DEL COMPLESSO DI PALAZZO PENNE CASA DELL'ARCHITETTURA E DEL DESIGN"**.

Con DD n. 42 del 06/04/2023 è stata effettuata l'approvazione degli atti tecnici (capitolati, requisiti di partecipazione, criteri di valutazione delle offerte, schema di contratto) della procedura di che trattasi, il quadro economico, lo schema di contratto da sottoscrivere con gli aggiudicatari.

Con decreto dirigenziale n. 105 del 03/11/2022 si è proceduto a prenotare l'impegno per l'importo complessivo di € 8.000.000,00, di cui € 3.000.000,00 in conto competenza per l'esercizio finanziario 2023, prenotazione n.

6220000314, ed € 5.000.000,00 in conto competenza per l'esercizio finanziario 2024, prenotazione n. 6220000315;

Con decreto dirigenziale n. 10 del 20/02/2023 si è proceduto a prenotare l'impegno per l'importo complessivo di € 2.000.000,00, di cui € 500.000,00 in conto competenza per l'esercizio finanziario 2024, prenotazione n. 6230000023, ed € 1.500.000,00 in conto competenza per l'esercizio finanziario 2025, prenotazione n. 6230000024;

Con decreto dirigenziale n. 32 del 31/03/2023 si è proceduto a prenotare l'impegno per l'importo complessivo di € 5.400.000,00, di cui € 1.620.000,00 in conto competenza e cassa per l'esercizio finanziario 2023, prenotazione n. 6230000071, € 2.970.000,00 in conto competenza per l'esercizio finanziario 2024, prenotazione n. 6230000072, ed € 810.000,00 in conto competenza per l'esercizio finanziario 2025, prenotazione n. 6230000073;

Con DD n. 418 del 06/06/2023 si dispone, in ottemperanza all'articolo 1, co. 17, della Legge n. 190/2012, l'affidamento mediante procedura aperta, ai sensi degli artt. 59 e 60 del d.lgs. N. 50/2016, in modalità telematica, sopra soglia comunitaria e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, il tutto ai sensi degli artt. 58, 60, 95 comma 3, lett. b) e 157 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. cd. "Codice dei contratti pubblici".

La procedura di gara è soggetta alle norme e alle condizioni previste dal Codice e ss.mm.ii., nonché alle previsioni della Legge 11 settembre 2020, n. 120 (di conversione in legge del Decreto Legge, 16 luglio 2020, n. 76, c.d. "Decreto semplificazioni"); della Legge 29 luglio 2021 n. 108 (di conversione in legge del Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77 c.d. Decreto semplificazione); del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii., limitatamente agli articoli ancora vigenti; delle Linee Guida ANAC, con particolare riferimento alle Linee Guida n. 1, recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" (approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 973 del 14 settembre 2016, aggiornate al D. lgs. 56/2017 con Delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018 e nuovamente aggiornate con Delibera del Consiglio dell'Autorità n. 417 del 15 maggio 2019); del Bando tipo ANAC n. 3, approvato con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 723 del 31 luglio 2018; dei regolamenti attuativi a cui fa rinvio il Codice, con particolare riferimento al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 2 dicembre 2016, n. 263, recante *"Regolamento recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti in forma singola e associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione ed idee, ai sensi dell'art. 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"*; del D. lgs. n. 82/20005 e ss.mm.ii., per quanto di specifico interesse; nonché, infine, delle disposizioni di gara e delle altre leggi comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia.

Le disposizioni contenute nei capitolati e nei disciplinari tecnici costituiscono livelli prestazionali minimi, sulla base dei quali possono essere formulate proposte migliorative che verranno valutate in sede di offerta tecnica.

L'affidatario ha l'obbligo di eseguire e ottemperare a tutte le proposte migliorative presentate in sede di gara, senza ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'amministrazione contraente.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 60, 95 comma 3, lett. b) e 157 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. cd. "Codice dei contratti pubblici".

Il valore complessivo dell'Appalto è fissato in **€ 12.513.096,61** (al netto di spese generali, di IVA al 22%)

In caso di eventuali differenti indicazioni letterali o tecniche, le disposizioni del presente disciplinare prevalgono su quelle del Capitolato.

I contenuti delle prestazioni in esame sono meglio specificati nel capitolato tecnico.

La procedura di gara è soggetta alle norme e alle condizioni previste dal Codice e ss.mm.ii., nonché alle previsioni della Legge 11 settembre 2020, n. 120 (di conversione in legge del Decreto Legge, 16 luglio 2020, n. 76, c.d. "Decreto semplificazioni"); della Legge 29 luglio 2021, n. 108 (di conversione in legge del Decreto Legge, 31 maggio 2021, n. 77, c.d. "Decreto semplificazioni Bis"); del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii., limitatamente agli articoli ancora vigenti; delle Linee Guida ANAC.

Il bando di gara è stato:

- trasmesso alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea;
- pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 2, comma 6, del D.M. 2 dicembre 2016 (G.U. 25.01.2017, n. 20);
- pubblicato sul Portale della Centrale Acquisti della Regione Campania all'indirizzo: <https://gare.regione.campania.it/portale/index.php/bandi>;
- pubblicato sul sito istituzionale della Regione Campania;
- pubblicato sul BURC;
- pubblicato su DUE quotidiani nazionali;
- pubblicato su DUE quotidiani locali.

Il luogo di esecuzione dei lavori di cui alla presente procedura di affidamento è la Regione Campania, Città di Napoli [codice NUTS ITF33].

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

1. Bando GUUE;
2. Disciplinare di gara;
3. Capitolato Speciale d'Appalto;
4. Schema di Contratto;
5. Progetto Definitivo;
6. Quadro determinazione del corrispettivo competenze tecniche a base di gara;
7. Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), ex art. 85 del Codice, approvato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016" del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (pubblicato sulla G.U. serie generale n. 170 del 22/07/2016);
8. Attestato di avvenuto sopralluogo;
9. Modello 1 Istanza di partecipazione;
10. Modello 2 Dichiarazioni integrative;
11. Modello 3 Scheda identificativa dell'impresa concorrente;
12. Modello 4 DGUE;
13. Modello 5 Protocollo di legalità;
14. Modello 6 Offerta economica;
15. Modello 7 Offerta temporale;
16. Modello 8 Dichiarazione familiari conviventi;
17. Modello 9 Dichiarazione di avvenuto sopralluogo.

I lavori che verranno realizzati a seguito della progettazione esecutiva per la quale è prevista la redazione del PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento), ai sensi dell'art. 26, del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., non comportano la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI), in quanto non sussiste l'obbligo di cui all'art. 26, del decreto sopra citato.

Il Disciplinare di gara, ad integrazione del Bando, regola le modalità di partecipazione alla procedura di gara e di presentazione delle offerte, la procedura di aggiudicazione e ogni altra informazione utile alla gara

in questione. Le specifiche tecniche sono riportate nel Capitolato speciale di appalto e nei relativi allegati. Le condizioni contrattuali sono riportate nello Schema di contratto.

Per l'espletamento della corrente gara, la Centrale Acquisti, ai sensi dell'art. 58 del Codice, si avvale della propria piattaforma telematica secondo le indicazioni fornite al successivo punto 2.5 del Disciplinare.

La documentazione è reperibile sul portale della Centrale Acquisti della Regione Campania al seguente indirizzo Internet: <https://gare.regione.campania.it/portale/index.php/bandi>.

2.2. Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare esclusivamente attraverso il Portale Gare all'indirizzo: <https://gare.regione.campania.it/portale/index.php/bandi> nell'apposita sezione alla casella Chiarimenti.

Sarà possibile inoltrare richieste di chiarimenti entro e non oltre (10) dieci giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno pertanto fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Le richieste di chiarimenti e/o di informazioni complementari devono essere formulate, esclusivamente, in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima del quesito e del relativo chiarimento all'indirizzo internet sopra indicato nella sezione "Chiarimenti"

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della piattaforma e il sito istituzionale.

La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.

Non verranno presi in considerazione quesiti generici, non pertinenti, caratterizzati da assoluta incertezza sulla provenienza, aventi carattere interpretativo delle norme vigenti.

Le risposte ai chiarimenti/quesiti si intenderanno conosciute e accettate dai concorrenti dal momento della loro pubblicazione sul Portale.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici e non verrà fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3. Comunicazioni

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art.76, comma 5, del Codice.

Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate tramite il portale delle gare. Pertanto, è onere degli operatori economici verificare il portale delle gare fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte e durante tutto l'espletamento della gara.

Ad eccezione di quelle rese sul portale delle gare in forma pubblica, le restanti comunicazioni saranno visibili accedendo alla propria area privata, previo avviso all'indirizzo PEC oppure, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, all'indirizzo di posta elettronica che i concorrenti sono tenuti ad indicare in sede di registrazione al portale

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente, la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

2.4. Dotazione tecnico-informativa per la partecipazione alla gara

Piattaforma telematica di negoziazione

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno che abroga la direttiva 1999/93/CE (di seguito per brevità Regolamento eIDAS – electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo 82/2005 del 7 marzo 2005 Codice dell'Amministrazione Digitale, del decreto legislativo 50/2016 e ss.mm.ii. e degli atti attuativi (di seguito per brevità Codice), nonché del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 148/2021 del 12 agosto 2021 Regolamento recante modalità di digitalizzazione delle procedure dei contratti pubblici, da adottare ai sensi dell'articolo 44 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, e delle linee guida dell'AGID Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici di maggio 2021.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel presente disciplinare di gara nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'art.1176, comma 2 del Codice Civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'art. 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'art. 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione di partecipazione;
- gratuità, si precisa che nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della piattaforma.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per la perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardo nell'inserimento di dati e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme a quanto di seguito indicato nel presente Disciplinare.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovute alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la Stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale alla seguente pagina: <http://www.regione.campania.it>, dove sono accessibili i documenti di gara, nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La Stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

L'operatore economico, interessato a partecipare alla presente gara telematica, può consultare preliminarmente le seguenti sezioni del portale delle gare:

- **sezione “Normativa e Manuali”, in cui potrà reperire, in particolare, il Manuale “Istruzioni per la registrazione degli operatori economici al Portale della Regione Campania” e le “Linee Guida sulla Presentazione dell'Offerta”;**
- **sezione “FAQ”.**

La Piattaforma <https://pgt.regione.campania.it/portale>, disponibile all'indirizzo www.regione.campania.it è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza di presentazione delle offerte, di seguito indicata.

Dotazioni tecniche

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spese e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente Disciplinare di gara e nel documento “Istruzioni per la registrazione degli operatori economici al Portale della Regione Campania” e le “Linee Guida sulla Presentazione dell'Offerta”; presente nella sezione “Normativa e Manuali”

In ogni caso è indispensabile:

Disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma come specificato nella sezione “Requisiti Minimi” del portale delle gare;

- a. disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID)** di cui all'art. 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- b. di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) valido;**
- c. avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:**
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'art. 29 del decreto legislativo n. 82/2005);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/2014;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/2014 ed è qualificato in uno Stato membro;
 - il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione europea, in possesso dei requisiti di cui al Regolamento n. 910/2014;
 - il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forma di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

Identificazione

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma e procedere alla registrazione al Portale, in conformità alle indicazioni reperibili all'indirizzo <https://pgt.regione.campania.it> sezione “Registrazione Operatori Economici”.

Per poter partecipare alla gara, l'Operatore Economico deve essere registrato al portale delle gare e disporre, pertanto, della terna di valori (codice d'accesso, nome utente e password) necessaria per l'accesso all'area privata e per l'utilizzo delle funzionalità del portale medesimo.

Salvo che non risulti già in possesso delle credenziali d'accesso in virtù di una precedente registrazione, l'Operatore Economico deve effettuare la registrazione al portale delle gare mediante l'apposito link “Registrati” presente in homepage, per ottenere le tre credenziali d'accesso che gli saranno recapitate - entro le successive

6 (sei) ore - all'indirizzo PEC oppure, solo per gli operatori economici aventi sede in altri Stati membri, di posta elettronica indicato.

Si raccomanda di effettuare la registrazione almeno 48 (quarantotto) ore prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte, al fine di ottenere in tempo utile le suddette tre credenziali di accesso.

Pertanto, l'accesso al portale va fatta in modo anticipato rispetto alla scadenza dei termini di partecipazione all'avviso. È rischio esclusivo del partecipante effettuare la registrazione, o, parimenti, il caricamento di file o allegati in prossimità di scadenza. Il portale non accetta istanze pervenute fuori termine. La mancata ricezione della terna di valori, che consente l'accesso al portale va fatta in modo anticipato rispetto alla scadenza dei termini di partecipazione all'Avviso. È rischio esclusivo del partecipante, effettuare la registrazione o, parimenti, il caricamento di file o allegati in prossimità di scadenza. Il portale non accetterà istanze pervenute fuori termine.

In caso di smarrimento, è sempre possibile recuperare le citate credenziali attraverso le apposite funzioni "Hai dimenticato Codice di Accesso e Nome Utente?" e/o "Hai dimenticato la password?" presenti sulla home page della Piattaforma.

Il codice d'accesso ed il nome utente attribuiti dal sistema sono immutabili; la password invece può essere modificata in qualunque momento tramite l'apposito link "opzioni". La lunghezza massima della password è di 12 caratteri. È possibile ricevere assistenza in merito all'attività di registrazione chiamando il Numero Verde 800 098 759, dal lunedì al venerdì, dalle ore 09.00 alle 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00 o inviare una e-mail a: helpdesk@afsoluzioni.it

Il concorrente è tenuto a custodire diligentemente, assumendo tutte le opportune cautele, il proprio "codice di accesso" e "nome utente", a mezzo dei quali verrà identificato, e la propria password, senza comunicarla o diffonderla a terzi o consentire, comunque, che terzi possano entrarne in possesso. L'utilizzo degli identificativi per la partecipazione alla gara on-line è consentito unicamente ai soggetti che abbiano il potere di rappresentare il concorrente.

Tutte le comunicazioni inerenti alla presente procedura di gara avverranno tramite il Portale e saranno visibili accedendo alla propria area privata previo avviso all'indirizzo di posta elettronica certificata dei legali rappresentanti delle imprese concorrenti. In caso contrario la Stazione Appaltante non sarà responsabile per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

Ai sensi dell'articolo 29, co. 1 e 2, del Codice, tutti gli atti relativi alla presente procedura sono stati pubblicati sul portale del committente all'indirizzo <https://pgt.regione.campania.it/portale/>

3. OGGETTO DELL'APPALTO

Ai sensi dell'articolo 1 del Codice dei contratti pubblici, l'oggetto dell'appalto consiste nell'affidamento della progettazione esecutiva e nella esecuzione dei lavori per la realizzazione dell'intervento denominato "RESTAURO E MESSA IN SICUREZZA DEL COMPLESSO DI PALAZZO PENNE CASA DELL'ARCHITETTURA E DEL DESIGN"

Il progetto Definitivo è stato validato in data 25.01.2023 ed approvato con DD n. 42 del 06.04.2023.

Sono a carico dell'appaltatore gli oneri tecnici ed economici per l'ottenimento di tutti i pareri, permessi ed autorizzazioni necessari in seguito a valle della progettazione esecutiva dell'intervento

Sono compresi nell'appalto:

- a. tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal Capitolato speciale di appalto (CSA), con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto definitivo posto a base di gara e dal successivo progetto esecutivo, redatto a cura dell'affidatario, con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi, dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza;
- b. la redazione a cura dell'appaltatore, prima dell'esecuzione di cui alla lettera a), del progetto esecutivo nel rispetto degli articoli da 33 a 43 del D.P.R. 207/2010, in conformità al progetto definitivo posto a base di gara, da validare ed approvare da parte della Stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori;

- c. i miglioramenti e le previsioni migliorative e aggiuntive contenute nell'offerta tecnica presentata dall'appaltatore e recepite dalla Stazione appaltante, senza ulteriori oneri a carico di quest'ultima;
- d. l'acquisizione di tutti i pareri, nulla osta, permessi ed autorizzazioni necessari per la realizzazione dell'intervento così come configurato all'esito della progettazione esecutiva del medesimo;
- e. la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori sono sempre e comunque effettuate secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del Codice civile;

Il Codice identificativo della gara (**CIG**) relativo all'intervento è il seguente: **97779256F7**

Il Codice Unico di Progetto (**CUP**) dell'intervento è il seguente: **B61B19001020001**

4. IMPORTO A BASE DI GARA

L'importo dell'appalto posto a base dell'affidamento è definito dalla seguente tabella:

a1	Importo Lavori corpo	11.657.137,34 €
a2	Importo lavori a misura/liste in economia	250.000,00 €
a3	Importo Oneri per la sicurezza Esterni	342.804,97 €
a4	Sommano Lavori a corpo, a misura/liste in economia e Oneri Sicurezza	12.249.942,31 €
a5	Compensi professionali progettazione esecutiva	263.154,30 €
a6	Importo di appalto	12.513.096,61 €
a7	Importo soggetto a ribasso (a1+a5)	11.920.291,64 €

L'importo contrattuale sarà costituito dalla somma degli importi:

- lavori a corpo e servizio di progettazione al netto del ribasso percentuale unico offerto dall'appaltatore in sede di gara sulla somma dei medesimi importi;
- lavori a misura ovvero in economia
- Costi per la sicurezza.

Ai fini della determinazione degli importi di appalto:

- sono soggetti a ribasso esclusivamente l'importo dei lavori a corpo e del servizio di progettazione esecutiva;
- non sono soggetti a ribasso gli importi per i lavori in economia/a misura e gli oneri per la sicurezza esterni.

L'importo del corrispettivo per la progettazione esecutiva, riportato nella tabella 1 di cui al comma 1, è stato determinato dalla Stazione appaltante sulla base dei criteri di cui al D.M. n. 17/06/2016.

I lavori sono riconducibili alla categoria prevalente di opere OG 2 secondo il dettaglio che fa seguito. Attesa la particolarità degli interventi **è prevista una opzione di ulteriore affidamento, ai sensi dell'art. 63, comma 5 del d.lgs. 50/2016, al medesimo operatore aggiudicatario dell'appalto**, di lavori analoghi e complementari, da effettuare sul medesimo complesso edilizio, **per un ulteriore importo pari al 30% dell'importo di affidamento**. Il valore dei lavori aggiuntivi eventualmente affidabili al medesimo operatore viene computato per la determinazione del valore globale dell'appalto ai fini dell'applicazione delle soglie di

cui all'articolo 35, comma 1 e dell'indicazione della classifica per le singole categorie che pertanto viene calcolata come da tabella di seguito:

CATEGORIE SOA		Importo base	class.	Importo incrementato	class.
OG 2	Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela	€ 10.302.522,62	VI	€ 13.393.279,41	VII
OG11	Impianti Tecnologici	€ 1.947.419,69	IV	€ 2.531.645,60	IV
Totali		€ 12.249.942,31		€ 15.924.925,00	

Ne deriva la seguente tabella riepilogativa per la qualificazione di gara:

CATEGORIE ALLEGATO "A" D.P.R. 207/2010		IMPORTO	CLASSIFICA	Prevalente o scorporabile	qualif. Obblig	Subappaltabile (nei limiti di legge)
OG 2	Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela	€ 13.393.279,41	VII	Prevalente	Si	Si
OG11	Impianti Tecnologici	€ 2.531.645,60	IV	Scorporabile	Si	Si
TOTALE		€ 15.924.925,00				

L'eventuale opzione di affidamento lavori analoghi e complementari, da effettuare sul medesimo complesso edilizio, per un ulteriore importo massimo pari al 30%, verrà esercitata su motivata richiesta del Responsabile del Procedimento ai medesimi patti e condizioni del contratto di appalto, mediante progetto predisposto a cura della stazione appaltante, con l'applicazione dei medesimi prezzi di gara e del medesimo ribasso economico offerto e secondo le tempistiche che verranno calcolate proporzionalmente rispetto agli importi e tempi già previsti nel contratto di appalto, tenuto conto pertanto dei ribassi, a meno di diverse indicazioni del progetto appositamente predisposto.

I Servizi Tecnici oggetto della prestazione sono classificati come di seguito specificato:

L'attività di Progettazione Esecutiva, come sopra descritta, afferisce ad opere riconducibili alle seguenti classi/categorie, identificate secondo quanto riportato nella Tabella Z del D.M. 17 giugno 2016, contenente l'“Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24, co. 8, del Codice dei Contratti”, e indicate nella tabella di seguito riportata.

Categoria	ID opere	L.143/49	Comp.	Identificazione delle opere	Importo stimato Interventi	Importo stimato Servizio + 15% spese
EDILIZIA	E.22	I/e	1,55	Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004, oppure di particolare importanza.	€ 6.287.177,56	
STRUTTURE SPECIALI	S.06	I/g IX/c	1,15	Opere strutturali di notevole importanza costruttiva e richiedenti calcolazioni particolari - Verifiche strutturali relative - Strutture con metodologie normative che richiedono modellazione particolare: edifici alti con necessità di valutazioni di secondo ordine.	€ 3.973.580,52	
IMPIANTI	IA.01	III/a	0,85	Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari - Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell'aria compressa	€ 234.458,74	
IMPIANTI	IA.02	III/b	0,85	Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione e fluidi - Impianto solare termico.	€ 740.518,28	
IMPIANTI	IA.04	III/c	1,30	Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di sicurezza, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni complessi - cablaggi strutturati - impianti in fibra ottica - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo complesso.	€ 1.014.207,21	
TOTALI					€ 12.249.942,31	€ 263.154,30

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 23, co. 3, e 216, co. 4, del Codice dei Contratti, i contenuti del progetto esecutivo sono fissati dagli articoli 33 a 43 del Regolamento, nonché dagli atti allegati al presente Disciplinare. L'attività di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione dovrà essere svolta in conformità a quanto previsto all'articolo 91 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. nonché agli atti allegati al presente Disciplinare.

L'elenco dettagliato delle prestazioni tecniche e dei relativi corrispettivi è riportato nell'Allegato **“Quadro determinazione del corrispettivo competenze tecniche a base di gara”**. **L'importo è stato calcolato con riferimento alla categoria prevalente E.22 con applicazione di una percentuale per spese pari al 15%**

Il pagamento del corrispettivo delle prestazioni oggetto dell'appalto sarà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal D.Lgs 9 ottobre 2002, n. 231. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della Legge 13 agosto 2010, n.136.

Il contratto sarà stipulato per un importo complessivo pari all'importo per il servizio offerto in sede di gara, su cui si calcolerà la quota oneri previdenziali (se dovuti) e l'IVA di legge che saranno corrisposti dalla stazione appaltante.

Il suddetto importo è da intendersi onnicomprensivo, con esclusione della sola IVA e degli oneri previdenziali, e remunerativo di ogni attività e in nessun caso potranno essere addebitati alla Stazione appaltante oneri aggiuntivi o rimborsi di spese sostenute nello svolgimento del servizio.

Ai sensi del DM 312/2021, che modifica il precedente DM 560/2017, l'aggiudicatario dovrà essere in grado di ottemperare al servizio di cui al presente affidamento per restituire il progetto in modalità BIM.

A tal fine, per la partecipazione alla presente procedura, il concorrente deve garantire il possesso di tali strumenti informatici e la presenza di personale tecnico adeguatamente formato a tali elaborazioni.

L'aggiudicatario dovrà collaborare con i responsabili tecnici del Committente e con il Responsabile del procedimento che provvederà a fornire gli indirizzi generali, le indicazioni specifiche, nonché a verificare e controllare l'attività oggetto di affidamento.

4.1. Modalità di stipulazione del contratto

Il contratto è stipulato “a corpo” ai sensi dell'articolo 43, comma 6 del D.P.R. 207/2010 per la categorie lavori oltre alla categoria sicurezza, mentre per la categoria lavori a misura /in economia il contratto è da stipularsi a misura riservandosi l'amministrazione, a proprio insindacabile giudizio, di ordinare l'effettiva progettazione ed esecuzione di lavorazioni al momento non rilevabili (ai sensi dell'art 147 comma 5 del Dlgs 50/2016). La mancata progettazione ed esecuzione delle già menzionate lavorazioni a misura non dà diritto all'appaltatore ad alcun riconoscimento o indennizzo di sorta;

L'importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile per la parte a corpo, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.

Il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione, per cui il computo metrico estimativo, posto a base di gara ai soli fini di agevolare lo studio dell'intervento, non ha valore negoziale. L'Elenco prezzi unitari contrattuali è definito secondo le disposizioni dell'art. 24 del Disciplinare di gara.

I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, se ammissibili ed ordinate o autorizzate, da contabilizzare a misura.

I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell'articolo **Art. 4**. I vincoli negoziali di natura economica sono indipendenti dal contenuto dell'offerta tecnica presentata dall'appaltatore e restano invariati anche dopo il recepimento di quest'ultima da parte della Stazione appaltante.

Il contratto è stipulato, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice.

L'importo del contratto a corpo, come precedentemente specificato, resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori, fatto salvo la specifica disciplina normativa secondo DM 50/2022 e s.mm.ii. A tal proposito, avendo visionato la documentazione e preso atto dei luoghi, con la presentazione dell'offerta si intendono verificate ed accettate da parte dell'Esecutore tutte le quantità delle lavorazioni che concorrono alla formulazione dell'intero prezzo dell'appalto fisso ed invariabile, per dare l'esecuzione secondo tutte le configurazioni del progetto e le finalità dello stesso.

Nel corrispettivo per l'esecuzione del lavoro a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

Il ribasso percentuale complessivo offerto dall'aggiudicatario in sede di gara, applicato alla porzione dell'importo totale dell'appalto assoggettabile a ribasso d'asta, si intende incluso nella definizione dei prezzi unitari definiti dall'Appaltatore e riportati nell'elenco prezzi.

I prezzi contrattuali sono vincolanti esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

4.2. Termini per l'ultimazione dei lavori

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in **giorni 730 (settecentotrenta giorni)** naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Il tempo di ultimazione dei lavori va ridotto (se applicabile) in base al ribasso offerto dall'aggiudicatario in sede di gara.

Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali oltre che del normale andamento stagionale sfavorevole.

L'Esecutore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

Fuori dai casi di cui agli articoli 16 e 17 del Capitolato speciale d'appalto, il termine può essere sospeso, una o più volte a discrezione della D.L., per un tempo complessivo non superiore a 255 giorni, con ripresa della decorrenza dei termini per l'esecuzione dopo la redazione del verbale di ripresa dei lavori. Per l'indicato periodo massimo di sospensione di 255 giorni, disposta una o più volte, l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun risarcimento, indennizzo o incremento del corrispettivo contrattuale, per nessuna causa o ragione.

4.3. Modifiche del contratto durante il periodo di efficacia

Si applicano le disposizioni dell'art. 106 e 149 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e del D.M. 49/2018.

Le modifiche, nonché le varianti, devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dalla stazione appaltante. Sono ammesse modifiche e/o varianti nei seguenti casi:

- a. le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, siano state previste nei documenti di gara iniziali ai sensi del comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Esse non possono apportare modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto. Le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione sono valutate, sulla base dei prezzi di cui all'articolo 23, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà.
- b. ai sensi del comma 1, lettera c) art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., salvo quanto previsto dal comma 7, art. 106 del D.Lgs. 50/2016, ove siano soddisfatte tutte le condizioni previste, le varianti in corso d'opera possono essere apportate qualora:

- la necessità di modifica è determinata da circostanze imprevedute e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
 - la modifica non altera la natura generale del contratto.
- c. ai sensi del comma 1, lettera d) art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nel caso in cui un nuovo contraente sostituisca quello a cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l'appalto a causa di una delle seguenti circostanze:
- una clausola di revisione inequivocabile in conformità alle disposizioni di cui alla lettera a) del Codice;
 - all'aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o per contratto, anche a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizioni o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purchè ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del presente codice;
 - nel caso in cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore si assuma gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori.
- d. ai sensi del comma 1, lettera e) art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nel caso in cui le modifiche non siano sostanziali ai sensi del comma 4 art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. In particolare: non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al cinque per cento delle categorie omogenee di lavori dell'appalto, come individuate nella tabella di cui all'Art. 23 del presente capitolato e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato.
- e. Ai sensi del comma 2 art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ferma restando la responsabilità dei progettisti esterni, i contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto dal comma 1 art. 106, anche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, senza necessità di una nuova procedura a norma del codice, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:
- le soglie fissate all'art. 35 del Codice;
 - il quindici per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia, la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche.
- f. l'Appaltatore è tenuto ad eseguire eventuali opere aggiuntive che verranno individuate, contabilizzate e affidate con l'applicazione della normativa vigente in materia a giudizio insindacabile della Stazione appaltante e nel rispetto del presente Capitolato.
- g. è ammessa la fattispecie di variante migliorativa, proposta dall'esecutore, che comporti una diminuzione dell'importo dei lavori, ai sensi del comma 8 art. 8 del D.M. n. 49/2018. I prezzi contrattuali sono vincolanti esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA, CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

5.1. Soggetti ammessi

Sono ammessi a partecipare, purché in possesso dei requisiti indicati nel presente documento, tutti i soggetti indicati nell'articolo 45, co. 2, del Codice dei Contratti e, precisamente:

- a. gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- b. i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della L. 25 giugno 1909, n. 422, e del D.Lgs. del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla L. 8 agosto 1985, n. 443;
- c. i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615 ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
- d. i R.T.I. costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti, ovvero i R.T.I. non ancora costituiti (in tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il R.T.I. e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti);
- e. i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile ovvero i consorzi ordinari non ancora costituiti (in tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il consorzio ordinario e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti);
- f. le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 aprile 2009, n. 33;
- g. i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (di seguito, "G.E.I.E."), ai sensi del D.Lgs. 23 luglio 1991, n. 240.

In conformità a quanto stabilito dalla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, sezione X, 11 giugno 2020, C-219/19, sono altresì ammessi a partecipare enti senza scopo di lucro, abilitati in forza del diritto nazionale ad offrire i servizi oggetto dell'appalto.

Si precisa che l'operatore economico potrà alternativamente:

1. qualora sia in possesso dell'attestazione di qualificazione per progettazione e costruzione, rilasciata da organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzato, in corso di validità, nonché dei requisiti indicati nei paragrafi che seguono, relativi sia ai Lavori che ai Servizi tecnici (questi ultimi posseduti dallo staff di progettazione interno dell'impresa), presentare offerta per sé ed effettuare direttamente la progettazione esecutiva;
2. qualora non sia in possesso dei requisiti per la progettazione di cui al punto 1 che precede, presentare offerta indicando i Progettisti indicati, scelti tra i soggetti di cui all'articolo 46 del Codice dei Contratti, che siano in possesso dei requisiti per i Servizi tecnici di cui ai paragrafi che seguono. Con riferimento ai Progettisti indicati, si evidenzia che, non rientrando nella figura del concorrente né in quella di operatore economico, ne è ammessa la sostituzione in caso di carenza dei requisiti richiesti nel presente documento ai sensi degli articoli 80 e 83 del Codice dei Contratti. Non è necessario costituire un raggruppamento con detti soggetti né tali soggetti devono costituire un raggruppamento tra di loro. **Il medesimo**

Progettista Indicato non potrà essere indicato da due o più concorrenti, pena l'esclusione di entrambi.

Ai sensi dell'articolo 48, co. 7, del Codice dei Contratti, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare in più di un Raggruppamento Temporaneo di operatori economici (di seguito, "R.T."). o di un consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora abbia partecipato in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

Ai sensi del medesimo articolo 48, co. 7, del Codice dei Contratti, i consorzi stabili sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, ove non concorrano in proprio, facendo ricorso alla propria struttura, per quali consorziati il consorzio concorre; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio, è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; ai consorziati indicati quali esecutori è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla procedura; in caso di violazione sono esclusi sia il consorzio sia il consorziato. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

I R.T. (costituiti e costituendi) e i consorzi ordinari (costituiti e costituendi) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete e i G.E.I.E. dovranno indicare la mandataria e le mandanti, specificando, ai sensi dell'articolo 48, co. 4, del Codice dei Contratti, le parti delle prestazioni e le relative percentuali che saranno eseguite dai singoli componenti il R.T., il consorzio ordinario, le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete o il G.E.I.E.

Ai sensi dell'articolo **48, co. 9 e 10**, del Codice dei Contratti, è vietata, a pena di esclusione, qualsiasi modificazione alla composizione soggettiva dei R.T. e dei consorzi ordinari rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, salvo quanto disposto dall'articolo 48, co. 17, 18 e 19, del Codice dei Contratti.

In ogni caso si applica l'articolo 48 del Codice dei Contratti.

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 110 del Codice dei Contratti e dell'articolo 186-bis, co. 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267:

- l'impresa che ha depositato la domanda di cui all'articolo 161, co. 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, fino al deposito del decreto previsto dall'articolo 163 del predetto R.D., per partecipare alla presente procedura deve necessariamente avvalersi dei requisiti di un altro soggetto ed essere autorizzata dal Tribunale competente;
- l'impresa ammessa al concordato preventivo, successivamente al deposito del decreto di apertura, per partecipare non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto ma deve essere sempre autorizzata dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato.

In entrambi i casi l'impresa può concorrere anche riunita in R.T. purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al R.T. non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

5.2. È ammessa la partecipazione dei raggruppamenti temporanei, anche se non ancora costituiti.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

In alternativa i consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lettera c) del Codice possono eseguire la prestazione con la propria struttura.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione dell'appalto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45 comma 2, lettera b) è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare,

in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio che la consorziata; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale.

Le aggregazioni di retisti aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2, lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5.3. Prescrizioni relative ai soggetti riuniti o da riunirsi (ATI, consorzi e GEIE):

Per i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti trova applicazione l'art. 48 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.

- In caso di RTI o Consorzio ordinario o GEIE o aggregazione di imprese di rete di tipo orizzontale è richiesto in capo al raggruppamento di raggiungere globalmente il requisito
- In caso di RTI o Consorzio ordinario o GEIE o aggregazione di imprese di rete di tipo verticale il requisito di cui al presente disciplinare deve essere posseduto dall'impresa che esegue la prestazione prevalente, mentre le prestazioni secondarie devono essere soddisfatte dalle Mandanti esecutrici.

6. REQUISITI GENERALI E CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono esclusi dalla gara gli operatori per i quali:

- Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b)

e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.

- sussistono divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera i), del Codice.
- Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.
- Gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.
- Che, avendo sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list" di cui al Decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 siano in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del D.L. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in L. 122/2010) oppure abbiano presentato la domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.M. 14 dicembre 2010;
- La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità di cui all'art. 2 del Disciplinare costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della Legge 6 novembre 2012, n. 190.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

L'operatore economico dovrà:

1. essere in possesso dei requisiti di partecipazione di ordine generale;
2. essere in possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale;
3. essere in possesso dei requisiti di partecipazione dei R.T.I., dei consorzi ordinari, di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, di consorzi tra imprese artigiane e di G.E.I.E. (se del caso).

In sede di gara, l'operatore economico dovrà dichiarare, altresì, il possesso dei citati requisiti, mediante la presentazione del Documento di Gara Unico Europeo (di seguito, "DGUE"), come meglio specificato nel prosieguo del presente documento, utilizzando il rispettivo Modello sub Allegato 4 al presente Disciplinare.

La Regione Campania può, altresì, chiedere agli operatori economici, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura medesima.

In ogni caso, la Regione Campania richiederà all'aggiudicatario di presentare documenti complementari aggiornati. La Regione Campania può invitare gli operatori economici a integrare i certificati richiesti.

Il possesso dei requisiti richiesti sarà verificato dalla stazione appaltante attraverso il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE), in vigore dal 9 novembre 2022 e **nella Busta A "Documentazione Amministrativa"** ad eccezione delle verifiche concernenti le irregolarità fiscali non definitivamente accertate per le quali sarà interpellata direttamente l'Agenzia delle Entrate.

Ai sensi dell'articolo 80, co. 12, del Codice dei Contratti, in caso di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la Regione Campania ne darà segnalazione all'ANAC, che, se ritiene che le dichiarazioni o la documentazione siano state rese con dolo o colpa grave, in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della

falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione dell'operatore economico nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del co. 1, del medesimo articolo 80 del Codice dei Contratti, fino a due anni, decorsi i quali l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

7.1. Requisiti di idoneità professionale per i Lavori

A pena di esclusione, l'operatore economico dovrà possedere i sottoindicati requisiti:

- a. per tutte le tipologie di società e per i consorzi, l'iscrizione nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (C.C.I.A.A.) della Provincia in cui questi ha sede e conseguente stato di "attività" dell'impresa (ovvero, requisito dello svolgimento in concreto dell'attività aziendale), da cui risulti che l'esercizio di detta attività è coerente con la prestazione che si intende eseguire ed oggetto della presente procedura di gara (nel caso in cui l'operatore economico non sia soggetto all'obbligo dell'iscrizione nel Registro delle imprese, dovrà indicarne la motivazione e dichiarare la compatibilità dell'oggetto sociale allo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente appalto, nonché il conseguente stato di "attività" dell'impresa, ovvero, requisito dello svolgimento in concreto dell'attività aziendale);

Costituiscono requisiti di idoneità:

- a) iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
- b) Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015;
- c) Possesso di valutazione di conformità delle proprie misure di gestione ambientale alla norma UNI EN ISO 14001:2015;
- d) Possesso di valutazione di conformità delle proprie misure di gestione di salute e sicurezza in conformità alla norma OHSAS 18001.

Per il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 è richiesta l'iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del D.Lgs. 50/2016. Il presente requisito va dichiarato compilando il DGUE parte IV sez. A n. 1).

Per la comprova del requisito, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

L'iscrizione deve essere posseduta da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppende, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica;
- c. ciascun subappaltatore;
- d. ciascuna impresa ausiliaria.

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

7.2. Requisiti di idoneità professionale per i Servizi tecnici (progettazione esecutiva)

A pena di esclusione, l'operatore economico dovrà essere in possesso:

- a. dei requisiti di cui all'art. 1 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 263/2016, se professionisti, singoli o associati nelle forme di legge;
- b. dei requisiti di cui all'art. 2 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 263/2016, se società di professionisti;
- c. dei requisiti di cui all'art. 3 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 263/2016, se società di ingegneria;
- d. dei requisiti di cui all'art. 4 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 263/2016, se costituiti in Raggruppamento temporaneo. Inoltre, i Raggruppamenti temporanei devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista. I requisiti del giovane non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti per la partecipazione alla presente procedura di gara;
- e. dei requisiti di cui all'art. 4, lett. c), del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 263/2016, se prestatori di servizi di ingegneria e architettura, ai sensi della lett. d), comma 1, art. 46 del Codice;
- f. dei requisiti di cui all'art. 5 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 263/2016, se consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e dei GEIE; con la precisazione che nel caso di consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista devono essere formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura;
- g. dell'iscrizione nel registro delle Imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara, per tutte le tipologie di società e per i consorzi.

Inoltre, pena l'esclusione dalla procedura, il concorrente deve essere in possesso, all'atto della presentazione della Domanda di partecipazione e per tutta la durata della procedura, di:

- Iscrizione nel registro delle imprese presso la CCIAA per il ramo di attività corrispondente al servizio oggetto dell'appalto, ovvero nel registro commerciale dello stato di residenza per gli operatori economici non aventi sede in Italia.
- Iscrizione ai rispettivi albi professionali dei soggetti personalmente responsabili delle prestazioni oggetto di affidamento.

7.3. Requisiti del Gruppo di Lavoro

Per il/i professionista/i che espleta/no l'incarico oggetto dell'appalto

- a. Iscrizione negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili, che devono essere nominativamente indicati dall'operatore economico in sede di presentazione del DGUE, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata, secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito, inserendo la relativa documentazione dimostrativa; oppure, se professionista, presentare iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Il concorrente indica, nella dichiarazione da rendere preferibilmente tramite la compilazione del Modello 3 - Scheda identificativa dell'impresa concorrente, il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi dell'iscrizione all'Albo del/i professionista/i incaricato/i.

Tra i componenti del gruppo di lavoro dovranno essere presenti le professionalità minime inderogabili di seguito indicate nelle tabelle sottostanti:

Servizio di progettazione Esecutiva unità minime (7 unità)

RUOLO	REQUISITI	N.
Coordinatore della progettazione e Responsabile della integrazione delle prestazioni specialistiche	Architetto o ingegnere con funzione di Coordinatore del Gruppo di Progettazione e Responsabile della integrazione delle prestazioni specialistiche, con anzianità professionale superiore a 10 anni ;	1
Responsabile della progettazione architettonica e restauro per la categoria EDILIZIA: E.22 Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti	Laurea magistrale o quinquennale in architettura abilitazione all'esercizio della professione da almeno 10 anni ed iscrizione al relativo Ordine Professionale	1
Responsabile della progettazione per la categoria STRUTTURE: S.06 Opere strutturali di notevole importanza costruttiva e richiedenti calcolazioni particolari - Verifiche strutturali relative - Strutture con metodologie normative che richiedono modellazione particolare: edifici alti con necessità di valutazioni di secondo ordine.	Laurea magistrale o quinquennale in ingegneria civile, abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione al relativo Ordine Professionale da almeno 10 anni	1
Responsabile della progettazione per la categoria IMPIANTI: IA.02 Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di sicurezza, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni complessi - ecc.	Laurea magistrale o quinquennale in ingegneria abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione al relativo Ordine Professionale da almeno 10 anni	1
Responsabile della progettazione per la categoria IMPIANTI: IA.04 Micro Centrali idroelettriche-Impianti termoelettrici-Impianti della elettrometallurgia di tipo complesso	Laurea magistrale o quinquennale in ingegneria abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione al relativo Ordine Professionale da almeno 10 anni	1
Responsabile della progettazione in modalità BIM	Laurea magistrale o quinquennale in architettura o ingegneria abilitazione all'esercizio della professione da almeno 5 anni ed iscrizione al relativo Ordine Professionale	1
Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione nei cantieri temporanei e mobili (D.L.gs. 81/2008)	È richiesta l'attestazione di cui all'articolo 98, co. 2, del D.Lgs. 81/08	1
Tecnico Prevenzione Incendi	È richiesto il possesso dei requisiti previsti dal DM Ministero dell'interno 07/08/2012 e Circolare n. 7213 del 25/05/2012 del Ministero dell'interno e regolare iscrizione negli elenchi di cui all'art.16 del D.lgs.139/2006	1
Archeologo	È richiesto il possesso dei requisiti previsti dagli articoli 4, 5 e 6 del DM 20 marzo 2009, n. 60 e della regolare iscrizione nell'Elenco Nazionale del MiBACT ai sensi del comma 2 dell'art. 25 del D. Lgs. 50/2016	1
Geologo	È richiesta diploma di laurea in scienze geologiche (vecchio ordinamento) oppure Laurea Specialistica o magistrale in scienze geologiche e scienze geologiche/scienze e tecnologie geologiche, abilitazione professionale e iscrizione all'albo professionale da almeno 5 anni	1
Giovane professionista	Laurea magistrale o quinquennale in Architettura o Ingegneria Civile e Ambientale o equipollenti abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione al relativo Ordine Professionale da meno di 5 anni	1

Non è possibile indicare uno stesso soggetto quale responsabile contemporaneamente di più prestazioni; è possibile indicare, per una stessa prestazione, più soggetti responsabili; non è possibile individuare quale coordinatore del gruppo uno dei responsabili di singole attività.

La Regione Campania chiederà all'operatore economico la sostituzione di uno di tali soggetti nel caso di carenza o perdita sopravvenuta dei requisiti di idoneità professionale indicati nel presente articolo e dei requisiti di moralità.

In caso di mancata sostituzione del componente entro il termine indicato dalla Regione Campania, non si procederà alla conclusione del contratto di appalto con l'operatore economico anzidetto, o, nel caso in cui il contratto di appalto sia già stato stipulato, quest'ultimo sarà risolto di diritto.

Previo gradimento espresso dalla Regione Campania è sempre ammessa la riorganizzazione per ragioni di carattere organizzativo.

I professionisti non potranno essere indicati da due o più concorrenti, pena l'esclusione dei concorrenti medesimi.

I progettisti, personalmente responsabili, devono essere indicati dall'operatore economico all'interno del DGUE, nella sezione "Parte IV: criteri di selezione", con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali.

7.4. Requisiti di capacità economica e finanziaria, tecnica e professionale per i Lavori

Certificazioni SOA per un importo pari o superiore a quanto previsto per la categoria a cui si intende partecipare.

Il possesso della qualificazione per tutte le categorie e classifiche richieste va dimostrato con attestazione, rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 207/2010 regolarmente autorizzata in corso di validità; l'attestazione SOA deve contenere la dichiarazione della presenza del sistema di qualità aziendale.

I requisiti richiesti al concorrente consistono nella qualificazione per le seguenti categorie SOA e classifiche:

CATEGORIE ALLEGATO "A" D.P.R. 207/2010		IMPORTO	CLASSIFICA	Prevalente o scorporabile	qualif. Obblig	Subappaltabile (nei limiti di legge)
OG 2	Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela	€ 13.393.279,41	VII	Prevalente	Si	Si
OG11	Impianti Tecnologici	€ 2.531.645,60	IV	Scorporabile	Si	Si
TOTALE		€ 15.924.925,00				

Si precisa che gli importi di cui alla tabella sopra riportata tengono conto dell'opzione della quale si riserva la Regione di ulteriore affidamento di importo fino alla concorrenza del 30% dell'importo a base di gara.

Si precisa altresì che, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 61 del Regolamento, la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto.

Nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara.

7.5. Requisiti di capacità economica e finanziaria per i Servizi di Ingegneria e Architettura

Gli Operatori economici concorrenti dovranno possedere, ai sensi dell'art. 83 comma 5 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i, alla data di presentazione della propria domanda di partecipazione:

- un fatturato globale minimo per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, espletati nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando, per un importo complessivo pari o superiore al **100%** dell'importo posto a base di gara, (I.V.A. esclusa). Tale requisito è richiesto al fine di garantire alla stazione appaltante che gli operatori economici possiedano le risorse umane e tecniche e soprattutto l'esperienza necessaria per eseguire l'appalto con adeguato standard qualitativo.

Servizio di progettazione Esecutiva

IMPORTO A BASE DI GARA	IMPORTO REQUISITO FATTURATO GLOBALE MINIMO 100%
€ 263.154,30	€ 263.154,30

La misura del requisito è stata definita in funzione del grado di complessità della prestazione richiesta, che può essere assicurata solo da una struttura organizzativa solida e dotata di competenze in ambito multidisciplinare acquisite in significative esperienze pregresse.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4, e dell'all. XVII, parte I, del Codice:

- per le società di capitali, mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone, mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- per i liberi professionisti o associazioni di professionisti, mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.

L'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze chieste dall'amministrazione aggiudicatrice, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

Pertanto, occorre inserire nel Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico tutta la documentazione (Bilanci, CEP, Contratti, Fatture, Verifica progettazione, Esito validazione, ecc.) attestante la comprova dei requisiti richiesti dalla lex specialis di gara debitamente controfirmata dalle varie Committenti con data antecedente alla scadenza per la presentazione delle offerte.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di 3 (tre) anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per gli operatori economici che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Si precisa che i requisiti di capacità finanziaria di cui al presente punto devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento. La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti di partecipazione in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti.

7.6. Requisiti di capacità tecnica - professionale per i Servizi di Ingegneria e Architettura

Servizi "di punta" di ingegneria e architettura, di cui all'articolo 3, co. 1, lett. vvvv), del Codice (da intendersi come servizi ultimati alla data di presentazione dell'offerta), espletati preferibilmente negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, con le seguenti caratteristiche: l'operatore economico deve aver eseguito, per ciascuna delle categorie e ID dei lavori oggetto del presente affidamento, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, due servizi per lavori analoghi, per dimensione e caratteristiche tecniche, a quelli oggetto dell'affidamento, di importo complessivo almeno pari a **0,60 (zero/60)** volte il valore stimato dei lavori con riguardo ad ognuna delle categorie e ID. In luogo dei due servizi, è possibile dimostrare il possesso del requisito anche mediante un unico servizio purché di importo almeno pari al minimo richiesto nella relativa categoria e ID.

Gli importi minimi dei lavori, per categoria e ID, sono riportati nelle seguenti tabelle:

Classi e categorie di opere Servizio di Progettazione Esecutiva

Categoria	ID opere	L.143/49	Comp.	Importo stimato Interventi	Coefficiente	Requisito minimo
EDILIZIA	E.22	I/e	1,55	€ 6.287.177,56	0,6	€ 3.772.306,54
STRUTTURE SPECIALI	S.06	I/g IX/c	1,15	€ 3.973.580,52	0,6	€ 2.384.148,31
IMPIANTI	IA.01	III/a	0,85	€ 234.458,74	0,6	€ 140.675,24

IMPIANTI	IA.02	III/b	0,85	€ 740.518,28	0,6	€ 444.310,97
IMPIANTI	IA.04	III/c	1,30	€ 1.014.207,21	0,6	€ 608.524,33
Totale				€ 12.249.942,31		

Resta inteso, che, nel caso in cui un servizio includa più categorie, lo stesso può essere utilizzato per le diverse categorie evidenziando però le diverse categorie richieste. Pertanto, non necessariamente devono essere allegati n.2 servizi per ogni categoria.

La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice, e in particolare:

- A.** In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici, mediante i certificati emessi dal committente pubblico attestanti l'avvenuta esecuzione dei servizi prestati dai quali si deducano il CIG, le categorie o le classi di progettazione e la quota di esecuzione riconducibile all'operatore economico in caso di eventuale svolgimento del servizio in RTP; in alternativa, l'operatore economico dovrà presentare:
- la copia dei contratti aventi ad oggetto gli incarichi per l'espletamento dei servizi di progettazione, nei quali siano indicati il CIG, le categorie e le classi di progettazione e la quota di esecuzione riconducibile all'operatore economico in caso di eventuale svolgimento del servizio in RTP;
 - la copia delle fatture relative ai suddetti contratti dalle quali si evinca il CIG del contratto cui si riferiscono, l'oggetto del contratto stesso e il relativo importo, il nominativo del contraente pubblico e la data di stipula del contratto stesso;
 - la copia delle quietanze di pagamento delle suddette fatture.
- B.** In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:
- copia del/dei contratto/contratti da cui si evincano gli incarichi per l'espletamento dei servizi richiesti, nel quale siano indicate le classi e categorie di progettazione e, nel caso di affidamenti congiunti, la quota di esecuzione riconducibile all'operatore economico;
 - certificazione rilasciata dal committente.

7.7. Indicazioni per raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 7.1 del presente disciplinare, deve essere posseduto:

- da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o GEIE;
- da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo all'iscrizione agli appositi albi professionali di cui al punto 7.2 deve essere posseduto da ciascuno dei professionisti che esegua i servizi oggetto di affidamento.

Il requisito relativo al fatturato globale minimo, di cui al punto 7.4 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo, del consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete, nel suo complesso in caso di raggruppamento temporaneo orizzontale. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale, detto requisito

deve essere dimostrato dall'impresa che esegue la prestazione principale mentre il requisito relativo alle prestazioni secondarie deve essere posseduto dalla/e mandante/i.

Il requisito relativo all'elenco dei servizi di ingegneria e architettura, di cui al punto 7.5 deve essere posseduto dal Raggruppamento, nel suo complesso in caso di raggruppamento temporaneo orizzontale. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale ciascun componente deve possedere il requisito del suddetto elenco dei servizi di ingegneria e architettura in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale.

7.8. Indicazioni per i consorzi stabili

I soggetti di cui all'art. 46 lett. f), ovvero i Consorzi stabili del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 7.1, lett. g) del presente disciplinare deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito relativo all'iscrizione agli appositi albi professionali deve essere posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

I requisiti di capacità economica - finanziarie e tecnico – organizzativa, di cui al presente disciplinare, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti dal consorzio che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio. La sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara per l'affidamento di servizi e forniture è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati.

7.9. Requisiti di idoneità professionale per i Lavori

A pena di esclusione, in caso di partecipazione in forme aggregate, i requisiti di idoneità professionale per i Lavori dovranno essere posseduti secondo quanto di seguito illustrato.

A pena di esclusione, il requisito di cui all'articolo 7.1, lett. a) dovrà essere posseduto da ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE che eseguirà i Lavori.

7.10. Requisiti di idoneità professionale per i Servizi tecnici

In via preliminare, si rammenta che l'operatore economico potrà alternativamente:

- a. qualora sia in possesso dell'attestazione di qualificazione per progettazione e costruzione, rilasciata da organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzato, in corso di validità, nonché dei requisiti indicati nel presente paragrafo e nel paragrafo che segue, relativi sia ai Lavori che ai servizi tecnici (questi ultimi posseduti dallo staff di progettazione interno dell'impresa), presentare offerta per sé ed effettuare direttamente i Servizi tecnici;
- b. qualora non sia in possesso dei requisiti per la progettazione di cui al punto a. che precede, presentare offerta ricorrendo ai Progettisti indicati, scelti tra i soggetti di cui all'articolo 46 del Codice dei Contratti, che siano in possesso di detti requisiti. Con riferimento ai Progettisti indicati, si evidenzia che, non rientrando nella figura del concorrente né in quella di operatore economico, ne è ammessa la sostituzione in caso di carenza dei requisiti richiesti nel presente documento ai sensi degli articoli 80 e 83 del Codice dei Contratti. Non è, infatti, necessario, costituire un raggruppamento temporaneo con i progettisti né è necessario che tali soggetti costituiscano un raggruppamento tra di loro.

Ciò posto, **a pena di esclusione**, in caso di partecipazione in forme aggregate, i requisiti di idoneità professionale per i Servizi tecnici dovranno essere posseduti secondo quanto di seguito illustrato.

A pena di esclusione, i requisiti di cui all'articolo 7.2 lett. a) dovranno essere posseduti da ciascun soggetto, in base alla propria tipologia, che svolgerà i Servizi tecnici.

A pena di esclusione, i requisiti di cui all'articolo 7.2 lett. b) dovranno essere posseduti da ciascun soggetto, in base alla propria tipologia, che svolgerà i Servizi tecnici.

Altresì, a pena di esclusione, in ogni caso, ciascun soggetto dovrà possedere la qualifica professionale coerente con la prestazione professionale svolta: in particolare ciascun soggetto che svolgerà la propria prestazione professionale, dovrà essere iscritto all'Albo/Ordine Professionale o ai registri previsti dalla rispettiva legislazione nazionale riguardanti l'esecuzione di tale servizio.

In ogni caso, il gruppo di Progettisti indicati dovrà prevedere la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista, in possesso di laurea e abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, il quale, ferma restando l'iscrizione al relativo albo professionale, può essere:

- a. un libero professionista singolo o associato;
- b. con riferimento alle società di cui agli articoli 2 e 3 del D.M. 2 dicembre 2016, n. 263, un amministratore, un socio, un dipendente o un consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA;
- c. con riferimento ai prestatori di servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria di altri Stati membri, un soggetto avente caratteristiche equivalenti, conformemente alla legislazione vigente nello stato membro dell'Unione Europea in cui è stabilito, ai soggetti indicati alla lettera a), se libero professionista singolo o associato, ovvero alla lettera b), se costituito in forma societaria.

7.11. Requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale per i Lavori

Ove l'operatore economico che intende partecipare in forma aggregata subappalterà interamente i Servizi e/o affiderà i Servizi tecnici ai Progettisti indicati, il raggruppamento dovrà suddividersi unicamente le prestazioni di Lavori e, pertanto, a pena di esclusione, i requisiti di capacità tecnica e professionale di cui all'articolo 7.4 dovranno essere posseduti secondo quanto di seguito illustrato, tenuto conto dell'oggetto misto del presente affidamento.

A pena di esclusione, in caso di R.T.I., di consorzi ordinari e di G.E.I.E., ciascun componente deve possedere i requisiti per la parte di prestazioni che si impegna a eseguire.

A pena di esclusione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 48, co. 3 e 83, co. 2, del Codice dei Contratti, in caso di R.T.I., di consorzi ordinari e di G.E.I.E., di tipo orizzontale, i requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale devono essere posseduti cumulativamente dal R.T.I., dal consorzio ordinario o dal G.E.I.E.

A pena di esclusione, ai sensi dell'articolo 48, co. 1, del Codice dei Contratti, in caso di R.T.I., di consorzi ordinari e di G.E.I.E., di tipo verticale, i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale dovranno essere posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente, mentre nelle categorie scorporabili ciascuna mandante dovrà possedere i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti dovranno essere posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente.

7.12. Requisiti di capacità economica e finanziaria, e tecnica e professionale per i Servizi tecnici (progettazione esecutiva)

Si rammenta che l'operatore economico potrà alternativamente:

- a. qualora sia in possesso dell'attestazione di qualificazione per progettazione e costruzione, rilasciata da organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzato, in corso di validità, nonché dei requisiti indicati nel presente paragrafo e nel paragrafo che segue, relativi sia ai Lavori che ai Servizi tecnici (questi ultimi posseduti dallo staff di progettazione interno dell'impresa), presentare offerta per sé ed effettuare direttamente la progettazione esecutiva;
- b. qualora non sia in possesso dei requisiti per la progettazione di cui al punto a. che precede, presentare offerta ricorrendo a Progettisti indicati, scelti tra i soggetti di cui all'articolo 46 del Codice dei Contratti, che

siano in possesso di detti requisiti. Con riferimento ai Progettisti indicati, si evidenzia che, non rientrando nella figura del concorrente né in quella di operatore economico, ne è ammessa la sostituzione in caso di carenza sopravvenuta dei requisiti richiesti nel presente documento ai sensi degli articoli 80 e 83 del Codice dei Contratti. **Si ribadisce che non è necessario costituire un raggruppamento con detti soggetti né è necessario che tali soggetti costituiscano un raggruppamento tra di loro.**

7.13. Indicazioni per i consorzi

A pena di esclusione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 47, 83, co. 2, e 216, co. 14, del Codice dei Contratti, i requisiti di capacità economica e finanziaria, nonché tecnica e professionale, devono essere posseduti:

- a. in caso di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi tra imprese artigiane di cui all'articolo 45, co. 2, lett. b), del Codice dei Contratti, dal consorzio;
- b. in caso di consorzio stabile di cui all'articolo 45, co. 2, lett. c), del Codice dei Contratti, dal consorzio o dalle singole imprese consorziate designate quali esecutrici, senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della Regione Campania.

Si raccomanda, infine, agli operatori economici stabiliti in Stati diversi dall'Italia di dimostrare di possedere i requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura di gara secondo le modalità indicate nell'articolo 62 del D.P.R. n. 207/2010.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'articolo 89 del Codice dei Contratti, l'operatore economico, singolo o in raggruppamento, può ricorrere all'istituto dell'avvalimento per soddisfare la richiesta dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale, avvalendosi della capacità di altri soggetti, anche, in caso di R.T., avvalendosi della capacità di altri componenti del R.T.

Il ricorso all'avvalimento non è ammesso per il soddisfacimento dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti e di idoneità professionale, di cui agli articoli 6 e 7 del presente disciplinare. Non è ammesso l'avvalimento per il Progettista Indicato.

Ai sensi dell'articolo 89, co. 5, del Codice dei Contratti, l'operatore economico e l'ausiliaria sono responsabili in solido in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Ai sensi dell'articolo 89, co. 6, del Codice dei Contratti, è ammesso l'avvalimento di più ausiliarie, mentre il soggetto ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'articolo 89, co. 7, del Codice dei Contratti, non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

Ai sensi dell'articolo 89, co. 1, del Codice dei Contratti, l'operatore economico, oltre a produrre il DGUE per sé, come meglio specificato nel prosieguo del presente documento, dovrà produrre la seguente ulteriore documentazione:

- a. il DGUE, reso e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'ausiliaria;
- b. la Dichiarazione di cui al sub Allegato 6 al presente Disciplinare, resa e sottoscritta digitalmente ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, dal legale rappresentante dell'ausiliaria, con cui quest'ultima:
 - I. attesta il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti;
 - II. attesta il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
 - III. si obbliga verso l'operatore economico e verso la Regione Campania a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui l'operatore economico è carente;
 - IV. dichiara di non partecipare a sua volta alla stessa gara, né in forma singola, né associata o consorziata, né in qualità di ausiliaria di altro soggetto concorrente;

- c. l'originale o la copia autentica del contratto in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti dell'operatore economico ausiliato, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto di appalto (si precisa che il contratto non dovrà limitarsi ad indicazioni generiche circa la messa a disposizione a favore dell'operatore economico delle risorse da parte dell'ausiliaria, ma dovrà precisare il numero delle risorse di personale, delle attrezzature e dei mezzi che verranno messi a disposizione, sia le modalità attraverso le quali tale messa a disposizione verrà attuata, nonché ogni altro elemento utile ai fini dell'avvalimento; si precisa che in caso di avvalimento dei requisiti dei servizi di punta di cui all'articolo 10.3.1 per la progettazione, il contratto dovrà indicare precisamente i dati identificativi delle risorse di personale attraverso le quali l'ausiliario ha maturato l'esperienza oggetto di avvalimento);
- d. il PASSOE nel quale sia indicata l'ausiliaria;
- e. l'attestazione di qualificazione SOA del soggetto ausiliario, nel caso in cui si ricorra all'avvalimento per i lavori.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'articolo 89, co. 1, del Codice dei Contratti, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, co. 12, del medesimo Codice dei Contratti.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, sarà imposto al concorrente ai sensi dell'articolo 89, co. 3, del Codice dei Contratti di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, il RUP assegna al concorrente un termine congruo per la trasmissione dei documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento), decorrente dal ricevimento della richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Regione Campania procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Ai sensi dell'art. 89, comma 5, del Codice, gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario.

9. SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso nel rispetto delle condizioni stabilite nel presente documento, nonché della normativa vigente in materia.

Ai sensi dell'articolo 105, co. 1, del Codice dei Contratti, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, co. 1, lettera d), del Codice dei Contratti stesso l'appalto non può essere ceduto a terzi, né può essere affidata a terzi, l'integrale esecuzione delle prestazioni né la prevalente esecuzione dei Lavori.

Si rinvia, inoltre, a quanto previsto dall'articolo 31, co. 8, del Codice dei Contratti.

L'appaltatore potrà affidare in subappalto le prestazioni contrattuali relative ad ogni singolo Appalto Specifico previa autorizzazione della Stazione Appaltante purché, ai sensi dell'articolo 105, comma 4, del Codice dei Contratti:

- a. il subappaltatore sia qualificato nella relativa prestazione da eseguire e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui all'articolo 80;
- b. all'atto dell'offerta l'appaltatore abbia indicato le prestazioni che intende subappaltare.

Ai sensi dell'articolo 105, co. 4, lett. c), del Codice dei Contratti, l'operatore economico deve indicare le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In assenza di espressa manifestazione di volontà, in fase esecutiva il subappalto non potrà essere autorizzato.

A tale riguardo, si ribadisce che i requisiti di esecuzione di cui all'articolo 100 del Codice dei Contratti dovranno essere possedute dal soggetto che eseguirà le prestazioni al momento dell'avvio dell'esecuzione di dette attività. A tal fine, l'operatore economico che, al momento della partecipazione alla gara, sia privo di suddetti requisiti, dovrà dichiarare all'interno del DGUE, in fase di gara, di voler subappaltare a soggetto idoneamente qualificato (senza indicarne le generalità) le relative attività, al fine di poter subappaltare dette attività in fase di esecuzione; in assenza di detta dichiarazione, il subappalto non potrà essere autorizzato; di conseguenza, ove l'operatore economico non abbia, a seguito della presentazione della propria offerta, acquisito i menzionati requisiti, NON potrà eseguire dette attività e, pertanto, il contratto sarà risolto per inadempimento dell'appaltatore.

Si precisa che ai sensi dell'articolo 47, co. 2, del Codice dei Contratti, i consorzi stabili di cui all'articolo 45, co. 2, lett. c) eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della Stazione Appaltante. Altresì non costituisce subappalto l'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, co. 2, lett. b), del Codice dei Contratti ai propri consorziati.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Qualora nell'ambito del subappalto o di un sub-affidamento sia prevista l'esecuzione di una delle prestazioni ricadenti nelle categorie elencate all'articolo 1, co. 53, della L. n. 190/2012, a prescindere dall'importo della prestazione, la stipula, l'approvazione o l'autorizzazione di contratti e sub-contratti relativi a lavori, servizi e forniture, sono subordinati, ai fini della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria, all'iscrizione dell'impresa incaricata, ai sensi della lettera i-quater del comma 1, articolo 53 della Legge 6 novembre 2012, n. 190, come modificato dalla Legge 5 giugno 2020 n. 40, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, alla "White List" provinciale ovvero all'Anagrafe antimafia degli esecutori di cui all'articolo 30, co. 6, del D.L. n. 189/2016, ovvero in alternativa che abbiano presentato domanda di iscrizione in detti elenchi.

In caso di discordanza tra quanto previsto nel presente documento e quanto previsto nel Capitolato, prevarrà quanto previsto nel presente documento.

10. PAGAMENTO A FAVORE DELLA ANAC

I concorrenti effettuano a pena di esclusione, ai sensi dell'articolo 1, co. 67, della L. n. 266/2005, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, per l'importo determinato secondo le modalità di cui alla deliberazione dell'Autorità n. 830 del 21 dicembre 2021, pubblicata nel sito istituzionale nella sezione "Contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione al Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della L. n. 266/2005.

11. GARANZIA PROVVISORIA E IMPEGNO PER GARANZIA DEFINITIVA

11.1. Garanzia provvisoria per la stipula del Contratto e impegno a rilasciare Garanzia Definitiva

Ai sensi dell'articolo 93, co. 1, del Codice dei Contratti, l'offerta dell'operatore economico deve essere corredata da una garanzia provvisoria, pari al 2% (dueper cento) dell'importo totale dell'Appalto, ad eccezione dell'importo relativo ai servizi di progettazione e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, ossia pari a € 250.261,93, che sarà costituita, a scelta dell'operatore, da cauzione o fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata ai sensi dell'articolo 93, co. 3, del Codice dei Contratti, dagli intermediari iscritti nell'albo

di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

La garanzia fideiussoria dovrà resa in conformità allo schema di polizza tipo di cui all'"Allegato A – SCHEMI TIPO (ART. 1, COMMA 4)" del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 19 gennaio 2018, n. 31 recante "Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, co. 9 e 104, co. 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50", e assistita, in quanto parte integrante della stessa, della relativa scheda di cui all'"Allegato B – Schede tecniche".

Ai sensi dell'articolo 93, co. 7, del Codice dei Contratti, l'importo della garanzia è ridotto del 50% (cinquantapercento) nei seguenti casi:

- a. qualora si dimostri il possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee.

In tal caso, qualora l'operatore economico intenda beneficiare di tale riduzione, dovrà dichiarare, nella compilazione del DGUE, di possedere la suddetta certificazione. Si precisa che:

1. in caso di partecipazione in R.T.I. o consorzio ordinario di tipo orizzontale, l'operatore economico potrà godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutti i soggetti che costituiscono il R.T.I. o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
2. in caso di partecipazione in R.T.I. o consorzio ordinario di tipo verticale, nell'ipotesi in cui solo alcuni tra i soggetti che costituiscono il R.T.I. o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione, il beneficio è ripartibile pro quota tra ciascuno dei soggetti certificati;
3. in caso di partecipazione in consorzio stabile, consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzio tra imprese artigiane, l'operatore economico potrà godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate;

- b. nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei R.T.I. o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese ovvero da piccole e medie imprese, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 93, co. 7, secondo periodo, del Codice dei Contratti.

Tale riduzione del 50% (cinquantapercento) non è cumulabile con quella di cui alla lettera a) che precede. In tal caso, qualora l'operatore economico intenda beneficiare di tale riduzione, dovrà dichiarare, nella compilazione del DGUE, di rientrare nella definizione di piccola o media impresa.

Nel caso di possesso delle ulteriori certificazioni indicate nell'articolo 93, co. 7, del Codice dei Contratti l'operatore economico potrà altresì usufruire delle altre forme di riduzione della garanzia nei limiti indicati dalla citata normativa.

In tal caso, qualora l'operatore economico intenda beneficiare di tali riduzioni, dovrà dichiarare nel proprio DGUE di possedere le suddette certificazioni.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 93, co. 7, del Codice dei Contratti la garanzia provvisori dovrà:

1. essere intestata a Regione Campania;
2. avere una validità temporale di almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'offerta, prorogabile per un ulteriore periodo di tempo indicato dalla Regione Campania, nel caso in cui alla scadenza originaria non fosse ancora intervenuta l'aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 93, co. 5, del Codice dei Contratti; in caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, l'operatore economico potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta;
3. in caso di R.T.I. costituiti o costituendi e/o consorzi ordinari costituiti e/o costituendi, essere rilasciata in favore di tutti i componenti del R.T.I. e/o consorzio ordinario;
4. in caso di consorzi stabili, consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane, essere rilasciata a favore del consorzio;

5. prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, di cui all'articolo 1944, co. 2, del codice civile, nonché la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta di Invitalia e la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, co. 2, del codice civile, ai sensi dell'articolo 93, co. 4, del Codice dei Contratti.

Ai sensi dell'articolo 93, co. 6, del Codice dei Contratti, la garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali, nonché la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto.

Ai sensi dell'articolo 93, co. 8, del Codice dei Contratti, l'operatore economico dovrà produrre la dichiarazione di un fideiussore contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione, una garanzia definitiva per l'esecuzione del Contratto di cui all'articolo 103 del Codice dei Contratti, sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, co. 2 e 3, del Codice dei Contratti, in favore di Invitalia, valida fino alla sottoscrizione dell'ultimo Appalto Specifico. Ai sensi e per gli effetti del menzionato articolo 93, co. 8, del Codice dei Contratti, la suddetta dichiarazione di impegno non dovrà essere resa in caso di microimprese, piccole e medie imprese, di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

La garanzia provvisoria sarà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del Contratto ai sensi dell'articolo 93, co. 6, del Codice dei Contratti, mentre agli altri operatori economici, ai sensi dell'articolo 93, co. 9, del medesimo Codice dei Contratti, sarà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

L'operatore economico può, ai sensi dell'articolo 93, co. 2, del Codice dei Contratti, costituire la garanzia provvisoria anche presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di impegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente. Si applica il comma 8 e, quanto allo svincolo, il comma 9.

L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'articolo 89, co. 1, del Codice dei Contratti, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'articolo 89, co. 1, del medesimo Codice dei Contratti, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'articolo 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al raggruppamento, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11.2. Garanzia definitiva per la stipula del Contratto

In caso di aggiudicazione, l'Aggiudicatario dovrà costituire una garanzia definitiva, in favore della Regione Campania per l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal Contratto medesimo pari al 10% (dieci per cento) dell'importo dell'Appalto, applicando il ribasso percentuale.

L'importo della garanzia definitiva così definito ha lo scopo di rendere più equilibrati i rapporti tra la Regione Campania e l'Aggiudicatario, senza onerare eccessivamente l'operatore.

Ai sensi dell'articolo 103, co. 1, del Codice dei Contratti, in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10% (dieci per cento) la garanzia da costituire sarà aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento). Ove il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% (venti per cento).

La predetta garanzia dovrà essere costituita sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, co. 2 e 3, del Codice dei Contratti, in favore della Regione Campania.

La garanzia dovrà essere conforme allo schema di polizza di cui all'Allegato A – SCHEMI TIPO (ART. 1, COMMA 4) del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 19 gennaio 2018, n. 31 recante "Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, co. 9 e 104, co. 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50", assistita, in quanto parte integrante della stessa, della relativa scheda tecnica di cui all'Allegato B – Schede tecniche" del citato Decreto ministeriale.

Per quanto attiene alla garanzia definitiva per l'esecuzione dei Contratti Applicativi si rinvia all'articolo 6 del Capitolato.

12. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo è obbligatorio, la mancata effettuazione costituisce causa di esclusione.

Il sopralluogo si rende necessario in funzione della complessità dell'intervento da realizzare, al fine di consentire all'operatore economico di effettuare un'offerta coerente con le reali esigenze della stazione appaltante.

Il sopralluogo è effettuato accedendo di persona nelle aree oggetto di sopralluogo.

Entro 15 giorni dalla pubblicazione del bando di gara, dovrà essere formalizzata istanza di sopralluogo all'Ufficio del Rup tramite posta elettronica certificata all'indirizzo seguente: dg.500900@pec.regione.campania.it. Entro i successivi 10 giorni, sarà fissata la data del sopralluogo e comunicata all'operatore economico con almeno 2 (due) giorni di anticipo.

Verrà rilasciata attestazione di avvenuto svolgimento del sopralluogo, da inserire in sede di partecipazione, all'interno del PLICO TELEMATICO "Busta A" (**Modello 9** - Attestato di avvenuto sopralluogo).

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità in corso di validità, o da soggetto diverso rappresentante dell'operatore economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. Il tal caso la stazione appaltante non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di reteisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di reteisti non ancora costituiti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio, purché munito della delega di almeno uno di detti operatori.

In caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

13. REGISTRAZIONE AL SISTEMA FVOE

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla presente procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema FVOE (Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico), cd. "PASSOE" di cui all'art. 2, comma 3, lett. b), della Deliberazione ANAC 157/2016.

Si precisa che:

1. i consorzi stabili dovranno produrre un PASSOE nel quale siano indicate le consorziate esecutrici delle prestazioni contrattuali;
2. ii. i R.T.P. e i consorzi ordinari, costituiti e costituendi, dovranno produrre un PASSOE nel quale siano indicati tutti i componenti del R.T. o del consorzio ordinario;
3. iii. in caso di avvalimento, l'operatore economico dovrà produrre un unico PASSOE nel quale sia indicato il soggetto ausiliario;

Il PASSOE può essere allegato senza sottoscrizione digitale.

14. TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente Disciplinare. L'offerta e la documentazione di gara deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta. Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano, pertanto, i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi la mancata trasmissione dell'offerta entro il termine.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o malfunzionamento della Piattaforma, si applicherà quanto suddetto all'art.2.4 del predetto disciplinare.

Le offerte telematiche devono essere inoltrate, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore **13.00 del 21/07/2023** tramite il portale delle gare, secondo la seguente procedura:

1. accedere all' "**AREA PRIVATA**" del portale, previa registrazione secondo quanto indicato all'art. 2.5 del presente disciplinare, mediante inserimento delle credenziali e cliccando su "**ACCEDI**";
2. cliccare sulla sezione "**BANDI**";
3. cliccare sulla riga blu dove è riportata la scritta "**BANDI PUBBLICATI**" (si aprirà l'elenco di tutti i bandi pubblicati);
4. cliccare sulla lente "**VEDI**", situata nella Colonna "**DETTAGLIO**" in corrispondenza del bando di gara oggetto della procedura;
5. visualizzare gli atti di gara con gli eventuali allegati (presenti nella sezione "**ATTI DI GARA**" e gli eventuali chiarimenti pubblicati);
6. cliccare sul pulsante "**PARTECIPA**" per creare la propria offerta (tale link scomparirà automaticamente al raggiungimento del termine di scadenza previsto per la presentazione delle offerte);
7. compilare la sezione "**BUSTA DOCUMENTAZIONE**", allegando la documentazione amministrativa come richiesta all'art.14 del presente disciplinare;
8. per la "**BUSTA TECNICA**" è necessario allegare la documentazione tecnica così come richiesta dall'art.16 del presente disciplinare;
9. per la "**BUSTA ECONOMICA ed OFFERTA TEMPO**" inserire nella sezione così denominata, a pena di esclusione:
 - a) la percentuale di ribasso sull'importo a base di gara espressa con tre cifre decimali;
 - b) l'offerta economica formulata, secondo il modello di offerta economica allegato al presente disciplinare, tenendo conto di quanto richiesto dall'art. 19.
 - c) la percentuale di ribasso sul tempo previsto espressa con tre cifre decimali;

d) l'offerta tempo formulata, secondo il modello di offerta tempo allegato al presente disciplinare, tenendo conto di quanto richiesto dall'art. 19.

10. cliccare su **"INVIO"**, verificare la correttezza della propria offerta ed il corretto caricamento degli allegati nella maschera di riepilogo che apparirà a video, ed infine cliccare su **"CONFERMA"** per inviare la propria offerta: al termine dell'invio si aprirà una pagina riprodotte l'offerta inviata, completa di data di ricezione e protocollo attribuito dal sistema. È possibile stampare tale pagina cliccando sull'icona della stampante posta in alto a sinistra.

È sempre possibile verificare direttamente sul Portale il corretto invio della propria offerta seguendo la seguente procedura:

- a. inserire i propri codici di accesso;
- b. cliccare sul link **"BANDI A CUI STO PARTECIPANDO"**;
- c. cliccare sulla lente **"APRI"** situata nella colonna **"DOC. COLLEGATI"** in corrispondenza del bando di gara oggetto della procedura;
- d. cliccare sulla riga blu dove è riportata la scritta **"OFFERTE"** e visualizzare la propria OFFERTA. Dalla stessa maschera è possibile visualizzare se l'offerta è solo salvata o anche inviata (in tale ultimo caso si potrà visualizzare anche il numero di protocollo assegnato). Si evidenzia inoltre che, al fine di consentire una più facile consultazione all'operatore economico, nella sezione **"BANDI A CUI STO PARTECIPANDO"**, sono automaticamente raggruppati tutti i bandi per i quali si è mostrato interesse, cliccando almeno una volta sul pulsante **"PARTECIPA"**.

Con le stesse formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità, i concorrenti possono operare eventuali sostituzioni della documentazione inviata telematicamente.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Ove il raggruppamento o il consorzio non sia ancora costituito, l'impegno, sottoscritto da tutti i soggetti che compongono il RTI o il Consorzio costituendo, che, in caso di aggiudicazione, gli stessi operatori economici, in caso di RTI, conferiranno mandato con rappresentanza ad uno di essi indicato in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti, in caso di Consorzio, stipuleranno il contratto di costituzione dello stesso indicando il soggetto che stipulerà il contratto in nome e per conto del Consorzio.

In caso di partecipazione in RTI costituito, l'istanza dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante/procuratore dell'impresa mandataria.

In caso di partecipazione in RTI non ancora costituito, l'istanza dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante/procuratore di tutte le aziende che comporranno il raggruppamento.

In caso di Consorzio stabile dovrà essere dichiarato:

- il numero delle società consorziate di cui si compone il Consorzio;
- le società consorziate per le quali il Consorzio concorre e che eseguiranno l'appalto, in caso di aggiudicazione della gara;
- che in caso di aggiudicazione dell'appalto, il Consorzio Stabile assumerà il contratto per sé e/ o per conto delle società designate ad eseguire l'appalto, con conseguente responsabilità solidale verso la Regione Campania del Consorzio e delle singole società consorziate designate, per tutte le obbligazioni conseguenti.

In caso di partecipazione in Consorzio stabile l'istanza dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante/procuratore del Consorzio e dal Legale Rappresentante/procuratore di ciascuna impresa consorziata indicata quale esecutrice dell'appalto.

La mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B, è causa di esclusione.

Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana, prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nel Plico telematico **"BUSTA – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"**, si applica l'art. 83, comma 9, del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata dalla medesima stazione appaltante

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

15. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

16. CONTENUTO TELEMATICO DELLA "BUSTA - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

La busta "Documentazione amministrativa" contiene, a pena di esclusione:

- Modello 1 - Domanda di partecipazione e dichiarazioni sostitutive
- Modello 2 - Dichiarazione Integrativa
- Modello 3 – Scheda identificativa concorrente
- Modello 4 - DGUE
- Modello 5 - Protocollo di legalità
- Modello 8 – Dichiarazione familiari conviventi
- Modello 9 – Attestato di avvenuto sopralluogo
- Ricevuta pagamento contributo ANAC
- Garanzia provvisoria, scheda tecnica e impegno a rilasciare garanzia definitiva
- PassOE
- Documentazione contrattuale in caso di avvalimento
- Documentazione per i soggetti associati
- Certificazioni UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015; OHSAS 18001, attestazione SOA per le categorie OG2 ed PG11.

Per l'ulteriore ed eventuale documentazione da annettere al plico telematico "BUSTA - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", si rinvia a quanto dettagliatamente indicato ai successivi paragrafi.

L'operatore economico inserisce sulla Piattaforma, secondo quanto indicato nei successivi commi, la seguente documentazione:

16.1. Domanda di Partecipazione

La domanda di partecipazione è redatta preferibilmente utilizzando il **Modello 1- "Domanda di partecipazione"**.

Nella domanda di partecipazione, il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara e il CCNL applicato con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto-legge n. 76/2020.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante, capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperativa e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorzio per il quale concorre alla gara; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice, esso deve indicare il consorziato o i consorzi per il quale o per i quali concorre, in assenza di tale dichiarazione si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice, è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre, ai sensi dell'art. 48

comma 7 del Codice così come modificato dell'art.8, comma 5, lett. a-ter), del DL Semplificazioni così come da ultimo derogato ed integrato dal D.L. 77/2021 (c.d. Nuovo Decreto Semplificazioni 2021).

La Domanda di partecipazione (**Modello 1**) è sottoscritta digitalmente:

- nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la lettera ufficiale di invio dell'offerta deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la lettera ufficiale di invio dell'offerta deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune, nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la lettera ufficiale di invio dell'offerta deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett.b) e c), del Codice, la lettera ufficiale di invio dell'offerta è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- a) copia scansionata del documento d'identità del sottoscrittore firmato digitalmente;
- b) copia scansionata della procura firmata digitalmente oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore, attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal D.P.R. n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo.

Il concorrente può acquistare la marca da bollo ed apporla, debitamente annullata, sulla domanda di partecipazione.

In alternativa, il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 (sedici/00) viene effettuato o tramite servizio **@e.bollo dell'Agenzia delle Entrate** o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice iban IT07Y100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema **@e.bollo** ovvero dal bonifico bancario. In alternativa, il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 (sedici/00) ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare copia del contrassegno in formato pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

16.2. Documento di gara unico europeo (DGUE)

Il concorrente compila il **DGUE (Modello 4)** di cui allo schema allegato al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche reso disponibile in formato elettronico editabile presso

l'indirizzo <http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue> del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento. Il concorrente, per ciascun ausiliario, allega:

1. DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
2. dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1, del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
3. dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7, del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
4. copia scansionata dell'originale del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
5. le dichiarazioni rese tramite Modello 1.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.

Pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, l'operatore economico indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal paragrafo 6 del presente disciplinare (Sez. A- B-C-D del DGUE).

Al punto B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI: specificare eventuali piani di rateazioni in corso per il pagamento di imposte e tasse.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «α» ovvero compilando quanto segue:

- a. la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui al par. 7.1 del presente disciplinare;
- b. la sezione B e C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità tecnica e professionale ed economico finanziario di cui al par. 7.4 e 7.5 del presente disciplinare.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;

- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3, del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Precisazioni sulla compilazione e sottoscrizione del DGUE:

1. Nel caso di partecipazione in RTP, per ciascuno degli operatori economici partecipanti è presentato un DGUE distinto recante le informazioni richieste.
2. In caso di avvalimento (Parte II, Sezione C) l'operatore economico indica la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi e i requisiti oggetto di avvalimento. Le imprese ausiliarie, compilano un DGUE distinto con le informazioni richieste dalla Sezione A e B della Parte II, dalla Parte III, della Parte IV e dalla Parte VI. Deve essere allegata, altresì, la documentazione indicata all'art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016.
3. In caso di subappalto, l'operatore indica le prestazioni o lavorazioni che intende subappaltare ed in quale quota.
4. Il DGUE deve essere sottoscritto con firma digitale da parte del titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente.

16.3. Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo

Dichiarazioni integrative (Modello 2)

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, mediante Modello 2, sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante/procuratore del concorrente, con la quale dichiara:

1. i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza, ecc.) dei soggetti di cui all'articolo 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
2. di non incorrere, ad integrazione di quanto dichiarato nel DGUE, nelle cause di esclusione di cui all'art.80, comma 5: lett. c), c bis) e c-ter), c-quater, f-bis) e f-ter) del Codice, di non aver commesso il reato di false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 c.c. di cui al comma 1, lett. b-bis) del Codice;
3. di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 4 del Codice, come modificato da ultimo dall'art.10, comma 1, lett.c) della legge 23 dicembre 2021, n. 238 e **come meglio precisato dal decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 28 settembre 2022 che fornisce un chiarimento sul concetto di "gravi violazioni non definitivamente accertate"**;
4. dichiara, con riferimento alla causa di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice, tutte le ipotesi di illecito professionale che possano negativamente incidere sulla integrità o affidabilità (tra queste si segnalano a titolo esemplificativo le risoluzioni contrattuali disposte da Codesta o da altra Stazione Appaltante nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando, anche se contestate in giudizio; i procedimenti penali di cui il concorrente sia a conoscenza per uno o più dei reati che incidono sulla moralità professionale dell'appaltatore tra i quali ricadono a titolo esemplificativo, tra gli altri, quelli di cui all'art 80, comma 1 del Codice e le fattispecie contemplate nelle Linee guida Anac n.6, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, aggiornate al D.lgs. n. 56 del 19/4/2017, con deliberazione del Consiglio dell'Autorità n. 1008 dell'11 ottobre 2017;
5. dichiara, con riferimento alle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 e comma 5, del Codice eventuali provvedimenti concreti adottati e richiamati dall'art. 80, comma 7 del Codice, posti in essere per il superamento delle suddette cause di esclusione;
6. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata, giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

- a) delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i lavori;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulle forniture dei materiali e/o sulle lavorazioni, sia sulla determinazione della propria offerta;
 - c) di aver preso cognizione dello stato dei luoghi ove devono eseguirsi i lavori in appalto;
7. dichiara di essere in possesso dei seguenti requisiti (in relazione alla modalità di partecipazione indicata nella domanda di partecipazione):
- per i professionisti singoli o associati nelle forme di legge, dei requisiti di cui all'art. 1 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 263/2006;
 - per le società di professionisti, dei requisiti di cui all'art. 2 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 263/2006;
 - per le società di ingegneria, dei requisiti di cui all'art. 3 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 263/2006;
 - per i raggruppamenti temporanei, dei requisiti di cui all'art. 4 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 263/2006
 - per i prestatori di servizi di ingegneria ed architettura di cui alla lett. d), comma 1, art. 46 del Codice, dei requisiti di cui all'art. 4, lett. c) del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 263/2006.

e inserisce i seguenti dati:

Per i professionisti singoli

- dati identificativi (indicare nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale e residenza, estremi iscrizione ordine)

Per i professionisti associati

- dati identificativi (indicare nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale e residenza, estremi iscrizione ordine) di tutti i professionisti associati
- estremi di iscrizione ai relativi albi professionali di cui all'art. 1 del D.M. 263/2016

Per le società di professionisti

- dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza, ecc.) di tutti i soggetti di cui all'art. 80 comma 3, ovvero indica la banca dati ufficiale o di pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione della domanda di partecipazione
- estremi di iscrizione ai relativi albi professionali dei soci (o indicazione che tali dati aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell'ANAC)
- organigramma aggiornato di cui all'art. 2 del D.M. 263/2016 (o indicazione che tali dati aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell'ANAC)

Per le società di ingegneria

- dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza, ecc.) di tutti i soggetti di cui all'art. 80 comma 3, ovvero indica la banca dati ufficiale o di pubblico
- registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione della domanda di partecipazione
- estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. di iscrizione all'albo professionale) del Direttore Tecnico di cui all'art. 3 del DM 263/2016 (o indicazione che tali dati aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell'ANAC)
- organigramma aggiornato di cui all'art. 3 del D.M. 263/2016 (o indicazione che tali dati aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell'ANAC)

Per i Consorzi Stabili

- dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza, ecc.) di tutti i soggetti di cui all'art. 80 comma 3, ovvero indica la banca dati ufficiale o di pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione della domanda di partecipazione

Per i Raggruppamenti Temporanei (dati da fornire per ogni soggetto del Raggruppamento)

- estremi di iscrizione ai relativi albi professionali dei soci (o indicazione che tali dati aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell'ANAC)
 - organigramma aggiornato di cui all'art. 2 o all'art.3 del D.M. 263/2016 (o indicazione che tali dati aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell'ANAC)
 - inoltre, i raggruppamenti temporanei dichiarano la presenza del giovane professionista, secondo le specifiche di cui al punto 5.4 del Disciplinare di gara (indicare nome, cognome, data di laurea, estremi iscrizione all'albo)
8. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nella documentazione di gara;
9. di giudicare le prestazioni contrattuali realizzabili;
10. di non partecipare alla gara in più di un'associazione temporanea o consorzio, né contemporaneamente in forma individuale ed in associazione o consorzio;
11. di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", l'Ufficio Grandi Opere della Regione Campania a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;

oppure

di non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", l'Ufficio Grandi Opere della Regione Campania a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica dell'offerta anomala, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale (tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata, ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a) del Codice;

12. di essere informato che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni ovvero di una delle altre dichiarazioni rese ai fini della partecipazione alla gara in oggetto, il candidato oltre a subire le conseguenze penali del caso, verrà escluso dalla procedura in oggetto o, se risultato aggiudicatario, decadrà dall'aggiudicazione medesima, la quale verrà annullata e/o revocata;
13. di essere consapevole che l'eventuale realizzazione, nella gara, di pratiche e/o intese restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e gli articoli 2 e seguenti della legge n. 287/1990, sarà valutata dalla stazione appaltante, nell'ambito delle successive procedure di gara indette dalla medesima amministrazione, al fine della motivata esclusione dalla partecipazione nelle stesse procedure della normativa vigente;
14. di essere informato che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni ovvero di una delle altre dichiarazioni rese ai fini della partecipazione alla gara in oggetto, il candidato oltre a subire le conseguenze penali del caso, verrà escluso dalla procedura in oggetto o, se risultato aggiudicatario, decadrà dall'aggiudicazione medesima, la quale verrà annullata e/o revocata;
15. di essere consapevole che l'eventuale realizzazione, nella gara, di pratiche e/o intese restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e gli articoli 2 e seguenti della legge n. 287/1990, sarà valutata dalla stazione appaltante, nell'ambito delle successive procedure di gara indette dalla medesima amministrazione, al fine della motivata esclusione dalla partecipazione nelle stesse procedure della normativa vigente;
16. di accettare, in caso di aggiudicazione e qualora a carico dell'impresa risulti durante la vigenza contrattuale una situazione di non concorrenza contributiva previdenziale, che il pagamento dei corrispettivi dovuti sia subordinato alla regolarizzazione del debito contributivo, fatto salvo comunque, in caso di mancata regolarizzazione, il diritto alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile;
17. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nella documentazione di gara;
18. di essere edotto degli obblighi degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento, adottato dalla Stazione Appaltante con DGR n. 90 del 09/03/2021 (pubblicato sul BURC n. 24 del 15/03/2021) e di

impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

19. di accettare il protocollo di legalità, attraverso la sottoscrizione del Modello 5 – Impegno a rispettare il Protocollo di Legalità. La mancata accettazione delle clausole contenute del protocollo di legalità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 83-bis del D.Lgs 159/2011;
20. nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale e la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 76, comma 5 del Codice inoltre si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3, del D.P.R. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
21. indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA; sede competente Agenzia delle Entrate; sede Provinciale competente per il collocamento obbligatorio per i lavoratori disabili
22. attesta di essere informato che il trattamento dei propri dati avverrà ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679, e che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara;
23. solo per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, o che abbiano depositato la domanda di cui all'art. 161, sesto comma, del citato RD 267/1942:

dichiarazione attestante quanto segue (rispettivamente e a secondo della fase)

- a) tra la fase di presentazione della domanda di concordato fino all'emissione del decreto di apertura: ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, dovranno essere dichiarati gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, rilasciato dal Tribunale di....., nonché dichiarazione attestante: di partecipare alla gara in avvalimento e di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;
 - b) dopo l'emissione del decreto di apertura: ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, dovranno essere dichiarati gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciato dal Giudice delegato di....., nonché dichiarazione attestante: di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;
24. i dati dei professionisti che espletano l'incarico, ex art. 24, comma 5, come indicato al punto 7 del Disciplinare.

Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

1. ai fini delle verifiche attinenti il rispetto della normativa antimafia, dichiarazione sottoscritta digitalmente attestante l'esistenza di eventuali soggetti conviventi anche "more uxorio" con i soggetti previsti dall'art.85 del D. Lgs. 159/2011, compilando apposito modulo allegato al presente Disciplinare (Dichiarazione Familiari conviventi – **Modello 8**). Qualora l'Impresa sia iscritta alla *White List* potrà essere allegata, in aggiunta alla dichiarazione di cui sopra, copia conforme della comunicazione di avvenuta iscrizione.
2. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC;
3. PASSOE;

Si precisa che, nel caso di partecipazione all'appalto in Raggruppamento temporaneo di imprese/consorzi, il PASSOE deve essere firmato congiuntamente da **TUTTE** le mandanti/associate/consorziate PRIMA DI inserirlo nella busta della documentazione amministrativa.

4. Scheda identificativa impresa (**Modello 3**)
5. Protocollo di legalità (**Modello 5**); Impegno a rispettare il protocollo di legalità siglato in data 01.08.2007 tra il Prefetto della Provincia di Napoli e la Regione Campania, di cui alla Delibera di Giunta regionale n. 1601 del 07.09.2007 (B.U.R.C. n. 54/2007).
6. Dichiarazione in merito ai requisiti di Idoneità professionale
7. Dichiarazione in merito al requisito relativo al Gruppo di Lavoro con relativa tabella esplicativa con i nominativi, la qualifica professionale e gli estremi dell'iscrizione all'Albo del professionista nonché dei relativi curriculum Vitae;
8. Dichiarazione e Tabelle esplicative in relazione al requisito di capacità economico e finanziario;
9. Dichiarazione e Tabelle esplicative in relazione al requisito capacità tecnica e professionale.
10. Pertanto, per i punti 8) e 9), occorre inserire sia nel Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico sia nella busta amministrativa tutta la documentazione (Bilanci, CEP, Contratti, Fatture, Verifica progettazione, Esito validazione, ecc.) attestante la comprova dei requisiti di capacità economico e finanziario e di quelli tecnici e professionali richiesti dalla lex specialis di gara debitamente controfirmata dalle varie Committenti con data antecedente alla scadenza per la presentazione delle offerte.

Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

L'ulteriore documentazione e le ulteriori dichiarazioni saranno rese con le modalità di seguito elencate.

Documentazione in caso di avvalimento

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, secondo le indicazioni di cui al precedente articolo 10 del Disciplinare:

1. il DGUE, a firma dell'ausiliaria;
2. la dichiarazione di avvalimento;
3. il contratto di avvalimento;
4. il PASSOE dell'ausiliaria.

Documentazione ulteriore per i soggetti associati

- a. Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
 - dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti della fornitura, ovvero la percentuale in caso di forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
- b. Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:
 - copia dell'atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
 - dichiarazione sottoscritta dalle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.
- c. Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:
 - dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le categorie dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
- d. Per le aggregazioni di reteisti:

se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
 - dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
 - dichiarazione che indichi le categorie dei lavori, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- e. Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:**
- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:
- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005;
 - dichiarazione che indichi le categorie dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- f. Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richieste, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo.**
- In caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:
- copia del contratto di rete;
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
 - dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- In caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:
- copia del contratto di rete;
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto verrà aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Codice.

La procedura di gara è soggetta alle norme e alle condizioni previste dal Codice e ss.mm. ii, con particolare riferimento alle novità introdotte della Legge 11 settembre 2020, n. 120 (Conversione decreto- legge 16 luglio 2020, n. 76) (cd Decreto semplificazioni), e le ulteriori misure di semplificazione introdotte dal decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77.

La stazione appaltante si riserva di effettuare controlli delle dichiarazioni rese dagli operatori economici concorrenti, anche a campione e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi in ordine alla veridicità delle medesime.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

Punteggi offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016	
OFFERTA QUALITATIVA - TECNICA	75
OFFERTA QUANTITATIVA - ECONOMICA E TEMPO	25
TOTALE	100

Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione di seguito elencati con la relativa ripartizione dei punteggi.

TABELLA ELEMENTI DI VALUTAZIONE OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA AI SENSI DELL'ART. 96 DEL D.LGS. 50/2016					Punteggio
			Sub Criteri	Punti	
Offerta Tecnica	A	Aspetti progettuali:			Totale punteggi QUALITATIVI 75
		- Approfondimento e risoluzione delle prescrizioni contenute nel rapporto di verifica unitamente all'adempimento delle indicazioni riportate nei pareri sovraordinati acquisiti.	A1	10	
		- Esplicitazione delle tecniche e soluzioni proposte per la redazione del progetto esecutivo e dell'esecuzione dei lavori nel rispetto dei Criteri ambientali minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica Approfondimenti diagnostici e dimensionali finalizzati alla definizione puntuale dello stato di conservazione relativi a: caratterizzazione materica degli elementi lapidei dei prospetti interni ed esterni nonché degli elementi portanti, finiture interne ed esterne, definizione ambienti e strutture lignee. Migliorie nel dimensionamento strutturale del nuovo corpo scala finalizzate a esaltarne l'immagine di leggerezza e indipendenza dalla struttura muraria.	A2	15	
		- Esplicitazione di n.3 servizi di progettazione sviluppati nell'ambito della categoria prevalente dell'intervento. Coerenza e adeguatezza del Gruppo di lavoro in termini di risorse umane messe a disposizione per l'esecuzione delle prestazioni.	A3	5	
	B	Aspetti tecnologici e costruttivi:			
		- Esplicitazione di soluzioni migliorative riguardanti materiali e forniture impiantistiche in relazione alla specificità storico culturale dell'edificio con particolare riferimento all'utilizzo di tecniche finalizzate alla riduzione dell'invasività degli interventi rispetto a tutti gli elementi dell'edificio storico, volte alla riduzione dei consumi energetici, al miglioramento della prestazione degli impianti ed alla riduzione della loro rumorosità. - Migliorie nella scelta dei componenti vetrati dell'involucro edilizio, ai fini dell'ottimizzazione termica ed energetica del complesso, nel rispetto dei caratteri dell'edificio storico.	B1	20	
		- Esplicitazione delle soluzioni per l'organizzazione del cantiere in relazione al contesto urbanistico particolarmente denso del centro storico di Napoli ed alla risoluzione delle problematiche logistiche. Esplicitazione delle soluzioni migliorative in termini di sicurezza del cantiere. Assistenza tecnico professionale adeguata nelle fasi di cantiere per la predisposizione di ogni ulteriore elaborazione progettuale di dettaglio	B2	20	

		<i>eventualmente necessaria durante tutte le fasi esecutive anche in riferimento alle modalità di sviluppo della progettazione di cui al criterio A1 (modellazione BIM)</i>				
		- Progetto di comunicazione della gestione e avanzamento del cantiere finalizzata al coinvolgimento della comunità.	B3	5		
Offerta Economica	C	- Ribasso percentuale unico sull'importo dei lavori a base di gara al lordo degli oneri della sicurezza	C1	15	20	Totale punteggi QUANTITATIVI 25
		- Ribasso percentuale unico sull'importo dei servizi di ingegneria e architettura a base di gara	C2	5		
Offerta Tempo	D	- Tempo derivante dall'offerta di riduzione dei tempi di progettazione ed esecuzione dei lavori	D	5		

18. CONTENUTO TELEMATICO DELLA "BUSTA - OFFERTA TECNICO - ORGANIZZATIVA"

Il plico telematico "BUSTA - OFFERTA TECNICO - ORGANIZZATIVA" contiene, a pena di esclusione, la documentazione relativa all'offerta tecnica, strutturata secondo quanto previsto nel presente articolo.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel bando e nel presente disciplinare, pena l'esclusione dalla procedura di gara.

L'operatore economico indica, ai sensi dell'art. 45, comma 4, del Codice, il nome e le qualifiche professionali delle persone fisiche incaricate di fornire la prestazione relativa allo specifico contratto.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

L'offerta tecnica costituisce specifica obbligazione contrattuale dell'operatore economico. Nessun compenso o rimborso di sorta sono dovuti per la predisposizione dell'offerta tecnica.

L'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione secondo le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione, secondo quanto riportato al precedente comma 16.1 del Disciplinare. L'offerta tecnica deve essere priva, a pena di esclusione della gara, di qualsivoglia indicazione (diretta e/o indiretta) all'offerta economica.

Si ricorda che, ove siano presenti i Progettisti indicati, essi non sono considerati quali operatori economici concorrenti, pertanto non dovranno sottoscrivere l'offerta tecnica. Non dovranno sottoscrivere l'offerta tecnica neanche i progettisti facenti parte dello staff di progettazione dell'operatore economico che sia in possesso della SOA in progettazione e costruzione.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nei Progetti posti a base di gara, pena l'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'articolo 68 del Codice dei Contratti.

L'offerta tecnica non può prevedere varianti al progetto posto a base di gara, fatta eccezione per i miglioramenti allo stesso, in funzione degli elementi di valutazione di cui al presente Disciplinare.

A pena di esclusione, l'offerta tecnica dovrà inoltre rispettare le seguenti prescrizioni:

non possono essere proposte:

- migliorie su elementi diversi rispetto a quelli indicati nei criteri di valutazione delle offerte, nel rispetto del progetto posto a base di gara;
- soluzioni tecniche che necessitano di una nuova verifica ex articolo 26 del Codice dei Contratti e una nuova validazione del progetto;
- soluzioni che siano in contrasto con autorizzazioni, pareri o altri atti di assenso, comunque denominati, già espressi con atti pubblici o recepiti in questi, o con prescrizioni imposte negli stessi atti di assenso, oppure in contrasto con gli strumenti di pianificazione urbanistica, territoriale o paesaggistica o con altri vincoli inderogabili se non già oggetto di deroghe già acquisite e contenute nella progettazione a base di gara;
- opere in aree diverse a quelle previste nel progetto posto a base di gara nonché modifiche delle aree da occupare;
- riduzione dei requisiti prestazionali e funzionali delle opere come da progetto o che non rispettino i requisiti minimi previsti nel Capitolato e delle Norme Tecniche;

- soluzioni tecniche o prestazionali peggiorative rispetto a quanto previsto dalla documentazione a base di gara;
- soluzioni tra loro alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche o caratterizzate da ambiguità che impediscano una valutazione univoca, anche qualora la scelta tra le diverse soluzioni sia lasciata alla Stazione appaltante;

Le migliorie proposte non potranno comportare alcun maggiore onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della Stazione Appaltante.

- L'offerta tecnica, inoltre, deve essere redatta in modo da far percepire e comprendere immediatamente ad Invitalia gli scostamenti, le differenze ed ogni altra variazione rispetto al progetto posto a base di gara. L'offerta tecnica, inoltre, non può contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo, né può comportare alcun maggiore onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della Stazione Appaltante.
- **L'importo contrattuale determinato in base all'offerta economica resta pertanto invariabile rispetto all'offerta tecnica.**
- **Il verificarsi di una delle condizioni di cui sopra comporta la non ammissibilità dell'offerta tecnica e l'esclusione del relativo offerente.**
- L'offerta contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra, con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati al successivo punto, i seguenti elementi:

18.1. Documentazione relativa all'offerta tecnica

A pena di esclusione, l'offerta tecnica dovrà essere composta dalla seguente RELAZIONE UNICA (un unico documento), che illustri le qualifiche dell'offerente e l'adeguatezza dell'offerta, nonché le metodologie proposte per lo svolgimento dell'intervento, dalle quali possano evincersi le prerogative su cui attribuire i punteggi per i criteri di cui al successivo articolo.

Si precisa che la documentazione riportata in tabella dovrà essere allegata alla BUSTA "OFFERTA TECNICO - ORGANIZZATIVA":

OFFERTA TECNICA	NUMERO MASSIMO DI PAGINE/CARTELLE		PARAGRAFI E SUB PARAGRAFI	NUMERO MASSIMO DI PAGINE PER CIASCUN PARAGRAFO	LIMITI EDITORIALI PER CIASCUN PARAGRAFO
Relazione Unica	50 pag. in A4 + 16 tavole in A3 Escluso copertina ed indice (se presenti), certificazioni e gli estratti curriculari (max 3 pag).		A. Aspetti progettuali: I sotto paragrafi del Paragrafo a dovranno essere suddivisi sulla base dei relativi sub-criteri A.N. , come indicato nella tabella all'Art. 17	20 pag. A4 + 8 pag. A3 incluso eventuali tabelle, immagini, figure o disegni.	Formato: A4 - testo solo a fronte, in carattere Times New Roman, con dimensione minima del font pari 12, interlinea singola, con numerazione progressiva ed univoca delle pagine. A3 - con orientamento orizzontale (per gli elaborati descrittivi)
			B. Aspetti tecnologici e costruttivi: I sotto paragrafi del Paragrafo a dovranno essere suddivisi sulla base dei relativi sub-criteri B.N. , come indicato nella tabella all'Art. 17	30 pag. A4+ 8 pag. A3 incluso eventuali tabelle, immagini, figure o disegni.	

Le certificazioni e gli estratti curriculari che verranno allegati nelle pagine finali della relazione non porteranno numero di pagina e non contribuiranno al computo delle pagine previste.

La relazione di cui alla precedente Tabella dovrà:

- essere prodotta nei formati precedentemente indicati, attribuendo una numerazione progressiva ed univoca delle pagine e riportando su ciascuna di essa il numero della pagina ed il numero totale di pagine (ad esempio, pag. 3 di 25);

- essere strutturata in singoli capitoli corrispondenti ai sub criteri indicati rispettando l'argomento trattato per ciascuno di essi.
- essere firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico o da altro soggetto munito dei necessari poteri, secondo le indicazioni fornite precedentemente.

Si precisa che il contenuto delle pagine successive al limite massimo indicato nella Tabella precedente per l'intera relazione (**max 50 pag. A4 + 16 pag. A3**) non sarà preso in considerazione dalla Commissione ai fini della valutazione dell'offerta tecnica. Sono escluse dal conteggio complessivo delle pagine: la copertina ed indice (se presenti); le certificazioni e gli estratti curriculari allegati (max 3 pag).

Il concorrente, qualora lo ritenga necessario, è tenuto ad indicare analiticamente le parti della documentazione presentata che ritiene coperte da riservatezza, indicandone le motivazioni, con riferimento a marchi, know-how, brevetti ecc.

Avvertenze e precisazioni

Le offerte presentate dai concorrenti devono essere concrete e non costituire “suggerimenti” per l'Amministrazione; pertanto, anche formule generiche utilizzate dal concorrente quali: “si potrebbe” oppure “si propone” o simili sono da intendersi quali veri e propri impegni di realizzazione da parte del concorrente.

Si rammenta che, nell'offerta tecnica, pena l'esclusione, non dovrà essere riportata alcuna valorizzazione idonea ad anticipare i contenuti dell'offerta economica.

19. CONTENUTO PLICO TELEMATICO “BUSTA - OFFERTA ECONOMICA E TEMPORALE”

Nella **BUSTA – OFFERTA ECONOMICA**, redatta preferibilmente utilizzando il **Modello 6** allegato, devono essere contenute, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016:

C. OFFERTA ECONOMICA PER I LAVORI (15 punti):

- **1- Ribasso percentuale sull'importo dei lavori posto a base di gara**, espresso in cifre ed in lettere con massimo tre cifre decimali dopo la virgola. In caso di discordanza tra le due indicazioni prevarrà l'indicazione in lettere;
- l'indicazione in cifre ed in lettere dell'importo degli oneri della sicurezza - cosiddetti aziendali, aggiuntivi a quanto previsto da PSC - ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice;
- l'indicazione dei propri costi della manodopera - ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice.
- computo metrico estimativo derivato dal ribasso offerto in cui siano evidenziate da un lato le lavorazioni e forniture migliorative, a parità di costo, rispetto a quelle a base di gara e, dall'altro, le lavorazioni integrative presentate dal concorrente in sede di offerta tecnica, che saranno realizzate senza aggravio di spesa per la Stazione appaltante.

C. OFFERTA ECONOMICA PER I SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA (5 PUNTI):

- **2 - Ribasso percentuale unico sull'importo dei servizi di ingegneria e architettura a base di gara**, espresso in cifre ed in lettere con massimo tre cifre decimali dopo la virgola. In caso di discordanza tra le due indicazioni prevarrà l'indicazione in lettere;

Si evidenzia che l'operatore economico intenzionato alla partecipazione, accetta in modo incondizionato l'applicazione del ribasso percentuale UNICO offerto accettando totalmente le eventuali problematiche insorgenti nei contesti in cui si viene chiamati ad operare e non prevedibili in fase di gara.

A pena di esclusione, l'offerta deve essere firmata digitalmente, dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta, digitalmente, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda come previsto nel presente disciplinare.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

L'offerta economica non dovrà in alcun modo essere condizionata o redatta in modo indeterminato.

Si precisa inoltre quanto segue:

- l'importo dei COSTI DELLA MANODOPERA indicato dovrà, a pena di esclusione, essere ricompreso nel PREZZO OFFERTO come sopra determinato al precedente punto 1, ai fini dell'attendibilità e affidabilità dell'offerta;
- il costo orario della manodopera impiegata nelle lavorazioni non potrà essere inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle ministeriali per il settore produttivo in cui rientrano le lavorazioni medesime. In caso di condizioni particolarmente favorevoli di cui gode l'offerente, derivanti da norme, leggi speciali, condizioni praticate con riferimento al domicilio dell'Impresa, che portino alla riduzione del costo orario della manodopera, l'operatore dovrà indicare le relative motivazioni e produrre la documentazione necessaria a dimostrare il possesso delle suddette condizioni favorevoli. Non saranno comunque prese in considerazione quantità orarie di impiego della manodopera riferibili semplicemente a presunti livelli di produttività eccezionali della manodopera stessa. Per "produttività eccezionali" si intende capacità lavorative personali del singolo prestatore d'opera o della squadra a prescindere dall'utilizzo di tecnologie particolari o innovative;

Il concorrente dovrà inoltre rendere le **"DICHIARAZIONI A CORREDO DELL'OFFERTA"**, ovvero dichiarare:

- di aver preso conoscenza e accettato tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l'esecuzione dell'appalto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione del prezzo offerto, ritenuto remunerativo;
- di aver preso conoscenza delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolte le prestazioni e che di tali condizioni ha tenuto conto nella determinazione del prezzo offerto, ritenuto remunerativo;
- che la propria offerta sarà irrevocabile e resterà immutata sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle offerte;
- che la propria offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante.

Qualora si riscontri la carenza di una o più firma/e digitale/i sulla Documentazione economica, stante anche l'utilizzo da parte della Centrale Acquisti della Regione Campania di una Piattaforma Telematica che assicura la provenienza delle offerte presentate, si procederà a verificare la riconducibilità dell'offerta economica all'operatore economico partecipante alla procedura, in forma singola o aggregata. In caso di esito negativo della suddetta verifica, l'operatore economico sarà escluso dalla procedura.

D. OFFERTA TEMPO (5 punti)

Nella BUSTA – OFFERTA TEMPORALE, redatta preferibilmente utilizzando il **Modello 7** allegato, devono essere contenute:

- l'indicazione T min. = Durata in giorni naturali e consecutivi dei tempi di esecuzione dei servizi tecnici e dei lavori posti a base di gara, espresso in cifre unitarie ed in lettere
- In caso di discordanza tra le due indicazioni prevarrà l'indicazione in lettere;
- Cronoprogramma delle attività di esecuzione dei lavori

Si precisa che non sono ammesse offerte inferiori a 580 giorni naturali e consecutivi per i tempi di esecuzione della progettazione e dei lavori posti a base di gara.

20. CALCOLO DEI PUNTEGGI

Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio

La Commissione procederà con l'attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile tra zero e uno da parte di ciascun commissario di gara; successivamente verrà calcolata la media dei coefficienti che sarà moltiplicata per il punteggio massimo attribuibile in relazione al singolo criterio. **Non sarà applicata la riparametrazione.**

L'attribuzione dei punteggi relativi alle singole voci verrà fatta in base ai seguenti giudizi cui corrispondono i seguenti coefficienti percentuali:

Giudizio	Valori	Criterio di giudizio della proposta/del miglioramento
Ottimo	1,0	Si rileva una perfetta corrispondenza fra la proposta del concorrente e le richieste della Stazione Appaltante
Distinto	0,9	La proposta è formulata in maniera completa, con significativi approfondimenti su tutte le tematiche richieste
Buono	0,8	La proposta è formulata in maniera completa, con approfondimenti su alcune delle tematiche richieste
Discreto	0,7	La proposta è formulata rispettando tutti i contenuti minimi previsti, con approfondimenti su alcune delle tematiche richieste
Sufficiente	0,6	La proposta è formulata rispettando tutti i contenuti minimi previsti, ma non effettua alcun approfondimento sulle tematiche richieste
Mediocre	0,4	La tematica è descritta in maniera incompleta in quanto mancano alcuni degli elementi significativi richiesti
Scarso	0,3	La tematica è descritta in maniera incompleta in quanto mancano gli elementi significativi richiesti
Assente	0,0	La proposta non tratta la tematica richiesta

In seguito all'attribuzione, da parte di ciascun componente della Commissione, dei coefficienti relativi ai suddetti criteri di giudizio, la commissione calcola il coefficiente unico per ogni elemento esaminato sulla base della media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta, in relazione al sub- criterio in esame.

20.1. Metodo per il calcolo dei punteggi

La Commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo aggregativo compensatore, di cui alle linee Guida dell'ANAC n.2/2016, par. VI, n.1 aggiornate dalla delibera n. 424/2018.

Il punteggio è dato dalla seguente formula

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots C_{ni} \times P_n$$

dove

P_i= punteggio concorrente i;

C_{ai} = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i;

C_{bi} = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i;

.....

C_{ni} = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i;

P_a = peso criterio di valutazione a;

P_b = peso criterio di valutazione b;

.....

P_n = peso criterio di valutazione n.

Non sarà applicata la riparametrazione.

20.2. Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta Economica

Quanto all'offerta economica, verrà valutato il ribasso percentuale unico da applicare al relativo peso.

All'elemento "Ribasso" verrà attribuito un coefficiente, variabile da zero ad uno calcolato tramite la seguente formula con interpolazione lineare

$$C_i = R_a/R_{max}$$

dove:

Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;

Ra = valore del ribasso offerto del concorrente i-esimo;

Rmax = valore dell'offerta con il ribasso più conveniente.

20.3. Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta Temporale

Quanto all'offerta tempo, verrà valutato il tempo offerto da applicare al relativo peso.

All'elemento "Tempo" verrà attribuito un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula con interpolazione lineare

$$Di = T_{min} / Tai$$

dove:

Di = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;

Tai = valore del tempo offerto del concorrente i-esimo;

Tmin = valore dell'offerta con offerta tempo più conveniente

sono ammesse offerte inferiori a 580 giorni naturali e consecutivi.

21. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

Dopo la scadenza del termine previsto per la presentazione delle offerte si provvederà alla nomina del Seggio di Gara deputato alla verifica della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti. Il Seggio presieduto dal RPG e sarà costituito dal RUP ed eventuale suo assistente e da funzionari in servizio presso la Centrale Acquisti dotati di adeguate competenze in ambito giuridico-amministrativo.

In data 24/07/2023 alle ore 10:00 avrà luogo la prima seduta pubblica.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, comunicati, con almeno due giorni di anticipo, per il tramite del Sistema.

Nel corso di detta seduta il Seggio di Gara procederà:

- alla verifica della ricezione delle offerte inviate per il tramite del Sistema entro la scadenza di cui al paragrafo 14 del presente Disciplinare;
- allo sblocco delle offerte e alla constatazione della documentazione amministrativa allegata da ciascun concorrente;
- la verifica del possesso dei requisiti richiesti sarà effettuata, ai sensi dell'art. 216, co. 13, del Codice, attraverso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, mediante l'utilizzo del Sistema FVOE, sulla base del PASSOE che l'operatore economico avrà ottenuto a seguito di registrazione al servizio FVOE.

Si precisa che alla seduta di che trattasi potrà assistere un incaricato di ciascuna ditta concorrente con mandato di rappresentanza o procura speciale e munito di un documento attestante i poteri di rappresentare l'Impresa. La presente, quindi, vale anche come convocazione a detta seduta per le ditte che intendono partecipare.

In successiva/e seduta/e riservata/e, il Seggio di Gara deputato alle verifiche di carattere amministrativo, procederà all'esame della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti, ed in particolare a:

- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- attivare, se del caso, la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 15;
- redigere apposito/i verbale/i relativo/i alle attività svolte;

4. adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

22. COMMISSIONE GIUDICATRICE

Preliminarmente, all'inizio della fase di valutazione tecnica delle offerte si provvederà alla nomina della Commissione Giudicatrice deputata, ai sensi dell'art. 77 del Codice, alla valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico.

La Commissione giudicatrice è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 ANAC del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "Amministrazione Trasparente" la composizione della Commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del Codice.

23. APERTURA E VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA

In seduta pubblica, comunicata ai concorrenti per il tramite del Sistema ovvero via PEC, la Commissione procederà allo sblocco delle "BUSTE TECNICHE" collocate a Sistema e alla constatazione della documentazione inerente all'offerta tecnica ivi contenuta, presentata da ciascun concorrente.

In successive sedute riservate, la Commissione procederà:

- a. all'esame dei livelli minimi della fornitura offerti, qualitativi e quantitativi, rispetto a quelli richiesti nella lex specialis;
- b. ove siano rispettati i requisiti minimi, all'attribuzione dei punteggi relativi all'offerta tecnica, secondo i criteri e le modalità descritte ai paragrafi 19.1 e 19.2.

24. APERTURA E VALUTAZIONE OFFERTA ECONOMICA

In seduta pubblica, comunicata ai concorrenti per il tramite del Sistema ovvero via PEC con almeno due giorni di anticipo, la Commissione procederà:

- a. a riferire l'esito delle valutazioni tecniche e a dare lettura dei punteggi relativi alla valutazione delle offerte tecniche ammesse;
- b. allo sblocco delle "BUSTE ECONOMICHE/TEMPO" collocate a Sistema e a dare lettura delle offerte presentate da ciascun concorrente;
- c. ad assegnare i punteggi relativi all'offerta economica ed all'offerta tempo sulla base dei criteri di cui al paragrafo 19.3. La stazione appaltante procederà dunque, in seduta riservata, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale (somma del punteggio tecnico ed economico) per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, co. 9, del Codice;
- d. all'individuazione delle offerte che appaiano anormalmente basse ai sensi dell'art. 97, co. 3, del Codice;
- e. alla verifica di anomalia, sulle offerte di cui al punto sub d), secondo quanto in merito indicato al paragrafo 21 del presente Disciplinare;

- f. a stilare la graduatoria risultante dalla sommatoria dei punteggi conseguiti per le offerte tecniche ed economiche proponendo l'aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la Commissione provvede a dare tempestiva comunicazione al RUP dei casi di esclusione, da disporre per:

- l'offerta, per la quale si sia accertato sulla base di univoci elementi, che non è stata formulata autonomamente, ovvero imputabile ad un unico centro decisionale;
- l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella Documentazione amministrativa e nell'Offerta Tecnica;
- la presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a), del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- la presentazione di offerte che, ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. a) e c), del Codice, risultino inammissibili, in quanto la Commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Al verificarsi di uno dei casi di cui sopra esposto:

- il RUP procederà ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b), del Codice;
- (ove applicabile) la Commissione provvederà a ricalcolare i punteggi già attribuiti alle singole offerte senza modificare i giudizi già espressi.

25. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3, lett. c), e 97, commi 5 e 6. del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

26. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La Commissione formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, per cui si sia resa necessaria verifica di congruità delle offerte anomale, il RUP formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta ritenuta congrua, ai fini dei successivi adempimenti.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell'art. 95, co. 12, del Codice.

Ai sensi dell'art. 95, co. 12, del Codice è facoltà della Stazione Appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del Contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il Contratto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante procede a:

1. richiedere, ai sensi dell'art. 85, co. 5, del Codice, al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto i documenti di cui all'art. 86, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del Codice. L'acquisizione dei suddetti documenti avverrà attraverso l'utilizzo del sistema Fascicolo virtuale dell'operatore economico - FVOE;
2. richiedere - laddove non sia stata effettuata la verifica di congruità dell'offerta – i documenti necessari alla verifica di cui all'articolo 97, co. 5, lett. d), del Codice;
3. verificare, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice, il rispetto dei minimi salariali retributivi di cui al sopra citato art. 97, comma 5, lett. d).

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1, del Codice, aggiudica l'appalto.

A decorrere dall'aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'art. 76, co. 5, lett. a), del Codice.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, co. 7, del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti di cui al precedente punto 1.

In caso di esito negativo delle verifiche, ovvero di mancata comprova dei requisiti, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione e alla segnalazione all'ANAC. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (D.lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora l'Amministrazione Contraente proceda ai sensi degli articoli 88, comma 4-bis, e 92, comma 3, del D.lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verifichino le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter, e 92, commi 3 e 4, del citato decreto.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3, del D.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, l'Amministrazione Contraente procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4, del D.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9, del Codice, non potrà essere stipulato prima **di 35 giorni (stand still)** dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. a), salvo quanto previsto dal successivo comma 10.

La stipula avrà luogo, ai sensi dell'art. 32, co. 8, del Codice, **entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione**, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Se pertinente, l'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c-bis), del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario trasmette alla stazione appaltante copia autentica ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 445/2000 della polizza di responsabilità civile professionale prevista dall'art. 24, co. 4, del Codice.

In alternativa, all'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario trasmette alla stazione appaltante copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo), secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005, della polizza di responsabilità civile professionale prevista dall'art. 24, co. 4, del Codice. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137. La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti. La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti. Qualora l'aggiudicatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all'art. 1, comma 148, della l. 4 agosto 2017 n. 124.

Il Contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136.

Ai sensi dell'art. 105, co. 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1, del Codice, l'Amministrazione Contraente interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ad esclusione dei costi del concessionario di pubblicità, ai sensi dell'art. 216, comma 11, del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 5.000,00. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

27. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti di gara ed alla documentazione amministrativa è previsto nel rispetto dei limiti e secondo le modalità di cui all'art. 53 del Codice, nonché nel rispetto della normativa vigente in materia di procedimento amministrativo. L'istanza di accesso dovrà essere adeguatamente motivata in ordine alla sussistenza della titolarità di un interesse diretto, concreto ed attuale in relazione alla documentazione richiesta.

L'accesso potrà essere esercitato allorquando la richiesta abbia ad oggetto la documentazione attestante i requisiti di ammissione ed i provvedimenti della Stazione Appaltante relativi all'esclusione della procedura delle imprese concorrenti, ovvero la loro riammissione; altrimenti, sarà differito alla data successiva all'aggiudicazione.

L'operatore economico indica nella domanda di partecipazione le parti dell'offerta ricoperte da segreti tecnici e commerciali, che, pertanto, non potranno essere diffusi dalla Stazione Appaltante. L'accesso agli atti della procedura di gara può essere effettuando, inviando una specifica richiesta a mezzo pec, o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, a mezzo strumento analogo, al Responsabile della procedura di gara, come indicato in premessa.

28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per ogni controversia relativa all'esecuzione del presente contratto è competente il Giudice Ordinario.

Al fine di garantire il buon andamento dell'esecuzione del contratto le parti individuano, quale forma di risoluzione delle controversie alternativa a quella contenziosa, la clausola di preventivo tentativo stragiudiziale di conciliazione qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto medesimo, sorga una divergenza che possa condurre ad una controversia tra le parti. È esclusa la compromissione in arbitri.

E' prevista la nomina del Collegio consultivo tecnico, di cui all'art.6 D.L. 16/07/2020, n.76, come modificato dalla legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120, dall'art. 51, comma 1, lett. e), n. 1), D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, e, successivamente, dall'art. 6-quater, comma 1, lett. a), D.L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233, integrato con D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 giugno 2022, n. 79, e con D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 marzo 2022, n. 25, per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso, con tutti i compiti descritti ai commi da 1 a 3 del richiamato art.6 D.L. nonché delle disposizioni di cui all'articolo 5 del medesimo D.L. n.76/2020 nel testo vigente.

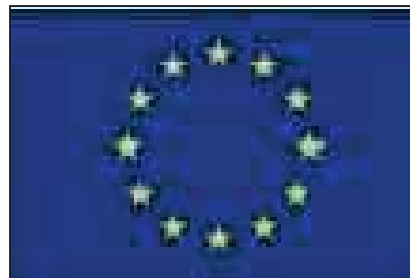
29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del Reg UE n. 679/2016 e al D. Lgs n. 101/2018, nonché del D. lgs. n. 196/2003 nelle parti ancora vigenti e/o richiamate, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall'aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili", ai sensi del D. Lgs n. 101/2018.

Il trattamento dei dati verrà effettuato dalla Regione Campania in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla legge e/o dai regolamenti interni.

Titolare del trattamento è la Giunta regionale della Campania, con sede in Napoli, Via S. Lucia, 81 Napoli, alla quale ci si potrà rivolgere per esercitare i diritti di cui al D. Lgs n. 101/2018.



FSC 2014/2020 di cui al Piano Operativo (PO) "Cultura e Turismo" 2014-2020

"CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO (CIS) PER IL CENTRO STORICO DI NAPOLI"

tra
Ministero per i Beni Culturali (MIBAC) - Autorità di Gestione
Ministero per il Mezzogiorno
Regione Campania
Comune di Napoli

Direzione Generale Governo del Territorio della Giunta Regionale Campania

Il Direttore Generale: Arch. Massimo Pinto

**RESTAURO E MESSA IN SICUREZZA DEL COMPLESSO DI PALAZZO PENNE
CASA DELL'ARCHITETTURA E DEL DESIGN**

PROGETTO DEFINITIVO

TITOLO ELABORATO:

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

EE.06

Il progettista
arch. Giulio Espero
(Regione Campania matr 21847)



Collaborazione tecnico scientifica con il DiARC_
Dipartimento di Architettura, Università di
Napoli "Federico" II
Direttore: Michelangelo Russo

Gruppo di Lavoro:
Antonella Di Luggo, Massimiliano Campi
(rilievo)
Renata Picone, Mariarosaria Villani, Giulia Proto
(progetto di restauro)
Paola Scala, Maria Pia Amore, Claudia Ascione
(progetto architettonico)
Antonella Falotico
(approfondimenti tecnologici)
Luca Boursier
(progetto giardino)
Andrea Prota, Claudio D'Ambra
(progetto delle strutture)
Filippo De Rossi, Francesco Minichiello
(progetto degli impianti).

Il Responsabile del Procedimento: Ing. Gennaro Di Prisco

Rev. Oggetto Revisione

Data emissione

OTTOBRE 2022

PARTE PRIMA

DEFINIZIONI ECONOMICHE, AMINISTRATIVE E TECNICHE

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1 Oggetto dell'appalto e definizioni	4
Art. 2 Ammontare dell'appalto e importo del contratto	6
Art. 3 Modalità di stipula del contratto	7
Art. 4 Categorie dei lavori	8

CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 5 Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto	8
Art. 6 Documenti contrattuali	9
Art. 7 Disposizioni particolari riguardanti l'appalto	9
Art. 8 Fallimento dell'appaltatore	9
Art. 9 Domicilio dell'appaltatore e Direttore dei lavori	10
Art. 10 Accettazione, qualità ed impiego dei materiali	10

CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 11 Progettazione definitiva	11
Art. 12 Progettazione esecutiva	11
Art. 13 Ritardo nella progettazione esecutiva	12
Art. 14 Approvazione della progettazione esecutiva	13
Art. 15 Consegna e inizio dei lavori	13
Art. 16 Termini per l'ultimazione dei lavori	14
Art. 17 Proroghe	14
Art. 18 Sospensioni ordinate dal Direttore dei lavori	15
Art. 19 Sospensioni ordinate dal RUP	15
Art. 20 Penale per ritardi	15
Art. 21 Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma	16
Art. 22 Inderogabilità dei termini di progettazione ed esecuzione	17
Art. 23 Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini	18

CAPO 4 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Art. 24 Lavori a corpo	18
Art. 25 Lavori in economia ed in variante	19

CAPO 5 - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 26 Anticipazione del prezzo	19
Art. 27 Pagamento del corrispettivo per la progettazione esecutiva	20
Art. 28 Pagamenti in acconto	20
Art. 29 Conto finale e Pagamenti a saldo	21
Art. 30 Formalità e adempimenti a cui sono subordinati i pagamenti	23
Art. 31 Ritardo nei pagamenti delle rate di acconto e della rata di saldo	23
Art. 32 Revisione prezzi e adeguamento corrispettivo	23
Art. 33 Cessione del contratto e cessione dei crediti	24

CAPO 6 - GARANZIE	
Art. 34 Garanzie per la partecipazione	25
Art. 35 Garanzie per l'esecuzione	26
Art. 36 Riduzione delle garanzie	27
Art. 37 Obblighi assicurativi a carico dell'appaltatore	27
CAPO 7 - ESECUZIONE DEI LAVORI E MODIFICA DEI CONTRATTI	
Art. 38 Variazione dei lavori	28
Art. 39 Varianti per errori od omissioni progettuali	28
Art. 40 Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi	29
CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA	
Art. 41 Adempimenti preliminari in materia di sicurezza	29
Art. 42 Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere	30
Art. 43 Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC)	31
Art. 44 Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e coordinamento	31
Art. 45 Piano Operativo di Sicurezza	32
Art. 46 Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza	32
CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO	
Art. 47 Subappalto	33
Art. 48 Responsabilità in materia di subappalto	36
Art. 49 Pagamenti dei subappaltatori	36
CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO	
Art. 50 Contestazioni e riserve	37
Art. 51 Accordo bonario e transazione	37
Art. 52 Controversie e arbitrato	39
Art. 53 Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera	39
Art. 54 Documento Unico di Regolarità Contributiva e di Congruità (DURC - DOL)	40
Art. 55 Risoluzione del contratto e recesso	41
Art. 56 Gestione dei sinistri	44
CAPO 11 - ULTIMAZIONE LAVORI	
Art. 57 Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione	44
Art. 58 Termini per il collaudo e per l'accertamento della regolare esecuzione	44
Art. 59 Presa in consegna dei lavori ultimati	45
CAPO 12 - NORME FINALI	
Art. 60 Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore	45
Art. 61 Conformità agli standard sociali	49
Art. 62 Proprietà dei materiali di scavo e demolizione	50
Art. 63 Utilizzo dei materiali recuperati o riciclati	50
Art. 64 Terre e rocce da scavo	50
Art. 65 Custodia del cantiere	51
Art. 66 Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto	51
Art. 67 Tracciabilità dei pagamenti e disciplina antimafia	51

PARTE PRIMA

DEFINIZIONI ECONOMICHE, AMMINISTRATIVE E TECNICHE

CAPO 1

NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1 - Oggetto dell'appalto e definizioni

1. Ai sensi dell'articolo 1 del Codice dei contratti pubblici, l'oggetto dell'appalto consiste nell'affidamento della progettazione esecutiva e nella esecuzione dei lavori per la realizzazione dell'intervento di cui al comma 2. Sono a carico dell'appaltatore gli oneri tecnici ed economici per l'ottenimento di tutti i pareri, permessi ed autorizzazioni necessari in seguito a valle della progettazione esecutiva dell'intervento.
2. L'intervento è così individuato:
 - a. Denominazione conferita dalla Stazione appaltante: «RESTAURO E MESSA IN SICUREZZA DEL COMPLESSO DI PALAZZO PENNE CASA DELL'ARCHITETTURA E DEL DESIGN »;
 - b. Descrizione sommaria: Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori relativi alla rifunzionalizzazione, restauro e consolidamento del Palazzo Penne finalizzati realizzazione della CASA DELL'ARCHITETTURA E DEL DESIGN;
 - c. Ubicazione: il complessò immobiliare individuato è sito nel Comune di NAPOLI alla Piazza Teodoro Monticelli;
3. Sono compresi nell'appalto:
 - a. tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto definitivo posto a base di gara e dal successivo progetto esecutivo, redatto a cura dell'affidatario, con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi, dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza, nonché degli elaborati e della documentazione di cui alla lettera b);
 - b. la redazione, prima dell'esecuzione di cui alla lettera a), del progetto esecutivo da elaborare a cura dell'appaltatore nel rispetto degli articoli da 33 a 43 del D.P.R. 207/2010, in conformità al progetto definitivo posto a base di gara, da approvare da parte della Stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori;

- c. i miglioramenti e le previsioni migliorative e aggiuntive contenute nell'offerta tecnica presentata dall'appaltatore e recepite dalla Stazione appaltante, senza ulteriori oneri a carico di quest'ultima;
 - d. l'acquisizione di tutti i pareri, nulla osta, permessi ed autorizzazioni necessari per la realizzazione dell'intervento così come configurato all'esito della progettazione esecutiva del medesimo;
4. progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori sono sempre e comunque effettuate secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del Codice civile;
5. Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5 della legge n. 136 del 2010, sono stati acquisiti i seguenti codici:
- a. Codice identificativo della gara (CIG): _____
 - b. Codice Unico di Progetto (CUP): **B61B19001020001**
6. Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni:
- a. Codice dei contratti: il D.lgs. 50 del 18 aprile 2016;
 - b. Regolamento generale: il D.P.R. 207 del 5 ottobre 2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici, per le parti non abrogate;
 - c. Capitolato Generale: il capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 145 del 19 aprile 2000, per le parti non abrogate;
 - d. D. Lgs. 81/2008: il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - e. Stazione appaltante: REGIONE CAMPANIA;
 - f. Operatore economico: una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere;
 - g. Appaltatore: Operatore economico che si è aggiudicato il contratto;
 - h. RUP: il soggetto incaricato dalla Stazione appaltante a svolgere i compiti di Responsabile Unico del Procedimento;
 - i. DL: l'ufficio di direzione dei lavori, titolare della Direzione dei lavori, di cui è responsabile il Direttore dei lavori;
 - j. DURC: il Documento unico di regolarità contributiva previsto dall'art. 30 comma 5 del D.lgs. 50/2016;
 - k. SOA: l'attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o più categorie, nelle pertinenti classifiche, rilasciata da una Società Organismo di Attestazione;
 - l. PSC: il Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all'articolo 100 del D. Lgs. 81/2008;
 - m. POS: il Piano Operativo di Sicurezza di cui agli articoli 89, comma 1, lettera h) e 96, comma 1, lettera g), del D. Lgs. 81/2008 s.m.i.;
 - n. Costo del personale (anche CP): il costo cumulato del personale impiegato, stimato dalla Stazione appaltante sulla base della contrattazione collettiva nazionale e della

contrattazione integrativa, comprensivo degli oneri previdenziali e assicurativi, al netto delle spese generali e degli utili d'impresa;

- o. Sicurezza generale (anche SG): i costi che deve sostenere l'Appaltatore per l'adempimento alle misure di sicurezza aziendali, specifiche proprie dell'impresa, connesse direttamente alla propria attività lavorativa e remunerati all'interno del corrispettivo previsto per le singole lavorazioni, nonché per l'eliminazione o la riduzione dei rischi previsti dal Documento di valutazione dei rischi, all'articolo 26, comma 3, quinto periodo e comma 6, del D. Lgs. 81/2008;
- p. Sicurezza speciale (anche SS): Costi per l'attuazione del PSC, relativi ai rischi da interferenza e ai rischi particolari del cantiere oggetto di intervento, ai sensi D. Lgs. 81/2008 e al Capo 4 dell'allegato XV allo stesso D. Lgs. 81/2008.

Art. 2 - Ammontare dell'appalto e importo del contratto

1. L'importo dell'appalto posto a base dell'affidamento è definito dalla seguente tabella:

Tab. 1

a1	Importo Lavori corpo	11.657.137,34 €
a2	Importo lavori a misura/liste in economia	250.000,00 €
a3	Importo Oneri per la sicurezza Esterni	342.804,97 €
a4	Sommano Lavori a corpo, a misura/liste in economia e Oneri Sicurezza	12.249.942,31 €
a5	Compensi professionali progettazione esecutiva	263.154,30 €
a6	Importo di appalto	12.513.096,61 €
a7	Importo soggetto a ribasso (a1+a5)	11.920.291,64 €

2. L'importo contrattuale sarà costituito dalla somma dei seguenti importi:
 - a. importo dei lavori a corpo e del servizio di progettazione al netto del ribasso percentuale unico offerto dall'appaltatore in sede di gara sulla somma dei medesimi importi;
 - b. importo dei lavori a misura ovvero in economia
 - c. importo dei Costi per la sicurezza.
3. Ai fini del comma 2, gli importi sono soggetti a ribasso esclusivamente l'importo dei lavori a corpo e del servizio di progettazione esecutiva, mentre gli importi per i lavori in economia/a misura e gli oneri per la sicurezza esterni non sono soggetti a ribasso;

4. Ai fini della determinazione degli importi di classifica per la qualificazione di cui all'articolo 61 del Regolamento generale, rileva l'importo riportato nella casella della tabella (Tab. 1) di cui al comma 1, in corrispondenza del rigo a.4 "Sommano Lavori a corpo, a misura/liste in economia e Oneri Sicurezza"
5. L'importo del corrispettivo per la progettazione esecutiva, riportato nella tabella 1 di cui al comma 1, è stato determinato dalla Stazione appaltante sulla base dei criteri di cui al D.M. n. 17/06/2016.

Art. 3 - Modalità di stipula del contratto

1. Il contratto è stipulato "a corpo" ai sensi dell'articolo 43, comma 6 del D.P.R. 207/2010 per le categorie (corpi d'opera) da uno a dodici oltre alla categoria sicurezza (quattordici), mentre per la categoria tredici (lavori a misura /in economia) il contratto è da stipularsi a misura riservandosi l'amministrazione, a proprio insindacabile giudizio, di ordinare l'effettiva progettazione ed esecuzione di lavorazioni al momento non rilevabili (ai sensi dell'art 147 comma 5 del Dlgs 50/2016). La mancata progettazione ed esecuzione delle già menzionate lavorazioni a misura non dà diritto all'appaltatore ad alcun riconoscimento o indennizzo di sorta;
2. L'importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile per la parte a corpo, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.
3. Il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione, per cui il computo metrico estimativo, posto a base di gara ai soli fini di agevolare lo studio dell'intervento, non ha valore negoziale. L'Elenco prezzi unitari contrattuali è definito secondo le disposizioni dell'art. 24 del Disciplinare di gara.
4. I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, se ammissibili ed ordinate o autorizzate, da contabilizzare a misura.
5. I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell'articolo Art. 2. I vincoli negoziali di natura economica sono indipendenti dal contenuto dell'offerta tecnica presentata dall'appaltatore e restano invariati anche dopo il recepimento di quest'ultima da parte della Stazione appaltante.
6. Il contratto è stipulato, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice.

Art. 4 - Categorie dei lavori

1. I lavori sono riconducibili alla categoria prevalente di opere OG 1 ed alle categorie di cui alla tabella successiva:

Tab. 2

CATEGORIE ALLEGATO "A" D.P.R. 207/2010		IMPORTO	CLASSIFICA	Prevalente o scorporabile	qualif. Obblig	Subappaltabile (nei limiti di legge)
OG 2	Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela	€ 10.302.522,62	VI	Prevalente	Si	sì
OG11	Impianti Tecnologici	€ 1.947.419,69	IV	Scorporabile	Si	sì
TOTALE		€ 12.249.942,31				

2. Le categorie di lavorazioni omogenee e categorie contabili, di cui agli articoli 43, commi 6, 8 e 9 del D.P.R. n. 207/2010, sono riportate nella seguente tabella:

Tab. 3

1	DEMOLIZIONI	263.996,24 €	2,16%
2	RICOSTRUZIONE	941.906,84 €	7,69%
3	OPERE DI CONSOLIDAMENTO	3.781.289,14 €	30,87%
4	SMALTIMENTO RIFIUTI	141.302,32 €	1,15%
5	INFISSI	947.806,70 €	7,74%
6	FINITURE INTERNE	2.352.812,74 €	19,21%
7	FINITURE ESTERNE	1.266.394,41 €	10,34%
8	SISTEMAZIONE GIARDINO	68.706,26 €	0,56%
9	IMPIANTO ELETTRICO	965.127,22 €	7,88%
10	IMPIANTO IDRICO	160.098,15 €	1,31%
11	IMPIANTO ANTINCENDIO	63.014,55 €	0,51%
12	IMPIANTI MECCANICI	704.682,77 €	5,75%
13	LAVORI IN ECONOMIA	250.000,00 €	2,04%
14	SICUREZZA	342.804,97 €	2,80%
	TOTALE	12.249.942,31 €	

CAPO 2

DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 5 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale di appalto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice civile.
3. Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di rete, nei limiti della compatibilità con tale forma organizzativa.
4. Qualunque disposizione non riportata o comunque non correttamente riportata nel presente CSA, contenuta però nelle normative che regolano l'appalto e l'esecuzione dei lavori pubblici, si intende comunque da rispettare secondo quanto indicato nel suo testo originale.

Art. 6 - Documenti contrattuali

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:

- a. il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per gli articoli tuttora in vigore;
 - b. il presente Capitolato speciale d'appalto;
 - c. il progetto definitivo dei lavori approvato con D.D.2022;
 - d. il progetto esecutivo dei lavori approvato con DD2022
 - e. il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 2 dell'allegato XV allo stesso decreto;
 - f. il Cronoprogramma di cui all'articolo 40 del Regolamento generale come risultante dall'offerta tempo dell'appaltatore in sede di gara;
 - g. le polizze di garanzia.
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
- a. il Codice dei contratti pubblici;
 - b. il Regolamento generale, per quanto applicabile;
 - c. il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati.

Art. 7 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

1. La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto definitivo dei "RESTAURO E MESSA IN SICUREZZA DEL COMPLESSO DI PALAZZO PENNE CASA DELL'ARCHITETTURA E DEL DESIGN", approvato ~~con DD~~, per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione, integrato delle offerte migliorative presentate in sede di gara ed accettate dalla Stazione appaltante.

Art. 8 - Fallimento dell'appaltatore

1. In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell' articolo 108 del codice dei contratti, ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la Stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori.
2. In caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la Stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal codice dei contratti purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la Stazione appaltante può recedere dal contratto. La Stazione appaltante può inoltre ricorrere a

quanto previsto dall'art. 32 comma 10 del Decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014 n. 114 - Amministrazione Straordinaria dei contratti di appalto con nomina di commissari straordinari per il completamento dell'appalto.

Art. 9 - Domicilio dell'Appaltatore e del Direttore dei lavori

1. La Regione Campania si riserva la facoltà di richiedere all'appaltatore di eleggere domicilio nel comune in cui vengono effettuati i lavori.
2. L'appaltatore che non conduce i lavori personalmente conferisce mandato con rappresentanza, ai sensi dell'art. 1704 del c.c., a persona fornita di idonei requisiti tecnici e morali, alla quale deve conferire le facoltà necessarie per l'esecuzione dei lavori a norma del contratto. La Stazione appaltante, previa richiesta motivata, può richiedere la sostituzione del rappresentante. Nel caso in cui la qualifica di appaltatore sia rivestita da imprese costituite in forma societaria, ai fini del presente articolo all'appaltatore s'intende sostituito il legale rappresentante della medesima società.
3. Tramite il Direttore di cantiere l'appaltatore assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La DL ha il diritto di esigere il cambiamento del Direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
4. Qualsiasi variazione di domicilio di tutte le persone di cui al presente articolo devono essere comunicate alla Stazione appaltante accompagnata dal deposito del nuovo atto di mandato.

Art. 10 - Accettazione, qualità ed impiego dei materiali

1. I materiali devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato d'appalto, essere della migliore qualità, conformi alle disposizioni legislative vigenti, e possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione da parte del Direttore dei lavori.
2. I materiali previsti dal progetto sono campionati e sottoposti all'approvazione del Direttore dei lavori, completi delle schede tecniche di riferimento e di tutte le certificazioni in grado di giustificare le prestazioni, con congruo anticipo rispetto alla messa in opera.
3. Il Direttore dei lavori o l'organo di collaudo dispongono prove o analisi ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge o dal presente capitolato speciale d'appalto finalizzate a stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti e ritenute necessarie dalla Stazione appaltante, con spese a carico dell'esecutore.
4. Il Direttore dei lavori verifica altresì il rispetto delle norme in tema di sostenibilità ambientale, tra cui le modalità poste in atto dall'esecutore in merito al riuso di materiali di scavo e al riciclo entro lo stesso confine di cantiere.
5. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il Direttore dei lavori può rifiutare in qualunque momento i materiali deperiti dopo l'introduzione nel cantiere, o che, per qualsiasi causa, non siano conformi alle

caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto. In tal caso l'appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.

6. Ove l'appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal Direttore dei lavori, l'Amministrazione può provvedervi direttamente a spese dell'appaltatore medesimo, a carico del quale resta anche qualsiasi danno che potesse derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.

CAPO 3

TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 11 - Progettazione definitiva

1. La progettazione definitiva posta a base di gara, verificata, validata e approvata, come integrata dall'offerta tecnica dell'appaltatore, accettata dalla Stazione appaltante e recepita mediante proprio provvedimento, costituisce elemento contrattuale vincolante per la progettazione esecutiva, alle condizioni di cui al successivo art. 13, nonché per l'esecuzione dei lavori.
2. Fermo restando quanto previsto dal successivo art. 45, costituisce parte integrante del progetto definitivo il PSC di cui all'articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

Art. 12 - Progettazione esecutiva

1. La progettazione esecutiva deve essere redatta da soggetto qualificato per la categoria E.22 - Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004, oppure di particolare importanza (Grado di complessità (G): 0.95) di cui al DM 17 giugno 2016.
2. La progettazione esecutiva deve essere consegnata alla Stazione appaltante entro il termine perentorio di sessanta giorni dall'ordine di servizio della progettazione esecutiva.
3. Il progettista deve redigere la progettazione esecutiva nel modo più coerente e conforme possibile agli atti progettuali posti a base di gara ed all'offerta tecnica dell'appaltatore, per quanto accettato dalla Stazione appaltante. Ai sensi dell'articolo 24, comma 3, secondo periodo, del D.P.R. 207/2010, la redazione del progetto esecutivo deve avvenire nella sede o nelle sedi dichiarate in sede di offerta. Resta a carico dell'affidatario l'ottenimento di tutti i pareri necessari e le autorizzazioni necessarie per l'approvazione del progetto esecutivo (parere Vigili del Fuoco, autorizzazione sismica, etc) e l'ottenimento del certificato di agibilità.
4. La progettazione esecutiva dovrà tenere conto di tutte le prescrizioni ed annotazioni riportate nel rapporto di verifica del progetto definitivo e del connesso atto di validazione.
5. La progettazione esecutiva dovrà necessariamente tenere conto del livello tecnico prestazionale del progetto definitivo, ad insindacabile giudizio della stazione appaltante, da intendersi quale livello minimo inderogabile. Saranno ammesse le sole variazioni migliorative afferenti all' "offerta tecnica" presentata dall'appaltatore in sede di gara, per

quanto accettato dalla Stazione appaltante. Resta fermo che eventuali variazioni quantitative o qualitative non hanno alcuna influenza né sull'importo dei lavori, che resta fisso e invariabile nella misura contrattuale, né sulla qualità dell'esecuzione, dei materiali, delle prestazioni e di ogni aspetto tecnico, che resta fissa e invariabile rispetto a quanto previsto dal progetto posto a base di gara, comprensivo delle offerte migliorative accettate dalla Stazione appaltante. Il progetto esecutivo dovrà contenere, senza oneri aggiuntivi per la Stazione Appaltante, l'eventuale aggiornamento del Piano di Sicurezza e Coordinamento posto a base fermo restando l'invariabilità dei costi della sicurezza di cui al punto a.2 della tabella 1 dell'art. 2 del CSA.

6. Sono ammesse variazioni al progetto definitivo in sede di progettazione esecutiva quali specificazioni e precisazioni di dettaglio tecnico e prestazionale nonché esclusivamente nei limiti delle offerte migliorative presentate in sede di gara ed accettate dalla Stazione appaltante;
7. Unitamente alla progettazione esecutiva l'appaltatore deve predisporre e sottoscrivere la documentazione necessaria alla denuncia delle opere strutturali in cemento armato, cemento armato precompresso, acciaio o metallo, ai sensi dell'articolo 65 del D.P.R. n. 380 del 2001 e all'ottenimento dell'autorizzazione di cui agli articoli 82 e 93 del D.P.R. n. 380 del 2001, in ottemperanza alle procedure e alle condizioni della normativa regionale applicabile.
8. Il progetto esecutivo deve essere redatto nel rispetto dei seguenti criteri ambientali minimi (CAM), disciplinati dall'Allegato 2 al Decreto del Ministro dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare dell'11 gennaio 2017, pubblicato nella G.U. n. 23 del 28/01/2017, e s.m.i., per quanto applicabile all'opera posta a base di gara come risultata a valle della progettazione esecutiva.
9. Unitamente alla progettazione esecutiva l'appaltatore deve predisporre e sottoscrivere la documentazione necessaria alla denuncia degli impianti e delle opere relativi alle fonti rinnovabili di energia e al risparmio e all'uso razionale dell'energia, se sono intervenute variazioni rispetto al progetto definitivo, ai sensi dell'articolo 125 del D.P.R. n. 380 del 2001, in ottemperanza alle procedure e alle condizioni della normativa regionale applicabile.
10. Unitamente alla progettazione esecutiva l'appaltatore dovrà acquisire tutti i pareri, nulla osta, autorizzazioni, permessi che dovessero rendersi indispensabili ai fini dell'esecuzione dell'intervento e della sua messa in esercizio, curando la predisposizione e la consegna di tutti gli elaborati tecnici e progettuali necessari ed opportuni.

Art. 13 - Ritardo nella progettazione esecutiva e nell'acquisizione dei pareri

1. Fermo restando quanto previsto dall'Art. 23, comma 1, in caso di mancato rispetto del termine per la consegna della progettazione esecutiva e/o degli eventuali ulteriori pareri previsti dal precedente art. 12, per ogni giorno naturale di ritardo è applicata la penale nella misura prevista dal successivo art. 20, comma 1.
2. Non concorrono alle penali, e pertanto non concorrono al decorso dei termini, i tempi necessari a partire dalla presentazione della progettazione esecutiva completa alla Stazione appaltante, fino all'approvazione da parte di quest'ultima. I termini restano

pertanto sospesi per il tempo intercorrente tra la predetta presentazione, l'acquisizione di tutti i pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati, da parte di qualunque organo, ente o autorità competente e la citata approvazione definitiva, sempre che i differimenti non siano imputabili all'appaltatore o ai progettisti dell'appaltatore.

3. La penale è trattenuta sul pagamento di cui all'art. 28.

Art. 14 - Approvazione della progettazione esecutiva

1. In accordo all'articolo 26, comma 1, del codice dei contratti, la Stazione appaltante verifica, anche per il tramite di una società esterna, la rispondenza del progetto esecutivo e la sua conformità alla normativa vigente.
2. La progettazione esecutiva deve avere anche la finalità di superare e risolvere le eventuali criticità emerse in sede di verifica del progetto definitivo posto a base di gara;
3. Al contraddittorio partecipa anche il progettista autore del progetto posto a base della gara, che si esprime in ordine a tale conformità.
4. La verifica viene effettuata secondo le modalità di cui all'articolo 26, comma 4, del codice dei contratti. Durante la fase di verifica i progettisti dell'esecutivo dovranno collaborare con l'organismo di verifica individuato dalla stazione appaltante al fine di superare le eventuali non conformità rilevate, in particolare gli elaborati revisionati dovranno essere consegnati al massimo in 15 giorni naturali e consecutivi dall'approvazione delle proposte di superamento delle non conformità da parte dell'organismo di verifica. In caso di ritardo si applicano le penali di cui all'art. 21 del presente capitolato.
5. Ai sensi dell'articolo 27, comma 1, del codice dei contratti, l'approvazione del progetto da parte delle amministrazioni viene effettuata in conformità alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e alle disposizioni statali e regionali che regolano la materia. Si applicano le disposizioni in materia di conferenza di servizi dettate dagli articoli 14-bis e seguenti della citata legge n. 241 del 1990.
6. Se nell'emissione dei pareri, nulla-osta, autorizzazioni o altri atti di assenso comunque denominati, oppure nei procedimenti di verifica o di approvazione di cui al comma 1, sono imposte prescrizioni e condizioni, queste devono essere accolte dall'appaltatore senza alcun aumento di spesa, sempre che non si tratti di condizioni ostative ai sensi del successivo comma 6.
7. Non è meritevole di approvazione la progettazione esecutiva:
 - a. che si discosta dalla progettazione definitiva approvata di cui all'Art. 12, integrata dall'offerta tecnica migliorativa dell'appaltatore, per quanto accettato dalla Stazione appaltante, in modo da compromettere, anche parzialmente, le finalità dell'intervento, il suo costo o altri elementi significativi della stessa progettazione definitiva;
 - b. in contrasto con norme di legge o di regolamento in materia edilizia, urbanistica, di sicurezza, igienico sanitaria, superamento delle barriere architettoniche o altre norme speciali;
 - c. redatta in violazione di norme tecniche di settore, con particolare riguardo alle parti in sottosuolo, alle parti strutturali e a quelle impiantistiche;

- d. che, secondo le normali cognizioni tecniche dei titolari dei servizi di ingegneria e architettura, non illustra compiutamente i lavori da eseguire o li illustra in modo non idoneo alla loro immediata esecuzione;
- e. nella quale si riscontrano errori od omissioni progettuali come definite dal Codice dei contratti;
- f. che, in ogni altro caso, comporta una sua attuazione in forma diversa o in tempi diversi rispetto a quanto previsto dalla progettazione definitiva approvata di cui all'Art. 12;
- g. l'approvazione del progetto esecutivo avverrà dopo la verifica e validazione ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. 50/2016.

Art. 15 - Consegna ed inizio dei lavori

1. Il Direttore dei lavori, previa disposizione del RUP, provvede alla consegna dei lavori non oltre i 45 giorni dalla validazione del progetto esecutivo. Il Direttore dei lavori comunica con congruo preavviso all'esecutore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi. All'esito delle operazioni di consegna dei lavori, il Direttore dei lavori e l'esecutore sottoscrivono il relativo verbale, in accordo a quanto previsto dall'articolo 5 comma 8 del D.M. n. 49 del 07/03/2018.
2. Qualora l'esecutore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal Direttore dei lavori per la consegna, la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, oppure di fissare una nuova data per la consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione.
3. Qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile alla Stazione appaltante, l'esecutore può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l'esecutore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, ma in misura non superiore ai limiti indicati ai commi 12 e 13 dell'articolo 5 del D.M. n. 49 del 07/03/2018. Ove l'istanza dell'esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto ad un indennizzo per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono stabilite al comma 14 del suddetto articolo.
4. Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dalla Stazione appaltante per ragioni non di forza maggiore, la sospensione non può durare oltre sessanta giorni. Trascorso inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni di cui al comma 3.
5. Nel caso in cui siano riscontrate differenze fra le condizioni locali e il progetto esecutivo, non si procede alla consegna e il Direttore dei lavori ne riferisce immediatamente al RUP, indicando le cause e l'importanza delle differenze riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati in sede di redazione del progetto esecutivo e delle successive verifiche, proponendo i provvedimenti da adottare.

Art. 16 - Termini per l'ultimazione dei lavori

1. Il termine per l'ultimazione dei lavori è pari a quello derivante dall'offerta tempo presentata dall'operatore economico in fase di gara dalla data riportata nel verbale di inizio lavori. In tali giorni sono da considerarsi compresi i giorni non lavorativi

corrispondenti a ferie e giorni di andamento climatico sfavorevole per le sole opere interne.

2. L'appaltatore è obbligato a rispettare l'esecuzione delle lavorazioni secondo quanto disposto dal cronoprogramma di cui all'art. 40 del D.P.R. 207/2010.

Art. 17 - Proroghe

1. Nel caso si verifichino ritardi per ultimare i lavori, per cause non imputabili all'appaltatore, quest'ultimo può chiedere la proroga presentando specifica richiesta motivata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine di cui al precedente art. 16.
2. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del Responsabile unico del procedimento entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, sentito il parere del Direttore dei lavori.
3. Il Responsabile unico del procedimento può prescindere dal parere del Direttore dei Lavori se questi non si esprime entro 10 giorni e può discostarsi dal parere stesso. In tale provvedimento di proroga è riportato il parere del Direttore dei lavori se difforme rispetto alle conclusioni del Responsabile unico del procedimento.
4. La mancata emissione del provvedimento di cui al comma 2 corrisponde al rigetto della richiesta di proroga.

Art. 18 - Sospensioni ordinate dal Direttore dei lavori

1. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il Direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.
2. La sospensione ordinata dal Direttore dei lavori è efficace mediante l'elaborazione, da parte di quest'ultimo, del verbale di sospensione dei lavori, controfirmato dall'appaltatore e trasmesso al Responsabile unico del procedimento nel termine massimo di 5 giorni naturali dalla sua redazione.
3. La sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto.
4. Il verbale di ripresa dei lavori, da redigere a cura del Direttore dei lavori, non appena venute a cessare le cause della sospensione, è dall'esecutore ed inviato al Responsabile del procedimento. Nel verbale di ripresa il Direttore dei lavori, oltre ad indicare i giorni effettivi della sospensione, specifica il nuovo termine contrattuale.

Art. 19 - Sospensioni ordinate dal RUP

1. La sospensione può essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti.
2. Se la sospensione, o le sospensioni se più di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dal precedente art. 17, o comunque superano 6 mesi complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità. La Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto riconoscendo, però, al medesimo i maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.

Art. 20 - Penale per ritardi

1. Il mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori comporta l'applicazione della penale per ogni giorno naturale consecutivo pari allo 0,50 per mille dell'importo contrattuale.
2. Le penali di cui al comma 1 saranno applicate anche per i seguenti, eventuali, ritardi:
 - a. Nell'inizio lavori rispetto alla data di consegna dei lavori di cui all'art. 16;
 - b. Nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all'appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti;
 - c. nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla DL;
 - d. nel rispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
3. In riferimento alle penali di cui al comma 2, valgono le seguenti disposizioni: la penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), non si applica se l'appaltatore rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo dei lavori di cui all'art. 22; la penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
4. Il DL segnala al RUP tutti i ritardi e la relativa quantificazione temporale tempestivamente e dettagliatamente.
5. Sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di collaudo provvisorio.
6. L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, altrimenti si applica l'art. 24 in materia di risoluzione del contratto.
7. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 21 - Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma

1. Nel rispetto dell'articolo 43, comma 10, del D.P.R. 207/2010, l'appaltatore, entro 30 giorni dalla stipula del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, predispone e consegna al Direttore dei lavori il programma esecutivo dei lavori, rapportato alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa. Tale programma deve riportare, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento; deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dal Direttore dei lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Qualora il Direttore dei lavori non si sia pronunciato entro tale termine, il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.
2. La Stazione appaltante può modificare o integrare il programma esecutivo dei lavori, mediante ordine di servizio, nei seguenti casi:
 - a. per il coordinamento con le forniture o le prestazioni di imprese o altre ditte estranee al contratto;
 - b. per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;
 - c. per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
 - d. per l'opportunità o la necessità di eseguire prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, prove sui campioni, nonché collaudi parziali o specifici;
 - e. se è richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il PSC, eventualmente integrato ed aggiornato.
3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma, a corredo del progetto esecutivo, che la Stazione appaltante ha predisposto e può modificare nelle condizioni di cui al comma 2.

Art. 22 - Inderogabilità dei termini di progettazione ed esecuzione

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dell'attività di progettazione esecutiva:
 - a. la necessità di rilievi, indagini, sondaggi, accertamenti o altri adempimenti simili, già previsti nel presente Capitolato speciale o che l'appaltatore o i progettisti dell'appaltatore ritenessero di dover effettuare per procedere alla progettazione esecutiva, salvo che si tratti di adempimenti imprevisi ordinati esplicitamente dal RUP;

- b. l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla DL o espressamente approvati da questa;
 - c. le eventuali controversie tra l'appaltatore e i progettisti che devono redigere o redigono la progettazione esecutiva.
2. Non sono concesse proroghe dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione, per i seguenti casi:
- a. ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
 - b. adempimento di prescrizioni, o rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dalla DL o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
 - c. esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla DL o espressamente approvati da questa;
 - d. tempo necessario per l'esecuzione di prove su campioni, sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
 - e. tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato speciale o dal capitolato generale d'appalto;
 - f. tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato speciale o dal capitolato generale d'appalto;
 - g. eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;
 - h. sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
 - i. sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.
3. Se l'appaltatore non ha tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante le cause di ritardo imputabili a ritardi o inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, tali ritardi non costituiscono altresì motivo di proroga o differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione.

4. Non costituiscono altresì motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione la mancata o la ritardata consegna della progettazione esecutiva alla Stazione appaltante, né gli inconvenienti, gli errori e le omissioni nella progettazione esecutiva.
5. Le cause di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all'art. 18, di sospensione dei lavori di cui all'art. 19, per la disapplicazione delle penali di cui all'art. 21, né possono costituire ostacolo all'eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 23.

Art. 23 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

1. Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, la Stazione appaltante, assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
2. I danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi, sono dovuti dall'appaltatore. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

CAPO 4

CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Art. 24 - Lavori a corpo

1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo quanto indicato nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo gli elaborati grafici e ogni altro allegato progettuale; il prezzo offerto per il lavoro a corpo, ai sensi dell'articolo 59, comma 5-bis, del codice dei contratti, rimane fisso e non può variare in aumento o in diminuzione, secondo la qualità e la quantità effettiva dei lavori eseguiti. Le parti contraenti, dunque, non possono invocare alcun accertamento sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
2. Il compenso per l'esecuzione del lavoro a corpo comprende ogni spesa occorrente per consegnare l'opera compiuta alle condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo gli atti progettuali. Pertanto, nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo la regola dell'arte.

3. Le lavorazioni sono annotate su un apposito libretto delle misure, sul quale, in occasione di ogni stato di avanzamento e per ogni categoria di lavorazione in cui risultano suddivisi, il Direttore dei Lavori registra la quota percentuale dell'aliquota relativa alla voce disaggregata della stessa categoria, rilevabile dal contratto, che è stata eseguita, ai sensi dell'articolo 14 comma 1 lett. b) del DM n. 49 del 07/03/2018. Le progressive quote percentuali delle voci disaggregate eseguite delle varie categorie di lavorazioni sono desunte da valutazioni autonomamente effettuate dal Direttore dei Lavori, il quale può controllarne l'ordine di grandezza attraverso un riscontro nel computo metrico estimativo dal quale le aliquote sono state dedotte o tramite brogliaccio delle misurazioni.
4. La contabilizzazione degli oneri per la sicurezza, determinati nella tabella di cui all'Art. 2, comma 1, è effettuata a corpo in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita nella predetta tabella, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito. La liquidazione di tali oneri è subordinata all'assenso del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.
5. Ai sensi dell'articolo 184 del D.P.R. 207/2010, non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati nel Registro di contabilità, gli importi relativi alle voci disaggregate per l'accertamento della regolare esecuzione delle quali sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli installatori e tali documenti non siano stati consegnati al Direttore dei lavori.

Art. 25- Lavori in economia e in variante

1. Gli eventuali lavori in economia introdotti in sede di variante in corso di contratto sono valutati come segue:
 - a. per i materiali si applica il ribasso contrattuale ai prezzi unitari determinati ai sensi dell'articolo Art. 41;
 - b. per i noli, i trasporti e il costo della manodopera o del personale si adoperano i prezzi vigenti al momento della loro esecuzione, incrementati delle percentuali per spese generali e utili (se non già comprese nei prezzi vigenti) e si applica il ribasso contrattuale esclusivamente su queste due ultime componenti.
2. La contabilizzazione degli eventuali oneri per la sicurezza individuati in economia è effettuata con le modalità di cui al comma precedente, senza applicare alcun ribasso.
3. Per quanto concerne il comma 1, lettera b), le percentuali di incidenza degli utili e delle spese generali, sono determinate con le seguenti modalità, secondo il relativo ordine di priorità:
 - a. nella misura dichiarata dall'appaltatore in sede di verifica della congruità dei prezzi;
 - b. nella misura determinata all'interno delle analisi dei prezzi unitari integranti il progetto a base di gara, in presenza di tali analisi.
4. Tenuto conto della invariabilità dei lavori a corpo e del relativo dell'importo, nel caso di eventuali varianti in corso d'opera, la contabilizzazione viene effettuata come segue:
 - a. per quanto concerne i lavori a corpo, applicando al relativo importo complessivo netto di aggiudicazione la quota complessiva dei lavori eseguita, pari alla sommatoria delle

percentuali convenzionali eseguite relative ad ogni disaggregazione dei gruppi di lavorazioni omogenee, percentuali rilevabili dalla Tabella n. 4 dell'Art. 5;

- b. per quanto concerne i lavori a misura che si fossero resi necessari per eventuali variazioni, in aumento o in diminuzione, approvate in corso d'opera, rispetto ai lavori a corpo, applicando i prezzi contrattuali o gli eventuali nuovi prezzi approvati, al netto del ribasso d'asta, alle quantità dei lavori eseguiti in variante rispetto a quelli previsti nell'importo a corpo, dedotte rispettivamente:

- per i lavori eseguiti in meno, dagli elaborati grafici progettuali;
- per i lavori eseguiti in più, dagli elaborati grafici della variante approvata.

CAPO 5

DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 26- Anticipazione del prezzo

1. Ai sensi dell'art. 35, comma 18 del codice dei contratti, all'appaltatore è concessa un'anticipazione pari al 20 per cento, calcolato sul valore del contratto di appalto da corrispondere entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori.
2. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.
3. La garanzia di cui al comma 2 è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere rilasciata, altresì, dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
4. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.
5. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Art. 27 - Pagamento del corrispettivo per la progettazione esecutiva

1. La Stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo contrattuale per la progettazione esecutiva con le seguenti modalità:
 - un primo acconto, pari al 50%, entro 60 (sessanta) giorni dalla consegna degli elaborati di progetto;

- un secondo acconto, pari al 45%, dopo l'eventuale approvazione del progetto da parte degli enti preposti, la verifica e la validazione del progetto esecutivo.
 - Il saldo pari al 5% al collaudo dei lavori;
 - L'importo su cui calcolare le già menzionate percentuali è quello derivante dalla sommatoria dei lavori a corpo (compreso sicurezza);
 - L'importo per la progettazione delle opere a misura e/o in economia verrà erogato in un'unica soluzione a saldo al collaudo dei lavori;
 - L'importo per la progettazione delle opere a misura e/o in economia è ricompreso nella voce a5 della tabella TAB 1 e pertanto verrà erogato in percentuale rispetto all'ammontare a misura dei lavori medesimi di riferimento
2. I pagamenti di cui al comma 1 sono subordinati alla regolare approvazione della progettazione esecutiva redatta a cura dell'appaltatore. Gli stessi pagamenti, anche dopo la loro erogazione, restano subordinati al mancato verificarsi di errori od omissioni progettuali con la relativa ripetizione. Sul corrispettivo della progettazione esecutiva non è prevista alcuna ritenuta di garanzia. ma comunque i pagamenti saranno vincolati alla presentazione della polizza assicurativa per la responsabilità nella progettazione esecutiva prevista dall'art. 269 del DPR 207/2010
 3. Il pagamento è effettuato previa acquisizione della regolarità contributiva del/i progettista/i.
 4. Nel caso in cui la progettazione esecutiva è eseguita da progettisti non appartenenti allo staff tecnico dell'appaltatore, ma indicati o associati temporaneamente ai fini dell'esecuzione del contratto, il pagamento dei corrispettivi di cui al comma 1 è effettuato a favore degli stessi progettisti, ai sensi dell'art. 59 comma 1 quater del D.lgs. 50/2016.

Art. 28 - Pagamenti in acconto

1. Le rate di acconto sono dovute ogni volta che l'importo dei lavori eseguiti sia non inferiore ad € 1.000.000,00 (euro un milione/00), come risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori disciplinati dall'articolo 14 comma 1 del DM n. 49 del 07/03/2018.
2. La somma del pagamento in acconto è costituita dall'importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1:
 - a. al netto del ribasso d'asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all'articolo Art. 2, comma 3, incrementato della quota relativa ai Costi della sicurezza;
 - b. al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, da liquidarsi, salvo cause ostative, in sede di conto finale;
 - c. al netto dell'importo degli stati di avanzamento precedenti.
3. All'avvenuto raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1:
 - a. il Direttore dei Lavori redige, entro 15 gg. lo stato di avanzamento dei lavori recante la dicitura: «lavori a tutto il» con l'indicazione della data di chiusura.
 - b. il R.U.P. quale clausola contrattuale specifica, emette, entro 30 gg., il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell'art. 113-bis del d.lgs. 50/2016, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla

lettera a., con l'indicazione della data di emissione. Sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell'anticipazione ai sensi dell'articolo 35 comma 18 del codice dei contratti.

4. In seguito all'emissione del certificato di pagamento, l'Impresa potrà emettere la relativa fattura per l'importo corrispondente a quello riportato dal Certificato di Pagamento; sulla stessa l'Impresa provvederà a riportare il riferimento del numero di contratto relativo nonché gli estremi per effettuare il pagamento mediante bonifico bancario. Entro quindici dall'emissione della fattura sarà disposto il decreto di liquidazione degli importi dovuti che verrà trasmesso alla DG Risorse Finanziarie che provvederà al relativo pagamento con accredito sul c.c. della mandataria.
5. Il Direttore dei lavori invia all'Appaltatore copia degli stati di avanzamento.
6. Il Direttore dei lavori può ritenere le rate di pagamento in acconto o compensarle con le penali maturate quando, a seguito di verifica in corso d'opera, l'Appaltatore risulti inadempiente ad una o più delle sue obbligazioni.
7. Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il responsabile del procedimento provvede a dare comunicazione scritta, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto.
8. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Regione provvede alla liquidazione del certificato di pagamento di cui al comma 3 lett. b), trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente ai sensi dell'art. 30 comma 5 del d.lgs. 50/2016.
9. In deroga al comma 1, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell'importo di contratto, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell'importo contrattuale. Quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento precedentemente emessi sia inferiore al 5,00% dell'importo contrattuale, non può essere emesso alcuno stato di avanzamento. L'importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell'art. 29. Per importo contrattuale si intende l'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvati.

Art. 29 – Conto finale e Pagamenti a saldo

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 180 giorni dalla data del certificato di ultimazione e comunque non oltre il trentesimo giorno precedente il termine fissato in contratto per l'effettuazione del collaudo o per la verifica della regolare esecuzione dei lavori; è sottoscritto dal Direttore di lavori e trasmesso al responsabile del procedimento. Col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione ai sensi del comma 3.

2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su invito del responsabile del procedimento, entro il termine perentorio di 30 giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si intende *comunque* come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento redige in ogni caso una sua relazione al conto finale.
3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute del presente capitolato, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, previa:
 - a. deduzione delle eventuali ritenute contemplate nel certificato di collaudo;
 - b. presentazione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa a prima richiesta;
 - c. emissione della relativa fattura da parte dell'Appaltatore almeno trenta giorni prima della scadenza del detto termine.
4. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 103, comma 6, del D.lgs. 50/2016, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del Codice civile.
5. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del Codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.
6. Nonostante ogni precedente verifica, accettazione dei materiali, collaudi intermedi e parziali, la Regione, nell'ipotesi in cui riscontri in sede di collaudo o di verifica della regolare esecuzione dei lavori, vizi, difetti o difformità dei materiali e/o dei lavori:
 - a. ha diritto di chiedere che l'Appaltatore, entro il termine fissato dalla Regione stessa, elimini tutti i vizi e difformità, a propria cura e a proprie spese;
 - b. alternativamente, a propria scelta oppure ove l'Appaltatore non provveda a quanto richiesto, ha diritto di fare eseguire ad altra impresa quanto necessario od opportuno per eliminare i vizi, difetti e difformità, addebitandone il relativo importo all'Appaltatore;
 - c. alternativamente, a propria scelta, ha diritto alla riduzione proporzionale del prezzo;
 - d. in tutti i casi sopra indicati, la Regione ha diritto al risarcimento del danno;
 - e. qualora i lavori per eliminare i vizi, difetti e difformità comportino un danno ad altre opere già eseguite o in corso di esecuzione, l'Appaltatore è tenuto al ripristino completo, a perfetta regola d'arte, di tutte le opere danneggiate;
 - f. In caso di vizi, difetti o difformità dei materiali e/o del lavoro appaltato che rendano l'opera inadatta alla sua destinazione, la Regione, ha diritto di chiedere la risoluzione del contratto salvo il risarcimento del danno.

Art. 30 - Formalità e adempimenti a cui sono subordinati i pagamenti

1. Per qualsiasi pagamento occorre presentare alla Stazione appaltante la pertinente fattura fiscale, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55.
2. Ogni pagamento è, inoltre, subordinato:

- a. all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell'Art. 55, comma 2; il titolo di pagamento deve essere corredato dagli estremi del DURC in applicazione dell'art. 105 comma 16 del Codice;
 - b. all'acquisizione dell'attestazione di cui al successivo comma 3;
 - c. agli adempimenti in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti;
 - d. all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all'Art. 67 in materia di tracciabilità dei pagamenti;
 - e. ai sensi dell'articolo 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, all'accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalità di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, la Stazione appaltante sospende il pagamento e segnala la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio.
3. Nel caso in cui il personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, subisca ritardi nel pagamento delle retribuzioni, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto in difetto, e in ogni caso l'appaltatore, ad adempiere entro 15 (quindici) giorni. Decorso tale termine senza esito e senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all'articolo Art. 53, comma 2.

Art. 31 - Ritardo nei pagamenti delle rate di acconto e della rata di saldo

1. Non sono dovuti interessi per i primi 90 giorni intercorsi tra l'emissione del certificato di collaudo provvisorio ed il suo effettivo pagamento; trascorso tale termine senza che la Stazione Appaltante abbia provveduto al pagamento sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 90 giorni di ritardo. Trascorso infruttuosamente anche quest'ultimo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora sino al pagamento.

Art. 32 - Revisione prezzi e adeguamento corrispettivo

1. La revisione dei prezzi è calcolata ai sensi dell'articolo 29 c. 1 lett. b) del Decreto Legge n. 4 del 27 gennaio 2022, convertito in L. n. 25 del 28 marzo 2022, in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016; le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo, del citato art. 29. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza.

Art. 33 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. La cessione del contratto è vietata sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106 comma 13 del codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52 è ammessa la cessione dei crediti. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitorie che, previa comunicazione all'ANAC, le rendono efficaci e opponibili a seguito di espressa accettazione.

CAPO 6

GARANZIE

Art. 34 - Garanzie per la partecipazione

1. In accordo all'articolo 93 del codice dei contratti, per la partecipazione è richiesta una cauzione provvisoria, pari al 2,00% del prezzo base indicato nel bando o nell'invito se non diversamente indicato. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fidejussoria deve riguardare tutte le imprese appartenenti al raggruppamento medesimo.
2. Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, la cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.
3. La garanzia fidejussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
4. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.
5. La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta se non diversamente indicato nel bando o l'invito, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata

dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

6. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.
7. La Stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al comma 1.

Art. 35 - Garanzie per l'esecuzione

1. L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione pari al 10 per cento dell'importo contrattuale e tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base di affidamento di lavori. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo. La Stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.
2. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1, a scelta dell'appaltatore, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.
3. La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata in misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione

certificato di collaudo, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

4. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
5. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

Art. 36 - Riduzione delle garanzie

1. Ai sensi dell'articolo 103 del codice dei contratti, l'importo della garanzia di cui all'Art. 35 e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 (Criteri generali per la valutazione dei laboratori di prova - queste sostituiscono la 1700) e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
2. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al comma 1, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.
3. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con le riduzioni di cui ai commi precedenti, per gli operatori economici che sviluppino un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.
4. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.
5. Per fruire dei benefici di cui al comma 1, 2 e 3, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

Art. 37 - Obblighi assicurativi a carico dell'appaltatore

1. L'appaltatore è obbligato, almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi del precedente art. 16, a costituire e consegnare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.
2. L'importo della somma da assicurare corrisponde all'importo del contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore e comunque indicato nei documenti e negli atti a base di gara.
3. La polizza di cui al comma 1 deve assicurare la Stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro, nel rispetto del D.M. n. 31 del 19/01/2018 "Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
4. L'appaltatore si obbliga a far presentare da parte dei progettisti indicati alla Regione una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi di progettazione, a far data dall'approvazione della progettazione esecutiva per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo con le modalità di determinazione riportate all'art 269 del dpr 207/2010
5. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
6. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della Stazione appaltante.

CAPO 7

ESECUZIONE DEI LAVORI E MODIFICA DEI CONTRATTI

Art. 38 - Variazione dei lavori

1. Ai sensi dell'articolo 106 del codice degli appalti, i contratti possono essere modificati secondo le modalità previste nei documenti di gara iniziali e comunque secondo le condizioni di cui al comma 1 e comma 2 del medesimo articolo. Le eventuali varianti in corso d'opera, qualora ammissibili secondo le disposizioni di legge, verranno contabilizzate a misura, data l'invariabilità contrattuale delle percentuali delle singole lavorazioni a corpo di cui si compone l'intervento ed a salvaguardia delle partite di lavorazioni a corpo eventualmente già contabilizzate in via definitiva in corso d'opera ai sensi dell'art. 43 comma 6 del D.P.R. n. 207/2010.

2. Qualora tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri di cui all'articolo 136 del regolamento generale.
3. Il Direttore dei lavori può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, comunicandole preventivamente al RUP, ai sensi dell'articolo 8 comma 7 del DM n. 49 del 07/03/2018.
4. Non costituiscono varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della Direzione lavori, recante anche, ove prescritto dalla legge o dal regolamento, gli estremi dell'approvazione da parte della Stazione appaltante.
5. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l'adeguamento del PSC di cui all'art. 44, con i relativi costi non assoggettati a ribasso, e con i conseguenti adempimenti di cui all'art. 45, nonché l'adeguamento dei POS di cui all'art. 46.
6. Se le varianti comportano la sospensione dei lavori in applicazione di provvedimenti assunti dall'Autorità Giudiziaria sia ordinaria che amministrativa, anche in seguito alla segnalazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione di cui all'articolo 37 della legge n. 114 del 2014, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 19 e 20.

Art. 39 - Varianti per errori od omissioni progettuali

1. I contratti possono parimenti essere modificati anche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, senza necessità di una nuova procedura, se il valore della modifica è contemporaneamente al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria definite all'art. 35 del codice degli appalti e al 15 per cento del valore iniziale del contratto.
2. La responsabilità dei danni subiti dalla Stazione appaltante è a carico dei titolari dell'incarico di progettazione; si considerano errore od omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

Art. 40 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale;
2. Se tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale di cui al comma 1, non sono previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento;
3. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:
 - a. desumendoli dal prezzario vigente della Regione Campania, di cui all'art. 32 del D.P.R. 207/2010;
 - b. ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;

- c. quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l'impresa affidataria, e approvati dal RUP.
- 4. Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori sono approvati dalla Stazione appaltante, su proposta del RUP;
- 5. Se l'impresa affidataria non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la Stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'impresa affidataria non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

CAPO 8

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 41 - Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

1. L'appaltatore, come disciplinato dall'articolo 90, comma 9, del D.lgs. 81/2008, deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto o prima della redazione del verbale di consegna dei lavori, se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto:
 - a. una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
 - b. una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
 - c. il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio, l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;
 - d. il DURC, ai sensi dell'articolo 53, comma 2 e il DOL;
 - e. il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell'articolo 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;
 - f. una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.
2. Entro gli stessi termini di cui al comma precedente, l'appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l'esecuzione il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del

servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico competente di cui rispettivamente all'articolo 31 e all'articolo 38 del D.lgs. 81/2008, nonché:

- a. una dichiarazione di accettazione del PSC di cui all'Art. 44, con le eventuali richieste di adeguamento di cui all'Art. 45;
- b. il POS di ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo l'eventuale differimento ai sensi dell'Art. 46.

Art. 42 - Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere

1. L'appaltatore, anche ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del D.lgs. 81/2008, deve:
 - a. osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e all'allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
 - b. rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni degli articoli da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;
 - c. verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
 - d. osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
2. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
3. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «*incident and injury free*».

Art. 43 - Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC)

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni quanto previsto nel PSC redatto dal coordinatore per la sicurezza, ai sensi del D.lgs. 81/2008, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza, determinati all'art. 2, comma 1, del presente Capitolato speciale.
2. L'obbligo sancito al comma 1 è altresì esteso:
 - a. alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute alla precedente versione del PSC;
 - b. alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del successivo art. 44.
3. Il periodo temporale necessario per adempiere al comma 2, lettera a), costituisce automatico differimento dei termini di ultimazione di cui all'art. 16. Inoltre, nelle more degli stessi adempimenti, se i lavori non possono iniziare non decorre il termine per l'inizio dei lavori di cui all'art. 16 e se i lavori non possono utilmente proseguire si provvede sospensione e alla successiva ripresa dei lavori ai sensi degli artt. 18 e 19.

Art. 44 - Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e coordinamento

1. L'appaltatore può proporre al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più motivate modificazioni o integrazioni al PSC, nei seguenti casi:
 - a. per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
 - b. per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel PSC, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente sull'accoglimento o il rigetto delle proposte di cui al comma 1, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.
3. Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, le proposte, nei casi di cui al comma 1, lettera a., si intendono accolte; l'eventuale accoglimento esplicito o tacito delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
4. Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, le proposte, nei casi di cui al comma 1, lettera b., si intendono accolte se non comportano variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo, altrimenti si intendono rigettate.
5. Nei casi di cui al comma 1, lettera b., nel solo caso di accoglimento esplicito, se le modificazioni e integrazioni comportano maggiori costi per l'appaltatore, debitamente provati e documentati, e se la Stazione appaltante riconosce tale maggiore onerosità, trova applicazione la disciplina delle varianti.

Art. 45 - Piano Operativo di Sicurezza

1. Entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore, deve predisporre e consegnare al Direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un POS per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il POS, redatto ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del D.lgs. 81/2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al già menzionato decreto, si riferisce allo specifico cantiere e deve essere aggiornato in corso d'opera ad ogni eventuale mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Ciascuna impresa esecutrice redige il proprio POS e, prima di iniziare i lavori, lo trasmette alla Stazione appaltante, per il tramite dell'appaltatore.

3. L'appaltatore è tenuto a coordinare tutte le imprese subappaltatrici operanti in cantiere e ad acquisirne i POS redatti al fine di renderli compatibili tra loro e coerenti con il proprio POS. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese, tale obbligo incombe all'impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio.
4. Il POS, ai sensi dell'articolo 96, comma 1-bis, del D.lgs. 81/2008, non è necessario per gli operatori che effettuano la mera fornitura di materiali o attrezzature; in tali casi trovano comunque applicazione le disposizioni di cui all'articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.
5. Il piano operativo di sicurezza deve rispettare i requisiti minimi di contenuto previsti nel Titolo IV - allegato XV del d.lgs. 81/2008 e costituisce piano complementare di dettaglio del PSC di cui all'art. 44 del CSA.

Art. 46 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D.lgs. 81/2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.
2. I piani di sicurezza devono essere conformi all'allegato XV al D.lgs. 81/2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. L'appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali.
4. Il piano di sicurezza e coordinamento ed il piano operativo di sicurezza sono parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
5. L'appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per i loro adempimenti in materia di sicurezza.

CAPO 9

DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 47 - Subappalto

1. Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di tutto o parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto ed è regolato dai disposti dell'art. 105 del D.lgs. 50/2016. Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo

superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.

2. Ai sensi dell'art. 105 comma 1 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. che impone *“la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera”*, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 50% dell'importo complessivo del contratto di lavori.
3. L'affidatario comunica alla Stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i subcontratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto dei lavori affidati. Sono, altresì, comunicate alla Stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. È altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 dell'articolo 105 del codice dei contratti.
4. L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Regione, subordinata all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e del DURC del subappaltatore, ai sensi dell'articolo 105 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., alle seguenti condizioni:
 - a. che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo, nell'ambito delle lavorazioni indicate come subappaltabili dalla documentazione di gara; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
 - b. che l'appaltatore provveda al deposito, presso la Regione:
 - i di copia autentica del contratto di subappalto presso la Regione almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell'istanza o revoca dell'autorizzazione eventualmente rilasciata:
 - se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal PSC di cui al punto 4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008. Ai sensi dell'art. 105 comma 14 del d.lgs. 50/2016 al subappaltatore dovranno essere corrisposti i costi della sicurezza senza alcun ribasso;
 - la dichiarazione sulla tracciabilità sui flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 9, della legge n. 136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto;
 - l'individuazione delle categorie, tra quelle previste dagli atti di gara con i relativi importi, al fine della verifica della qualificazione del subappaltatore e del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all'articolo 83 del Regolamento generale;
 - l'importo del costo della manodopera (comprensivo degli oneri previdenziali) ai sensi dell'articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti;

- ii di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del Codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev'essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;
- iii che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Regione, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Regione:
 - la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
 - una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti;
- i che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011. A tale scopo:
 - se l'importo del contratto di subappalto è superiore ad euro 150.000, la condizione è accertata mediante acquisizione dell'informazione antimafia di cui all'articolo 91, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 159 del 2011, acquisita con le modalità di cui al successivo articolo 67, comma 2;
 - il subappalto è vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, se per l'impresa subappaltatrice è accertata una delle situazioni indicate dagli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.

5. Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Regione in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore, nei termini che seguono:

- a. l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi;
 - b. trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Regione abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto;
 - c. per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini di cui alla lettera a) sono ridotti a 15 giorni.
6. L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
- a. ai sensi dell'articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti, l'appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per cento), deve altresì garantire che il costo del lavoro sostenuto dal subappaltatore non sia soggetto a ribasso;

- b. se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre attività previste dal PSC di cui al punto 4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008 connessi ai lavori in subappalto, i relativi oneri per la sicurezza sono pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Regione, per il tramite della DL e sentito il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;
 - c. nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;
 - d. le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
 - e. le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla Regione, prima dell'inizio dei lavori in subappalto:
 - i la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici;
 - ii copia del proprio POS in coerenza con i piani di cui agli articoli 43 e 45 del presente Capitolato speciale;
7. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
8. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto, pertanto, il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.

Art. 48 - Responsabilità in materia di subappalto

1. Il contraente principale ed il sub appaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
2. L'affidatario è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6 del codice degli appalti.
4. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

5. Il subappalto non autorizzato comporta, anche ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, inadempimento contrattualmente grave ed essenziale con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore. Le sanzioni penali sono disciplinate dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646 e ss.mm.ii. (sanzione pecuniaria fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

Art. 49 - Pagamenti dei subappaltatori

1. In accordo all'articolo 105, comma 13, del codice dei contratti, la Stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
 - a. quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
 - b. in caso inadempimento da parte dell'affidatario;
 - c. su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
2. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, sentito il Direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il Direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.

CAPO 10

CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 50 - Contestazioni e riserve

1. In accordo all'articolo 9 del DM n. 49 del 07/03/2018, le riserve contabili sono disciplinate nel seguente modo:

Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore con o senza riserve. Se l'esecutore firma con riserva e l'esplicazione e la quantificazione non sono possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda. Il Direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il Direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla Stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la Stazione appaltante dovesse essere tenuta a pagare. L'esecutore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le

riserve devono contenere, a pena di inammissibilità, la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute.

2. All'atto della firma del conto finale l'esecutore non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori e deve confermare le riserve già iscritte negli atti contabili, per le quali non siano intervenuti la transazione o l'accordo bonario. Se l'esecutore non firma il conto finale nel termine assegnato o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si intende definitivamente accettato;
3. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.
4. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore, ritiene gli siano dovute.
5. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto».

Art. 51 - Accordo bonario e transazione

1. Ai sensi dell'articolo 205 del codice dei contratti, le disposizioni del presente articolo relative all'accordo bonario si applicano qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera vari tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale. Il procedimento dell'accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del procedimento stesso e può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al primo periodo, nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15 per cento dell'importo del contratto. Il RUP rigetta tempestivamente le riserve che hanno per oggetto aspetti progettuali oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 26 del Codice dei contratti.
2. Il Direttore dei lavori dà immediata comunicazione al responsabile unico del procedimento delle riserve di cui al comma 1, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata. Il responsabile unico del procedimento valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore di cui al comma 1 e attiva l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte prima dell'approvazione del certificato di collaudo.
3. Il responsabile unico del procedimento, entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, acquisita la relazione riservata del Direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, può richiedere alla Camera arbitrale l'indicazione di una lista di

cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto. Il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve scelgono d'intesa, nell'ambito della lista, l'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa tra il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve, entro quindici giorni dalla trasmissione della lista l'esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso secondo le modalità definite all'articolo 209, comma 16, del codice dei contratti. La proposta è formulata dall'esperto entro novanta giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell'esperto, la proposta è formulata dal RUP entro novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 2.

4. L'esperto, qualora nominato, ovvero il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha formulate, effettuano eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata e verificata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della Stazione appaltante e al soggetto che ha formulato le riserve. Se la proposta è accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell'accordo bonario da parte della Stazione appaltante. In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.
5. Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del Codice civile, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi all'azione giurisdizionale.
6. La procedura può essere reiterata nel corso dei lavori purché con il limite complessivo del 15% (quindici per cento). La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'approvazione del certificato di collaudo.
7. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dalla Regione, oppure dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.
8. Ai sensi dell'articolo 208 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile; se l'importo differenziale della transazione eccede la somma di 200.000 euro, è necessario il parere dell'avvocatura che difende la Regione o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il RUP, esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto appaltatore, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto appaltatore, previa audizione del medesimo.

9. Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Regione.

Art. 52 - Controversie e arbitrato

1. Qualora non si stipuli l'accordo bonario di cui all'Art. 51, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è demandata al giudice ordinario presso il luogo ove il contratto è stipulato.
2. La decisione dell'Autorità giudiziaria sulla controversia dispone anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

Art. 53 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L'appaltatore è tenuto a rispettare tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
 - a. nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
 - b. i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
 - c. è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali;
 - d. è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità.
2. In accordo all'articolo 30, comma 5, del Codice dei contratti, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la Stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 2, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata

contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto.

4. In ogni momento il Direttore dei lavori e, per suo tramite, il RUP possono richiedere all'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, e al personale presente in cantiere i documenti di riconoscimento per verificarne la effettiva iscrizione nel già menzionato libro unico.
5. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché dell'articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l'appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, l'indicazione del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati; la tessera dei già menzionati lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre tale tessera di riconoscimento.
6. Sono soggetti agli stessi obblighi, provvedendo in proprio, anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.
7. In caso di violazione dei commi 4 e 5, il datore di lavoro è sanzionato amministrativamente con il pagamento di una somma da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Si applica, invece, una sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300 al lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla. Per tali sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, così come modificato dal Decreto legislativo del 14/09/2015 n. 149, art. 11.

Art. 54 - Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

1. La stipula del contratto, l'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il certificato di collaudo, sono subordinati all'acquisizione del DURC.
2. Il DURC è acquisito d'ufficio dalla Stazione appaltante.
3. Il DURC ha validità 120 giorni ai sensi dell'articolo 31, comma 5, della legge 98 del 2013. Pertanto, dopo la stipula del contratto, esso è richiesto ogni 120 giorni o in occasione del primo pagamento se anteriore a tale termine e nel periodo di validità può essere adoperato solo per il pagamento delle rate di acconto e per il certificato di collaudo.

4. Ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 98 del 2013 e art. 8, co. 10-bis del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni in L. n. 120/2020 e Decreto Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 143/2021, in caso di ottenimento del DURC che segnali un'inadempienza contributiva relativo a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, in assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante:
- a. chiede tempestivamente ai già menzionati istituti e casse la quantificazione, se non risulta dal DURC, dell'ammontare delle somme che hanno determinato l'irregolarità;
 - b. trattiene un importo, corrispondente all'inadempimento, sui certificati di pagamento delle rate di acconto e sulla rata di saldo di cui agli artt. 29 e 31 del presente Capitolato Speciale;
 - c. corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa edile, quanto dovuto per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell'appaltatore e dei subappaltatori;
 - d. provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo di cui agli artt. 29 e 31 del presente Capitolato Speciale, limitatamente alla eventuale disponibilità residua.
5. Qualora il DURC sia negativo per due volte consecutive il DURC relativo al subappaltatore, la Stazione appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza dell'autorizzazione al subappalto.

Art. 55 - Risoluzione del contratto e recesso

1. Ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del codice dei contratti, le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di validità dello stesso, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
- a. il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del codice dei contratti;
 - b. con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del codice dei contratti sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto codice, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 3, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 3, lettere a) e b);
 - c. l'aggiudicatario o il concessionario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto o della concessione, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del Codice dei contratti per quanto riguarda i settori ordinari e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1, del codice dei contratti;
 - d. l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia

dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione delle norme contenute nel presente codice;

2. Le stazioni appaltanti risolvono il contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:
 - a. qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
 - b. nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del codice dei contratti.
3. Quando il Direttore dei lavori accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Lo stesso formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le già menzionate controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la Stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.
4. Il contratto è altresì risolto qualora si verifichino le condizioni di cui all'articolo Art. 23, comma 1, del presente Capitolato e in caso violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, in applicazione dell'art. 67, comma 5, del presente Capitolato o nullità assoluta del contratto perché assenti le disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della legge 136/2010.
5. Sono causa di risoluzione:
 - a. il mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli artt. 43 e ss., integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Direttore dei lavori, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza;
 - b. le azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008.
6. Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
7. Il responsabile unico del procedimento, nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il Direttore dei lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.
8. Qualora sia stato nominato l'organo di collaudo, lo stesso procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità di cui

al presente codice. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.

9. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, in sede di liquidazione finale dei lavori, servizi o forniture riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori ove la Stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà di interpellare i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, prevista dall'articolo 110, comma 1, del Codice dei contratti.
10. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla Stazione appaltante l'appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa Stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la Stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. La Stazione appaltante, in alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fidejussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'articolo 93 del Codice dei contratti, pari all'uno per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.
11. Ai sensi dell'articolo 109 del Codice dei contratti, la Stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.
12. L'esercizio del diritto di recesso di cui al comma 11 è preceduto da formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la Stazione appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo.
13. I materiali, il cui valore è riconosciuto dalla Stazione appaltante a norma del comma 11, sono soltanto quelli già accettati dal Direttore dei lavori o del Direttore dell'esecuzione del contratto, se nominato, o del RUP in sua assenza, prima della comunicazione del preavviso di cui al comma 12.
14. La Stazione appaltante può trattenere le opere provvisorie e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.

15. L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal Direttore dei lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione della Stazione appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.

Art. 56 - Gestione dei sinistri

1. Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione si verifichino sinistri alle persone o danni alle proprietà, il Direttore dei Lavori compila una relazione nella quale descrive il fatto, le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti per ridurre le conseguenze dannose. Tale relazione è trasmessa al RUP.
2. Ai sensi dell'articolo 11 del DM n.49 del 07/03/2018, restano a carico dell'esecutore:
 - a. tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto;
 - b. l'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.
3. L'esecutore non può pretendere indennizzi per danni alle opere o alle provviste se non in caso di fortuito o di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto.
4. Nel caso di danni causati da forza maggiore, l'esecutore ne fa denuncia al Direttore dei lavori entro 5 giorni da quello dell'evento, a pena la decadenza dal diritto di indennizzo.
5. Al fine di determinare l'eventuale indennizzo di cui al comma 4, il Direttore dei Lavori redige il processo verbale alla presenza di quest'ultimo. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

CAPO 11

ULTIMAZIONE LAVORI

Art. 57 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall'esecutore per iscritto al Direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio, come stabilito dall'articolo 107, comma 5, del codice dei contratti.
2. Ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del DM n. 49 del 07/03/2018, il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del Direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamente delle lavorazioni sopraindicate.
3. Il periodo di gratuita manutenzione decorre dalla data del verbale di ultimazione dei lavori e cessa con l'approvazione finale del certificato di collaudo provvisorio da parte della Stazione appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dall'articolo Art. 58.

4. Se l'appaltatore non ha consegnato al Direttore dei lavori le certificazioni e i collaudi tecnici specifici, dovuti da esso stesso o dai suoi fornitori o installatori, non è verificata l'ultimazione dei lavori. Il Direttore dei lavori non può redigere il certificato di ultimazione che, anche se redatto, non è efficace e non decorrono i termini per il pagamento della rata di saldo di cui all'art. 29;
5. L'appaltatore dovrà garantire un periodo di gestione e di manutenzione gratuita dell'impianto per il numero di mesi di cui all'offerta tecnica presentata in fase di gara.

Art. 58 - Termini per il collaudo e per l'accertamento della regolare esecuzione

1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di 6 mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.
2. Si applica la disciplina di cui agli articoli da 215 a 233 del D.P.R. 207/2010, e dell'art. 236 (lavori di particolare complessità tecnica e rilevanza economica).
3. La Stazione appaltante, durante l'esecuzione dei lavori, può effettuare operazioni di verifica o di collaudo parziale, volte ad accertare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione agli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto.
4. Secondo l'articolo 234, comma 2, del D.P.R. 207/2010, la Stazione appaltante, preso in esame l'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne sia il caso, i pareri ritenuti necessari all'esame, effettua la revisione contabile degli atti e si determina con apposito provvedimento, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento degli atti di collaudo, sull'ammissibilità del certificato di collaudo, sulle domande dell'appaltatore e sui risultati degli avvisi ai creditori.
5. Finché non è intervenuta l'approvazione del certificato di cui al comma 1, la Stazione appaltante ha facoltà di procedere ad un nuovo collaudo, ai sensi dell'articolo 234, comma 3, del D.P.R. 207/2010.

Art. 59 - Presa in consegna dei lavori ultimati

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori alle condizioni e con le modalità previste dall'articolo 230 del D.P.R. 207/2010.
2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, l'appaltatore non può opporsi per alcun motivo, né può reclamare compensi.
3. L'appaltatore può chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del Direttore dei lavori o del responsabile del procedimento, in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

5. Se la Stazione appaltante non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione nei tempi previsti dall'Art. 58, comma 3.

CAPO 12

NORME FINALI

Art. 60 - Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto e al presente Capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:
 - a. la nomina, prima dell'inizio dei lavori, del Direttore tecnico di cantiere, che dovrà essere professionalmente abilitato ed iscritto all'albo professionale e dovrà fornire alla Direzione dei Lavori apposita dichiarazione di accettazione dell'incarico del Direttore tecnico di cantiere;
 - b. la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo alla DL tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del Codice civile;
 - c. i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
 - d. l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'appaltatore a termini di contratto;
 - e. l'esecuzione, in sito o presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dal Direttore dei lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa DL su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo o più, per ogni giorno di getto, secondo le disposizioni di legge, datato e conservato;

- f. le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato;
- g. il mantenimento, fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
- h. il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della DL, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
- i. la concessione, su richiesta del Direttore dei lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione appaltante, l'appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
- j. la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
- k. le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
- l. l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla DL, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura alla DL, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o l'esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera;
- m. la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali, di segnalazioni regolamentari diurne e notturne nei punti prescritti e comunque previste dalle disposizioni vigenti;
- n. la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del personale di Direzione lavori e assistenza, sufficientemente arredati, illuminati e riscaldati, compresa la relativa manutenzione, nonché idonea strumentazione hardware e software unitamente a rete WIFI. Tali locali dovranno essere dotati di adeguati servizi igienici con relativi impianti di scarico funzionanti;

- o. la messa a disposizione del personale e la predisposizione degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli relativi alle operazioni di consegna, verifica, contabilità e collaudo dei lavori tenendo a disposizione della DL i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
 - p. la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte della DL con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale
 - q. l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della DL; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma;
 - r. l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;
 - s. il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere;
 - t. la richiesta tempestiva dei permessi, sostenendo i relativi oneri, per la chiusura al transito veicolare e pedonale delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell'appalto, nonché l'installazione e il mantenimento in funzione per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilità cittadina connessa con l'esecuzione delle opere appaltate.
2. Al fine di rendere facilmente individuabile la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività dei cantieri, la bolla di consegna del materiale indica il numero di targa e il nominativo del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell'usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità, in accordo all'articolo 4 della legge n. 136 del 2010.
3. L'appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei

permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

4. L'appaltatore è anche obbligato:
 - a. ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni se egli, invitato non si presenta;
 - b. a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dalla DL, subito dopo la firma di questi;
 - c. a consegnare al Direttore dei lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente Capitolato speciale e ordinate dal Direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
 - d. a consegnare al Direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dalla direzione lavori.
5. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito 1 cartello/i di cantiere con le seguenti caratteristiche:
 - a. Dimensioni minime pari a cm. 100 di base e 200 di altezza;
 - b. Con le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. del 1° giugno 1990, n. 1729/UL;
 - c. Secondo le indicazioni di cui all'articolo 12 del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37;
 - d. Conformità al modello di cui all'allegato «C»;
 - e. Aggiornamento periodico in base all'eventuale mutamento delle condizioni ivi riportate.
6. L'appaltatore deve custodire e garantire la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante; tale disposizione vige anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.
7. La custodia continuativa deve essere affidata a personale provvisto di qualifica di guardia particolare giurata, ai sensi dell'articolo 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646; la violazione della presente prescrizione comporta la sanzione dell'arresto fino a tre mesi o dell'ammenda da euro 51,00 ad euro 516,00.
8. il consenso all'uso anticipato delle opere qualora venisse richiesto dalla Direzione dei Lavori, senza che l'Appaltatore abbia perciò diritto a speciali compensi. Egli potrà, però, richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, per essere garantito dai possibili danni che potrebbero derivarne dall'uso;
9. la fornitura e posa in opera nel cantiere, a sua cura e spese, delle apposite tabelle indicative dei lavori, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 105 comma 15 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
10. la trasmissione alla stazione appaltante, a sua cura e spese, degli eventuali contratti di subappalto che dovesse stipulare, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, ai sensi del comma 7 dell'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. La disposizione si applica anche ai noli a caldo ed ai contratti similari;

11. L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall'Appaltatore. In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. La Direzione dei Lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti dell'amministrazione committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.
12. oneri necessari per aggiornare il progetto esecutivo con le prescrizioni degli Organi Locali deputati all'approvazione del progetto;
13. oneri per produrre tutti gli elaborati necessari all'ottenimento delle approvazioni ed autorizzazioni. Al riguardo si stabilisce che rientra negli oneri della progettazione, l'aggiornamento del progetto definitivo con le migliorie proposte in fase di gara per l'ottenimento di eventuali Pareri propedeutici alla progettazione esecutiva e per la richiesta dei titoli abilitativi urbanistici nonché pareri enti sovraordinati.
14. oneri per eventuali integrazioni ed aggiornamenti del Piano di Sicurezza e Coordinamento allegato al Progetto Definitivo a base di gara.
15. oneri per esecuzione di indagini strutturali integrative per il raggiungimento del massimo livello di conoscenza sulle componenti strutturali e non previsto dalle norme vigenti.
16. Oneri tecnici ed economici per l'ottenimento delle autorizzazioni di competenza del Genio Civile nonché VVFF eventualmente da integrare;
17. La tenuta e la custodia delle prove sui materiali nonché la tenuta, la compilazione e la custodia del giornale dei lavori che dovrà comunque essere firmato dal Direttore dei lavori per accettazione e congruità.
- 18.
19. L'appaltatore deve produrre al Direttore dei lavori un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta del Direttore dei lavori. Le foto, a colori e in formati riproducibili agevolmente, recano in modo automatico e non modificabile la data e l'ora dello scatto.
20. Le attività di cantiere devono rispettare, inoltre, i criteri ambientali minimi "Prestazioni ambientali" e "Personale di cantiere", garantendo le prestazioni e/o rispettando i requisiti indicati nell'Allegato 2 al Decreto del Ministro dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare dell'11 gennaio 2017, pubblicato nella G.U. n. 23 del 28/01/2017, e s.m.i.
- 21.

Art. 61 - Conformità agli standard sociali

1. I materiali, le pose e i lavori oggetto dell'appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed eseguiti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, e in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Gli standard sono riportati nella dichiarazione di conformità utilizzando il modello di cui all'Allegato «I» al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012), che deve essere sottoscritta dall'appaltatore prima della stipula del contratto ed è allegata al presente Capitolato.
2. Per consentire alla Stazione appaltante di monitorare la conformità agli standard sociali, l'appaltatore è tenuto a:
 - a. informare fornitori e sub-fornitori, coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, della richiesta di conformità agli standard sopra citati avanzata dalla Stazione appaltante nelle condizioni d'esecuzione dell'appalto;
 - b. fornire, su richiesta della Stazione appaltante ed entro il termine stabilito nella stessa richiesta, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;
 - c. accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori eventuali verifiche ispettive relative alla conformità agli standard, condotte dalla Stazione appaltante o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della stessa Stazione appaltante;
 - d. intraprendere o far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni contrattuali, entro i termini stabiliti dalla Stazione appaltante, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso della stessa Stazione appaltante, una violazione contrattuale inerente alla non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;
 - e. dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione appaltante, che le clausole sono rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.
3. La Stazione appaltante, per le finalità di monitoraggio di cui al comma 2, può chiedere all'appaltatore di compilare dei questionari in conformità al modello di cui all'Allegato III al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012.
4. La violazione delle clausole in materia di conformità agli standard sociali di cui ai commi 1 comporta l'applicazione della penale nella misura di cui all'Art. 21, comma 1, con riferimento a ciascuna singola violazione accertata in luogo del riferimento ad ogni giorno di ritardo.

Art. 62 - Proprietà dei materiali di scavo e demolizione

1. I materiali provenienti dalle escavazioni e il materiale proveniente dalle demolizioni sono di proprietà dell'appaltatore. Gli stessi devono essere trasportati e regolarmente accatastati nelle previste aree di stoccaggio interne all'area di cantiere da parte

dell'Appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi e delle demolizioni.

2. Le materie depositate e non riutilizzabili secondo il piano di riutilizzo delle terre e rocce da scavo, previa attribuzione dell'esatto codice CER, dovranno essere portate a rifiuto fuori dalla sede del cantiere, in discariche opportunamente individuate.
3. Il pagamento degli oneri per il conferimento a discarica, dai quali sono esclusi gli oneri relativi ai trasporti sino all'impianto di trattamento, avverrà, dietro presentazione di apposita fattura. Gli oneri per lo smaltimento comprendono e compensano le seguenti attività:
 - a. le indagini di caratterizzazione;
 - b. eventuali accatastamenti del materiale in cantiere necessari per l'esecuzione delle analisi di caratterizzazioni;
 - c. eventuali movimentazioni in cantiere, operazioni di confinamento o separazione di materiale;
 - d. eventuali siti per l'asciugatura del materiale prima del trasporto a smaltimento.
4. In particolare, gli oneri di discarica compensano gli oneri per lo smaltimento dei terreni e dei sedimenti rimossi, dei materiali derivanti dalla demolizione delle strutture esistenti e degli altri materiali presenti sul sito (elementi metallici, altri materiali ...) che saranno considerati "non idonei al riutilizzo in sito" da parte della D.L.

Art. 63 - Utilizzo dei materiali recuperati o riciclati

1. Il progetto non prevede categorie di prodotti ottenibili con materiale riciclato, tra quelle elencate nell'apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del Decreto del Ministero dell'Ambiente 8 maggio 2003, n. 203.

Art. 64 - Terre e rocce da scavo

1. Sono a carico e a cura dell'appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, tra cui l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti. L'appaltatore è tenuto in ogni caso al rispetto del Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo (D.M. 161/2012).
2. È altresì a carico e a cura dell'appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa movimentazione, comprese:
 - a. terre e rocce di scavo considerate rifiuti speciali oppure sottoprodotti ai sensi rispettivamente dell'articolo 184, comma 3, lettera b), o dell'articolo 184-bis, del D.lgs. 152/2006;
 - b. terre e rocce di scavo sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto dell'articolo 185 del D. Lgs.152/2006, ferme restando le disposizioni del comma 4 del medesimo articolo.
3. Sono infine a carico e cura dell'appaltatore eventuali ulteriori adempimenti imposti da norme sopravvenute.

Art. 65 – Custodia del cantiere

1. È a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali approvvigionati per l'appalto in esso esistenti, anche se di proprietà della Regione e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Regione.
2. Ai sensi dell'articolo 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646, la custodia continuativa deve essere affidata a personale provvisto di qualifica di guardia particolare giurata; la violazione della presente prescrizione comporta la sanzione dell'arresto fino a tre mesi o dell'ammenda da euro 51,00 ad euro 516,00.

Art. 66 - Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto

1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, si applica l'articolo 121 dell'allegato 1 al D.lgs. 104/2010 (Codice del processo amministrativo).
2. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova applicazione l'articolo 122 dell'allegato 1 al decreto D.lgs. 104/2010.
3. In ogni caso si applicano, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 dell'allegato 1 al D.lgs. 104/2010.

Art. 67 - Tracciabilità dei pagamenti e disciplina antimafia

1. Secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della legge 136/2010, gli operatori economici titolari dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., dedicati, anche se non in via esclusiva, entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi legali, degli interessi di mora e per la richiesta di risoluzione di cui all'Art. 32, comma 4, del presente Capitolato.
2. Tutti i flussi finanziari relativi all'intervento per:
 - a. i pagamenti a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
 - b. i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
 - c. i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.

3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa, secondo quanto disciplinato dall'articolo 3, comma 3, della legge n. 136 del 2010.
4. Ogni pagamento di cui al comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP di cui all'Art. 1, comma 5.
5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge 136/2010:
 - a. la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;
 - b. la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto.
6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della legge n. 136 del 2010.
7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.
8. Per l'appaltatore non devono sussistere gli impedimenti all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del D.lgs. 159/2011, in materia antimafia; a tale fine devono essere assolti gli adempimenti di cui al comma successivo. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, tali adempimenti devono essere assolti da tutti gli operatori economici raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile, di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, devono essere assolti dal consorzio e dalle consorziate indicate per l'esecuzione.
9. Prima della stipula del contratto, deve essere acquisita l'informazione antimafia mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e 97 del D.lgs. 159/2011. Qualora sia preventivamente accertata l'iscrizione nella white list istituita presso la prefettura competente (Ufficio Territoriale di Governo) nell'apposita sezione, tale iscrizione, ai sensi dell'articolo 1, comma 52-bis, della legge 190/2012, sostituisce la documentazione antimafia richiesta dal presente comma.

Art. 68 - Incompatibilità di incarico

1. L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato altresì, nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare il seguente divieto imposto dall'articolo 53, comma 16-ter, del D.lgs. 165/2001: i dipendenti che, negli ultimi

tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. Alcune precisazioni in merito alla definizione "dipendenti delle pubbliche amministrazioni", per l'applicazione del precedente divieto, sono fornite all'articolo 21 del D.lgs. 39/2013. L'appaltatore si è impegnato, infine, a rispettare e a far rispettare, per quanto di propria competenza, il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del D.P.R. 62/2013.

Art. 69 - Spese contrattuali, imposte e tasse

1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:
 - a. le spese contrattuali;
 - b. le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
 - c. le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
 - d. le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto;
 - e. il rimborso, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione, alla Stazione appaltante delle spese per le pubblicazioni sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana degli avvisi o bandi, ai sensi dell'articolo 73, comma 5, del codice dei contratti.
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
3. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale d'appalto.
4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
5. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.



Documento firmato
da:
PASQUALE
MANDUCA
09.06.2023
10:48:26 UTC